

PARTE A – POLITICHE CONTABILI

A.1 - PARTE GENERALE

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il presente bilancio consolidato, in applicazione del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) e le relative interpretazioni dell'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.

Per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili internazionali si è fatto riferimento ai seguenti documenti, seppur non omologati dalla Commissione Europea:

- Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio ("*Conceptual Framework*");
- *Implementation Guidance, Basis for Conclusions* ed eventuali altri documenti predisposti dallo IASB o dall'IFRIC a completamento dei principi contabili emanati.

I principi contabili applicati per la redazione del presente bilancio sono quelli in vigore al 31 dicembre 2021 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC).

Con riferimento ai requisiti di *disclosure*, si evidenzia che dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l'informativa prevista dal principio IFRS 7, paragrafi 24I e 24J, relativa alla fase 2 della Riforma IBOR, oggetto di illustrazione nel successivo paragrafo "Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse ("IBOR Reform")", riportato nella "Sezione 5 – Altri Aspetti".

Per una panoramica sui principi contabili e sulle relative interpretazioni omologati dalla Commissione Europea, la cui applicazione è prevista per l'esercizio 2021 o per gli esercizi futuri, si fa rinvio alla successiva "Sezione 5 – Altri Aspetti", nella quale sono altresì illustrati i principali impatti per il Gruppo. Tra gli allegati al bilancio è riportato l'elenco dei principi IAS/IFRS omologati (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC ed IFRIC) in vigore al 31 dicembre 2021.

Si sono inoltre considerate, per quanto applicabili, le comunicazioni degli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, EBA, Consob ed ESMA) ed i documenti interpretativi sull'applicazione degli IAS/IFRS predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con i quali sono state fornite raccomandazioni sull'informativa da riportare nella Relazione Finanziaria, su taluni aspetti di maggior rilevanza in ambito contabile o sul trattamento contabile di particolari operazioni. Con riferimento alle interpretazioni fornite dai citati Organi, relativamente agli effetti contabili derivanti dalla crisi sanitaria Covid-19, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo "Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia Covid-19" contenuto nella successiva "Sezione 5 – Altri Aspetti".

Sezione 2 - Principi generali di redazione

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Per la predisposizione degli schemi di bilancio ed il contenuto della nota integrativa, sono state applicate le disposizioni della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e successivi aggiornamenti, da ultimo il 7° aggiornamento pubblicato in data 29 ottobre 2021. Trattasi in particolare della Circolare emanata dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri stabiliti dal citato D. Lgs. 38/2005 (di seguito detta anche "Circolare n. 262"). E' stata inoltre considerata la Comunicazione del 21 dicembre 2021 intitolata "Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e

regole di compilazione", in sostituzione di quella precedente emanata il 15 dicembre 2020, con la quale è stata introdotta l'informativa sugli impatti del Covid-19 e sulle misure a sostegno dell'economia.

Gli schemi di bilancio forniscono, oltre al dato contabile al 31 dicembre 2021, l'informativa comparativa relativa all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020. Al riguardo si deve segnalare che, al fine di garantire un confronto omogeneo tra i suddetti bilanci, taluni saldi dello schema di stato patrimoniale e delle tabelle di nota integrativa sono stati oggetto di riesposizione per recepire i nuovi criteri di classificazione previsti dal 7° Aggiornamento della Circolare n. 262, come illustrato in dettaglio nel successivo paragrafo.

Il presente bilancio è redatto adottando l'Euro come moneta di conto.

Gli importi degli schemi di bilancio e i dati riportati nelle tabelle di nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro, qualora non diversamente indicato.

Il bilancio consolidato è redatto con intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di Banco BPM e delle società controllate, come dettagliato nella successiva Sezione 3 "Area e metodi di consolidamento". I bilanci utilizzati per la stesura del bilancio consolidato sono quelli predisposti dalle società controllate con riferimento al 31 dicembre 2021, rettificati, ove necessario, per adeguarli ai principi contabili utilizzati dal Gruppo.

Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nella citata Circolare sono ritenute non sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali fosse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non sarebbe applicata. Nella nota integrativa si spiegherebbero i motivi dell'eventuale deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Il bilancio è redatto nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità aziendale: il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità dell'attività del Gruppo: come successivamente illustrato in modo più analitico, gli amministratori, alla luce dei principali indicatori economici e finanziari, hanno la ragionevole aspettativa che il Gruppo continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile;
- rilevazione per competenza economica: il bilancio è redatto secondo il principio della rilevazione per competenza economica ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari;
- coerenza di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio viene mantenuta costante da un esercizio all'altro a meno che un principio o una interpretazione non richieda un cambiamento nella presentazione o che un'altra presentazione o classificazione non sia più appropriata tenuto conto di quanto previsto dallo IAS 8. In quest'ultimo caso nella nota integrativa viene fornita l'informativa riguardante i cambiamenti effettuati rispetto all'esercizio precedente;
- rilevanza e aggregazione: gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio. Gli schemi sono conformi a quelli definiti dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. Ai suddetti schemi possono essere aggiunte nuove voci se il loro contenuto non è riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorre una delle due seguenti condizioni:
 - a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
 - b) il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa contiene distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente;
- prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e gli altri eventi sono rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale;

- **compensazione:** le attività e le passività, i proventi e i costi non vengono compensati a meno che ciò non sia consentito o richiesto da un principio contabile internazionale o da una sua interpretazione o da quanto disposto dalla citata Circolare n. 262;
- **informazioni comparative:** per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico viene fornita l'informazione comparativa relativa all'esercizio precedente, a meno che un principio contabile o una interpretazione non consentano o prevedano diversamente. I dati relativi all'esercizio precedente possono essere opportunamente adattati, ove necessario, al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative all'esercizio in corso. L'eventuale non comparabilità, l'adattamento o l'impossibilità di quest'ultimo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

La nota integrativa è suddivisa in parti: A - Politiche contabili, B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato, C - Informazioni sul conto economico consolidato, D - Redditività consolidata complessiva, E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, F - Informazioni sul patrimonio consolidato, G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda, H - Operazioni con parti correlate, I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali, L - Informativa di settore, M - Informativa sul *leasing*.

Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione.

Aggiornamento della Circolare n. 262 - Illustrazione delle principali novità e conseguente riesposizione dei saldi comparativi

In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato dalla Banca d'Italia il 7° aggiornamento della Circolare n. 262, rilevante ai fini della redazione del bilancio 2021, con l'obiettivo di realizzare un maggior allineamento tra l'informativa di bilancio e la segnalazione di vigilanza FINREP, già oggetto di invio alla BCE con frequenza trimestrale, nonché di recepire le novità informative previste dall'IFRS 7.

Le principali novità, introdotte dall'aggiornamento in esame, riguardano la rappresentazione di bilancio delle seguenti poste:

- crediti a vista verso banche e Banche Centrali;
- crediti *impaired* acquisiti e originati (cd. POCI - *Purchased or Originated Credit Impaired*);
- attività immateriali;
- commissioni attive e passive;
- contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi.

Sono stati inoltre recepiti i nuovi fabbisogni informativi previsti dall'IFRS 7, a seguito dell'omologazione del Regolamento n. 25 del 13 gennaio 2021 relativo alla "Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, Fase 2", da fornire nell'ambito della "Parte A - Politiche Contabili".

Per le suddette poste, le nuove regole di compilazione hanno comportato la necessità di riesporre taluni dati comparativi dell'esercizio precedente, al fine di garantire un confronto omogeneo rispetto a quelli riferiti all'esercizio 2021.

Di seguito si fornisce una breve disamina delle modifiche introdotte e dei relativi impatti sui saldi comparativi contenuti negli schemi di bilancio e/o nelle tabelle di Nota Integrativa.

Modifiche con impatto sugli schemi di bilancio

L'aggiornamento in esame prevede che nella voce "10. Cassa e disponibilità liquide" debbano figurare i crediti a vista – conti correnti e depositi - verso tutte le banche, comprese quelle centrali; in base alle precedenti istruzioni i crediti a vista verso le banche, diverse da quelle centrali, erano invece compresi nella voce "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", mentre i depositi a vista verso le banche centrali erano già inclusi nella voce "10. Cassa e disponibilità liquide". Per le disponibilità correlate agli adempimenti della "riserva obbligatoria" verso le banche centrali è stata confermata la classificazione nella voce "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

I nuovi criteri di classificazione hanno quindi comportato la necessità di riesporre i saldi dello schema di stato patrimoniale originariamente pubblicato al 31 dicembre 2020, al fine di riclassificare i crediti a vista verso banche, che ammontano a 552,6 milioni, dalla voce "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" alla voce "10. Cassa e disponibilità liquide", come riepilogato nella seguente tabella.

Voci di Bilancio (Eur/000)	31.12.2020 Riesposto (A)	31.12.2020 Pubblicato (B)	Impatto riesposizione (A)-(B)
10. Cassa e Disponibilità Liquide	9.410.687	8.858.079	552.608
40. Attività finanziarie valutate al Costo Ammortizzato	141.249.323	141.801.931	(552.608)
a) <i>Crediti verso Banche</i>	11.422.214	11.974.822	(552.608)

In coerenza con le modifiche apportate allo stato patrimoniale, la voce "130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" dello schema di conto economico è stata adeguata per includervi convenzionalmente le rettifiche/riprese di valore nette su crediti verso banche e banche centrali "a vista", esposte nella voce patrimoniale "10. Cassa e disponibilità liquide".

Modifiche con impatto sui dettagli di Nota Integrativa

L'aggiornamento della Circolare n. 262 ha comportato altresì la modifica di alcuni dettagli di Nota Integrativa, con la conseguente necessità di riesporre i dati comparativi dell'esercizio 2020, come di seguito illustrato; per ulteriori dettagli si fa rinvio alle specifiche tabelle di Nota Integrativa.

Crediti a vista verso banche e Banche Centrali

La modifica nei criteri di classificazione dei crediti a vista verso le banche, come in precedenza illustrato, ha determinato un diverso dettaglio informativo nelle tabelle di composizione merceologica della voce "10. Cassa e disponibilità liquide (Tabella 1.1 dell'attivo), e della voce "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" (Tabella 4.1 dell'attivo) e nella tabella 4.4 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive", con la conseguente riesposizione dei saldi al 31 dicembre 2020.

Coerentemente sono state oggetto di riesposizione i saldi comparativi delle seguenti tabelle contenute nella Parte E della presente nota integrativa:

- A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio);
- A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti);
- A.1.1 Consolidato Prudenziale - Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio);
- A.1.2 Consolidato Prudenziale - Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi.

Da ultimo, la riesposizione dei saldi ha interessato la tabella "A.4.5.4 Attività e passività non valutate al *fair value* o valutate al *fair value* su base non ricorrente: ripartizione per livelli di *fair value*" contenuta nella parte "A.4 - Informativa sul *fair value*" della presente Nota integrativa.

Crediti impaired acquisiti e originati (c.d. POCI)

Per i portafogli delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", l'allineamento al FINREP ha comportato una diversa rappresentazione delle Attività finanziarie "impaired acquisite o originate" (cosiddette POCI), che, a partire dal presente bilancio, non sono più comprese nella ripartizione per stadi di rischio di credito ma esposte separatamente come una nuova categoria di qualità creditizia.

Per il Gruppo Banco BPM, tale fattispecie riguarda solo il portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" ed in particolare quello dei "Crediti verso Clientela". Al 31 dicembre 2020 il valore di bilancio delle attività *impaired* acquisite o originate ammontava a 341,5 milioni, pari allo sbilancio tra un valore lordo di 759,2 milioni e rettifiche di valore complessive per 417,7 milioni, e risultava esposto:

- nello Stadio 2 per 25,0 milioni, pari allo sbilancio tra un valore lordo di 26,8 milioni e rettifiche di valore complessive per 1,8 milioni;
- nello Stadio 3 per 316,5 milioni, pari allo sbilancio tra un valore lordo di 732,4 milioni e rettifiche di valore per 415,9 milioni.

Le tabelle di Nota Integrativa interessate dalla modifica in esame, con conseguente riesposizione dei saldi del precedente esercizio, sono le seguenti:

- Parte B: "4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela";
- Parte B: "4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela";
- Parte B: Attivo: "4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive";
- Parte B: "4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive";
- Parte B: "10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate";
- Parte C: Conto Economico "8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione";
- Parte E: A.1.2 Consolidato Prudenziale - Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi.

Attività Immateriali

Nella composizione delle attività immateriali è stata richiesta una specifica evidenza dei *software* che non costituiscono parte integrante di *hardware* ai sensi dello IAS 38 (Tabella "10.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività" contenuta nella Parte B di Nota Integrativa).

Al 31 dicembre 2021 il valore di bilancio delle attività immateriali rappresentate da *software* ammonta a 352,1 milioni (326,4 milioni al 31 dicembre 2020).

Coerentemente è stata modificata nel conto economico la composizione della "Tabella 15.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" per includere l'informazione sull'ammortamento e sulle rettifiche di valore nette relativi a *software* inclusi nelle attività immateriali, ai sensi dello IAS 38.

Commissioni Attive e Passive

L'aggiornamento in esame ha rivisto la composizione delle tabelle di Nota Integrativa "2.1 Commissioni Attive" e "2.2 Commissioni Passive" al fine di allinearla, per quanto possibile, ai dettagli FINREP, mantenendo tuttavia, per talune tipologie di servizi offerti, i precedenti dettagli informativi.

I nuovi dettagli informativi hanno consentito di allocare una parte delle commissioni, in precedenza esposte nella voce residuale degli altri servizi, nelle pertinenti sottovoci, con particolare riferimento alle commissioni attive relative all'utilizzo della monetica e a quelle correlate all'erogazione e gestione dei finanziamenti.

Contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi

La modifica alla Circolare ha richiesto di fornire separata evidenza informativa dei contributi ai fondi di risoluzione e degli schemi di garanzia dei depositi rilevati in bilancio iscritti nell'ambito delle "Altre spese amministrative" (Tabella "12.5 Altre spese amministrative: composizione" contenuta nella parte C di Nota Integrativa).

Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull'utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato (ai sensi di quanto previsto dallo IAS 1 e dalle raccomandazioni contenute nei Documenti Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 2010)

L'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritti in bilancio e sull'informativa fornita in merito alle attività e passività potenziali.

Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio nonché le ipotesi considerate ragionevoli, anche alla luce dell'esperienza storica.

Per loro natura, non è quindi possibile escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragionevoli, possano non trovare conferma nei futuri scenari in cui il Gruppo si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche, ad oggi non prevedibili né stimabili, rispetto al valore contabile delle attività e delle passività iscritte in bilancio. Al riguardo si evidenzia che le stime di bilancio potrebbero dover essere riviste a seguito dei mutamenti nelle circostanze sulle quali le stesse erano fondate, della disponibilità di nuove informazioni o della maggiore esperienza registrata.

Di seguito si illustrano le politiche contabili considerate maggiormente critiche al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, sia per la materialità dei valori da iscrivere in bilancio impattati da tali politiche, sia per l'elevato grado di giudizio richiesto nelle valutazioni che implica il ricorso a stime ed assunzioni da parte del *management*, con rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa per un'informativa di dettaglio sui processi valutativi condotti al 31 dicembre 2021. Nella seguente disamina sulle politiche contabili rilevanti vengono altresì segnalati i principali fattori di incertezza correlati all'epidemia Covid-19, in grado di influenzare le valutazioni di bilancio, oggetto di una più ampia informativa nel paragrafo "Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia Covid-19" contenuto nella "Sezione 5 - Altri aspetti", a cui pertanto si fa rinvio.

Determinazione dell'impairment dei crediti erogati iscritti nell'attivo patrimoniale

I crediti rappresentano una delle poste valutative maggiormente esposte alle scelte effettuate dal Gruppo in materia di erogazione, gestione e monitoraggio del rischio.

Nel dettaglio, il Gruppo gestisce il rischio di inadempimento delle controparti finanziate, seguendo nel continuo l'evoluzione dei rapporti con la clientela al fine di valutarne le capacità di rimborso, sulla base della loro situazione economico-finanziaria. Tale attività di monitoraggio è indirizzata ad intercettare i segnali di deterioramento dei crediti anche al fine di una tempestiva classificazione nel perimetro delle esposizioni deteriorate e di una puntuale stima delle relative rettifiche di valore complessive. Tale stima può avvenire, in funzione di una soglia di rilevanza dell'esposizione oggetto di valutazione, su base analitica tenendo conto dei flussi recuperabili o su base forfettaria prendendo in considerazione le perdite registrate storicamente su crediti aventi caratteristiche omogenee. A tal riguardo si segnala che la concessione di moratorie, nel contesto del Covid-19, potrebbe rendere maggiormente difficile l'individuazione dei segnali di difficoltà finanziaria e comportare, nel breve periodo, un ritardo nella classificazione tra le esposizioni deteriorate, anche per effetto del congelamento dei giorni di *past due* nel periodo di moratoria.

Relativamente ai crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, ossia per le esposizioni non deteriorate ("*performing*"), il modello di *impairment*, basato sulle perdite attese, richiede di implementare adeguati sistemi di monitoraggio volti ad individuare l'esistenza o meno di un significativo deterioramento rispetto alla data di rilevazione iniziale dell'esposizione. Il modello di *impairment* IFRS 9 richiede, infatti, che le perdite siano determinate facendo riferimento all'orizzonte temporale di un anno per le attività finanziarie che non hanno subito un significativo deterioramento del merito creditizio rispetto alla rilevazione iniziale (*Stage 1*) piuttosto che facendo riferimento all'intera vita dell'attività finanziaria qualora si riscontri un significativo deterioramento (*Stage 2*).

Sulla base di quanto sopra illustrato ne deriva che le perdite sui crediti devono essere registrate facendo riferimento non solo alle oggettive evidenze di perdite di valore già manifestatesi alla data di *reporting*, ma anche sulla base delle aspettative di perdite di valore future non ancora palesate, che devono riflettere:

- la probabilità del verificarsi di diversi scenari;
- l'effetto di attualizzazione mediante l'utilizzo del tasso di interesse effettivo;
- le esperienze storiche e le valutazioni correnti e future.

Ne consegue che la determinazione delle perdite attese è un esercizio complesso che richiede significativi elementi di giudizio e di stima, divenuti ancora più evidenti dalle incertezze legate all'evoluzione dell'epidemia Covid-19 e delle connesse misure di contenimento. Nel dettaglio:

- la determinazione del significativo deterioramento del merito creditizio rispetto alla data di iscrizione iniziale dell'esposizione (cosiddetto "SICR") è basata sull'identificazione di adeguati criteri qualitativi e quantitativi, che considerano anche informazioni prospettiche (cosiddette informazioni "*forward looking*"). Non è quindi possibile escludere che il ricorso a differenti criteri possa condurre a definire un diverso perimetro delle esposizioni da classificare nello *Stage 2*, con conseguente impatto sulle perdite attese da rilevare in bilancio;
- il risultato del modello di *impairment* deve riflettere una stima obiettiva della perdita attesa, ottenuta valutando una gamma di possibili risultati. Ciò implica la necessità di identificare possibili scenari, basati su assunzioni in merito alle future condizioni economiche, a cui associare le relative probabilità di accadimento. La selezione di differenti scenari e probabilità di accadimento, nonché le modifiche nel set di variabili macroeconomiche da considerare nell'orizzonte temporale di previsione, potrebbero avere effetti significativi sul calcolo delle perdite attese. Al fine di poter apprezzare l'impatto sulle perdite attese conseguente alla selezione di differenti scenari macroeconomici, nella sezione dedicata al rischio di

credito contenuta nella Parte E della presente Nota Integrativa viene fornita un'analisi di sensitività delle perdite attese riferite ai finanziamenti non deteriorati nei confronti della clientela;

- la determinazione delle perdite attese richiede di ricorrere a modelli di stima:
 - dei flussi di cassa che si prevede i singoli debitori (o portafogli di debitori omogenei in termini di rischio) siano in grado di corrispondere al fine di soddisfare, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte nei confronti del Gruppo. Relativamente ai crediti deteriorati, in presenza di piani di dismissione, si rende altresì necessario ricorrere ad un approccio multiscenario, stimando i flussi recuperabili dalla cessione, da considerare quale scenario alternativo rispetto a quelli ritenuti recuperabili dalla gestione interna ("work out");
 - dei tempi di recupero;
 - del valore di presumibile realizzo degli immobili e delle garanzie collaterali.

Nell'ambito di un ventaglio di possibili approcci relativi ai modelli di stima consentiti dai principi contabili internazionali di riferimento, il ricorso ad una metodologia o la selezione di taluni parametri stimativi possono influenzare in modo significativo la valutazione dei crediti. Tali metodologie e parametri sono necessariamente soggetti ad un continuo processo di aggiornamento anche alla luce delle evidenze storiche disponibili, con l'obiettivo di affinare le stime per meglio rappresentare il valore presumibile di realizzo dell'esposizione creditizia. Per gli aggiornamenti introdotti nella misurazione delle perdite attese, primariamente indirizzati ad incorporare gli effetti sulla qualità del credito correlati all'epidemia Covid-19, si fa rinvio a quanto illustrato nell'apposito paragrafo contenuto nella Sezione "Rischio di credito" della "Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota Integrativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può escludere che criteri di monitoraggio alternativi o differenti metodologie, parametri, assunzioni nella determinazione del valore recuperabile delle esposizioni creditizie del Gruppo - influenzati peraltro anche da possibili strategie alternative di recupero delle stesse deliberate dai competenti organi aziendali nonché dall'evoluzione del contesto economico-finanziario e regolamentare di riferimento - possano determinare valutazioni differenti rispetto a quelle condotte ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. E' proprio nell'attuale contesto di mercato - caratterizzato da fenomeni che non hanno avuto precedenti in passato, quali le misure di supporto messe in atto da governi nazionali e sovranazionali - che i modelli ed i criteri di stima hanno dovuto subire un continuo processo di aggiornamento, anche mediante dei correttivi discrezionali, con l'obiettivo di riuscire a fattorizzare gli effetti attesi dei suddetti fenomeni.

Da ultimo si deve segnalare che, come rappresentato nella Relazione sulla gestione, a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli, il 26 aprile 2021 ha preso avviso un'ispezione "off site" da parte di BCE concernente il rischio di credito e di controparte delle esposizioni "CRE - Commercial Real Estate". Nel dettaglio, l'ispezione ha riguardato la revisione della qualità degli attivi verso società immobiliari e verso aziende che presentano garanzie rappresentate da immobili commerciali (ossia delle suddette esposizioni "CRE"), la verifica degli immobili commerciali reimpossessati dal Gruppo ed oggetto di iscrizione in bilancio (cosiddetti "Foreclosed Assets"), nonché la valutazione dei correlati processi e procedure gestionali a supporto.

Alla data della presente Relazione finanziaria non è alcun pervenuto alcun "draft report" contenente le preliminari valutazioni da parte della BCE. Ciò nonostante, i nuovi elementi informativi acquisiti nell'ambito dell'interlocuzione con il team ispettivo sono stati debitamente tenuti in considerazione dalla Banca ai fini della relazione del bilancio 2021, con l'intento di formulare la migliore stima del valore recuperabile delle esposizioni rientranti nel perimetro dell'ispezione in esame.

Non è tuttavia possibile escludere che, ad esito finale delle attività di verifica dell'Organo di Vigilanza, con il rilascio delle cosiddette "Decision" o "Final follow-up letter", possano emergere nuovi elementi informativi, non noti alla data di redazione della presente Relazione, da considerare ai fini della valutazione delle esposizioni creditizie CRE.

Incorporazione dei rischi climatici ed ambientali nella determinazione delle perdite attese

Ai fini della stima delle perdite attese delle esposizioni creditizie, uno degli aspetti più complessi da valutare è l'effettiva rilevanza dei rischi climatici ed ambientali, considerata l'incertezza che inevitabilmente circonda le previsioni di eventi che, per natura, si potranno verificare in un orizzonte temporale di lungo periodo.

I modelli attualmente utilizzati dal Gruppo per calcolare le perdite attese relative ai crediti non deteriorati (ECL) non incorporano in modo diretto i rischi derivanti dall'esposizione della controparte debitrice ai fattori connessi a clima e ambiente; tuttavia, di tali fattori si tiene conto in via indiretta nella misura in cui i modelli di calcolo dell'ECL

considerano l'impatto atteso dell'evoluzione delle variabili macroeconomiche sui parametri di rischio di credito, anche tramite l'utilizzo di modelli satellite settoriali, ossia dei modelli che definiscono le relazioni funzionali tra l'evoluzione delle variabili macroeconomiche e i parametri di rischio della Banca (PD e LGD).

Ciò vale anche per le metodologie di determinazione di tipo "forfettario" adottate per il calcolo delle ECL relative a categorie omogenee di crediti deteriorati. Nel dettaglio, trattasi delle metodologie di calcolo adottate per la valutazione delle sofferenze ed inadempienze probabili con esposizione inferiore o uguale ad una soglia di rilevanza stabilita pari a 1,0 milioni ed al complesso delle esposizioni classificate nello stato di "past due" deteriorate, in linea con le regole della normativa di vigilanza.

Per quanto concerne invece i crediti deteriorati oggetto di valutazione analitica, i rischi connessi al clima e all'ambiente sono tenuti in considerazione nella stima del valore attuale dei previsti futuri flussi di cassa, su base essenzialmente discrezionale e congiuntamente ad altri elementi informativi.

Non si può pertanto escludere che l'eventuale sviluppo di modelli in grado di fattorizzare più compiutamente i rischi climatici ed ambientali, possa determinare valutazioni differenti rispetto a quelle condotte ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Per un'illustrazione di come il Gruppo si stia adoperando per valutare i fattori ambientali nell'ambito delle politiche creditizie si fa rinvio a quanto illustrato nella "Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota Integrativa.

Stima delle perdite presunte di valore a fronte di attività immateriali a vita utile indefinita

Ai sensi dello IAS 36, tutte le attività immateriali a vita utile indefinita devono essere sottoposte almeno annualmente al test di *impairment*, al fine di verificarne la recuperabilità del valore. In aggiunta, il principio stabilisce che i risultati del test annuale possano essere considerati validi ai fini delle successive valutazioni, purché sia considerata remota la probabilità che il valore recuperabile delle attività immateriali sia inferiore rispetto al valore contabile. Tale giudizio può basarsi sull'analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificate successivamente al più recente test di *impairment* annuale condotto.

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato principio, il Gruppo Banco BPM ha scelto di effettuare una verifica di *impairment* delle attività immateriali a vita utile indefinita con riferimento al 31 dicembre di ogni anno: gli esiti delle suddette verifiche possono considerarsi validi per le successive situazioni infrannuali, a meno che dovessero emergere evidenze tali da richiedere una conduzione anticipata di un test di *impairment* volto ad accertare la recuperabilità del valore delle suddette attività immateriali a vita utile indefinita. L'importanza di verificare la recuperabilità di valore delle attività immateriali in esame risulta particolarmente evidente nel contesto della crisi Covid-19, in linea con le raccomandazioni di ESMA e CONSOB, tenuto conto delle possibili ricadute negative della crisi sui flussi finanziari assunti alla base del test di *impairment*.

Al 31 dicembre 2021 le attività in esame ammontano complessivamente a 559,1 milioni e si riferiscono:

- per 504,3 milioni ai marchi rilevati a seguito delle operazioni di aggregazione aziendale con l'ex Gruppo Banca Popolare Italiana (222,2 milioni) e con l'ex Gruppo BPM (282,1 milioni) ed attribuiti per 485,7 milioni alla *Cash Generation Unit* (di seguito anche "CGU") "Retail" e per 18,6 milioni alla CGU "Banca Akros";
- per 54,9 milioni agli avviamenti attribuiti alla CGU "Bancassurance Protezione" (51,1 milioni) e alla CGU "Banca Akros" (3,8 milioni). Questo ultimo valore rappresenta l'intangibile iscritto al 31 dicembre 2021, a seguito dell'allocazione - divenuta definitiva nel corso del quarto trimestre dell'esercizio - del costo relativo all'acquisizione del controllo della società Oaklins Italy S.r.l. da parte di Banca Akros, come descritto nella "Parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda", a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli.

Per gli intangibili relativi alla CGU "Retail", che rappresentano circa l'87% del totale delle attività immateriali a vita utile indefinita, le analisi valutative sono state condotte assumendo a riferimento i flussi finanziari del nuovo Piano Industriale 2021-2024, approvato lo scorso 4 novembre 2021, secondo un approccio multiscenario, al fine di fattorizzare le incertezze relative ai futuri scenari macroeconomici in cui il Gruppo si troverà ad operare. In maggior dettaglio, si sono considerate le analisi multiscenario, già elaborate alla data di redazione del suddetto piano, in funzione di tre differenti scenari ("base", "peggiorativo" e "migliorativo") ed assumendo a riferimento le proiezioni macroeconomiche allora disponibili. Al riguardo si rappresenta che non si è proceduto ad incorporare gli aggiornamenti delle proiezioni macroeconomiche, leggermente migliorative, elaborate ad inizio dicembre del 2021 ai fini della stima dell'ECL, tenuto anche conto della logica conservativa dell'esercizio del test di *impairment*. Analoghe considerazioni sono valide ai fini della verifica della recuperabilità delle imposte anticipate (DTA). Si è

invece proceduto ad omogenizzare, tra i diversi esercizi valutativi (*impairment* attività intangibili, DTA ed ECL), le probabilità di accadimento dei tre scenari macroeconomici.

Gli esiti del test di *impairment* condotto al 31 dicembre 2021 hanno portato a confermare la recuperabilità dei valori di bilancio delle attività immateriali a vita utile indefinita, così come illustrato nella Sezione 10 "Attività immateriali – voce 100" contenuta nella "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato" della presente Nota Integrativa, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Al riguardo si deve comunque segnalare che la verifica della recuperabilità di tali attività immateriali è un esercizio complesso i cui risultati risentono delle metodologie valutative adottate, nonché dei parametri e delle assunzioni sottostanti, che potrebbero dover essere modificati per tenere conto delle nuove informazioni o di evoluzioni non prevedibili alla data di redazione della presente Relazione. Per tale motivo, nella citata sezione delle attività immateriali viene fornita un'analisi di *sensitivity*, al fine di consentire un apprezzamento della tenuta del valore recuperabile rispetto ad ipotesi ed assunzioni alternative.

Determinazione del fair value di attività e passività finanziarie

In presenza di strumenti finanziari non quotati su mercati attivi o di strumenti illiquidi e complessi si rende necessario attivare adeguati processi valutativi caratterizzati da significativi elementi di giudizio in merito alla scelta dei modelli di valutazione e dei relativi parametri di input, che potrebbero talvolta non essere osservabili sul mercato.

Margini di soggettività esistono nella valutazione in merito all'osservabilità o meno di taluni parametri e nella conseguente classificazione in corrispondenza della triplice gerarchia di livelli di *fair value*.

Per l'informativa qualitativa e quantitativa sulla modalità di determinazione del *fair value* delle attività e delle passività finanziarie, nonché per l'analisi di sensitività del *fair value* relativa agli strumenti finanziari valutati al *fair value* e classificati nel livello 3 della gerarchia di *fair value*, si fa rinvio a quanto contenuto nella presente Nota Integrativa, Parte A.4 – "Informativa sul *fair value*".

Stima della recuperabilità delle attività fiscali per imposte anticipate

Il Gruppo presenta, tra le proprie attività patrimoniali significative, attività fiscali per imposte anticipate (DTA - *Deferred Tax Asset*) principalmente generate da differenze temporanee tra la data di iscrizione nel conto economico di determinati costi aziendali e la data nella quale i medesimi costi potranno essere dedotti, piuttosto che derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo. L'iscrizione di tali attività ed il successivo mantenimento in bilancio presuppone un giudizio di probabilità in merito al recupero delle stesse, il quale deve peraltro considerare le disposizioni normative fiscali vigenti alla data di redazione del bilancio.

Nel dettaglio, le attività per imposte anticipate che rispondono ai requisiti richiesti dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono trasformabili in crediti di imposta nell'ipotesi di rilevazione di una "perdita civilistica", di una "perdita fiscale" ai fini dell'imposta IRES e di un "valore della produzione netto negativo" ai fini dell'imposta IRAP; il loro recupero è quindi certo, in quanto prescinde dalla capacità di generare una redditività futura.

Per le residue attività fiscali non trasformabili in crediti di imposta, il giudizio sulla loro probabilità di recupero deve essere fondato su ragionevoli previsioni reddituali desumibili da piani strategici e previsionali approvati, tenendo altresì conto, per la sola imposta IRES, delle disposizioni fiscali che prevedono di riportare a nuovo le perdite fiscali, senza alcun limite temporale. Tale giudizio è supportato da un esercizio valutativo di recuperabilità (c.d. *probability test*) caratterizzato da significativi elementi di complessità, in particolar modo se riferito alle DTA sulle perdite fiscali riportabili a nuovo, la cui stessa esistenza potrebbe essere un indicatore del fatto di non poter disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti per il loro recupero. In base a quanto previsto dal principio contabile IAS 12 e dalle considerazioni formulate dall'ESMA nel documento del 15 luglio 2019, il suddetto giudizio di recuperabilità richiede un'attenta ricognizione di tutte le evidenze a supporto della probabilità di disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti, tenuto anche conto delle circostanze che hanno generato le perdite fiscali, che andrebbero ricondotte a cause ben identificate, ritenute non ripetibili in futuro su basi ricorrenti. Per tenere conto delle incertezze dello scenario macroeconomico e delle potenziali ripercussioni sulla stima dei flussi finanziari imponibili, particolarmente evidenti nel contesto della crisi Covid-19, il *probability test* è stato condotto, in linea con quanto effettuato per il bilancio 2020, con il metodo "*Risk-adjusted profit approach*", ossia scontando le previsioni sui futuri redditi imponibili sulla base di un fattore correttivo espressivo di un rischio specifico, coerente con il premio per il rischio utilizzato ai fini del test di *impairment* delle attività immateriali a vita utile indefinita, che aumenta tanto più lontano è l'orizzonte temporale della stima dei flussi reddituali imponibili.

Le previsioni sui redditi imponibili sono state sviluppate in coerenza con il Piano Industriale approvato lo scorso 4 novembre 2021.

Tenuto conto che la recuperabilità delle DTA potrebbe risultare negativamente influenzata da una revisione dei flussi finanziari assunti alla base del *probability test* - in linea con quanto suggerito dalla dottrina per gli esercizi valutativi caratterizzati da incertezza - la stima dei futuri redditi imponibili è stata condotta sulla base di un approccio multiscenario, in coerenza con le proiezioni e gli scenari utilizzati ai fini del test di *impairment* delle attività immateriali a vita utile indefinita, in precedenza illustrato a cui si fa rinvio per ulteriori dettagli.

Da ultimo, si deve segnalare che la recuperabilità di tutte le DTA potrebbe essere negativamente influenzata da modifiche nella normativa fiscale vigente, non prevedibili allo stato attuale.

Nella Sezione 11 - "Attività fiscali e passività fiscali" contenuta nella "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato" della presente Nota Integrativa viene fornita l'informativa sulla composizione delle attività per imposte anticipate, sulle verifiche condotte in merito alla loro recuperabilità, sulle analisi di *sensitivity* finalizzate a consentire un apprezzamento dell'orizzonte temporale di recupero delle stesse, in funzione di ragionevoli variazioni delle principali ipotesi ad assunzioni sottostanti.

Stima dei fondi per rischi e oneri

Le società facenti parte del Gruppo sono soggetti passivi in una vasta tipologia di cause legali e contenziosi fiscali e sono altresì esposte a numerose tipologie di passività potenziali. La complessità delle situazioni ed operazioni societarie che sono alla base dei contenziosi in essere, unitamente alle problematiche interpretative riguardanti la legislazione applicabile, richiedono significativi elementi di giudizio nella stima delle passività che potranno emergere al momento della definizione delle liti pendenti. Le difficoltà di valutazione interessano sia l'*an* sia il *quantum*, nonché i tempi di eventuale manifestazione della passività, e risultano particolarmente evidenti qualora il procedimento avviato sia nella fase iniziale e/o sia in corso la relativa istruttoria. La peculiarità dell'oggetto del contendere e la conseguente assenza di giurisprudenza riferita a vertenze paragonabili, nonché i diversi orientamenti espressi dagli organi giudicanti - sia ai vari livelli del procedimento contenzioso, sia da organi del medesimo livello a distanza di tempo - rendono difficile la valutazione delle passività potenziali, anche qualora siano disponibili le sentenze provvisorie emesse a seguito dei primi gradi di giudizio. L'esperienza storica dimostra che, in diversi casi, le decisioni assunte dai giudici nei primi gradi di giudizio sono state completamente sovvertite nei giudizi di appello o di cassazione e ciò sia a favore che a sfavore delle società del Gruppo. In tale contesto, la classificazione delle passività potenziali e la conseguente valutazione degli accantonamenti necessari sono basate su elementi di giudizio non oggettivi e che richiedono il ricorso a procedimenti di stima talvolta estremamente complessi. Non si può quindi escludere che, a seguito dell'emissione delle sentenze definitive, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri stanziati a fronte delle passività potenziali connesse alle vertenze legali e fiscali possano rivelarsi carenti od eccedenti.

Per l'informativa sulle principali posizioni di rischio del Gruppo relative a controversie legali (azioni revocatorie e cause in corso) e a controversie fiscali nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, si fa rinvio alla Sezione 10 – "Fondi per rischi ed oneri" contenuta nella "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato" della presente Nota Integrativa.

In aggiunta, lo stanziamento ai fondi rischi ed oneri potrebbe rendersi necessario a seguito degli impegni assunti dal Gruppo in occasione della cessione di partecipazioni, rami d'azienda, portafogli creditizi deteriorati e correlati accordi di *partnership*. In particolare, i suddetti impegni si sostanziano nella previsione di meccanismi di protezione e garanzia dell'investimento effettuato dalle controparti acquirenti. Tali meccanismi prevedono il riconoscimento, a favore dell'acquirente, di un indennizzo nell'ipotesi di mancato raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, piuttosto che nell'ipotesi di dichiarazioni difforme sulla bontà delle informazioni e della documentazione dei crediti rispetto a quelle fornite in sede di cessione. A fronte dei suddetti impegni si rende necessario stimare il probabile esborso di risorse finanziarie, in funzione della ragionevole evoluzione degli obiettivi commerciali, tenuto anche dell'orizzonte temporale a disposizione affinché il Gruppo possa intraprendere le azioni correttive volte ad evitare il pagamento delle penali. Per gli impegni correlati alla cessione di crediti deteriorati, la quantificazione del fondo deve invece considerare l'evoluzione attesa degli esborsi correlati ai *claims* ricevuti dagli acquirenti a fronte di presunte violazioni delle garanzie contrattuali.

Per una più dettagliata illustrazione si fa rinvio a quanto contenuto nella Sezione 10 – "Fondi per rischi ed oneri" contenuta nella Parte B – Passivo della presente Nota Integrativa.

Determinazione del fair value degli immobili

Le politiche contabili del Gruppo prevedono che il patrimonio immobiliare sia valutato al *fair value*, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile IAS 40 per gli immobili detenuti a scopo di investimento o dal principio IAS 16 – ed in particolare del criterio del valore rideterminato - per quelli funzionali utilizzati per le attività amministrative e/o commerciali. L'aggiornamento dei valori è basato su apposita perizia rilasciata da primaria società, redatta in conformità degli standard "RICS Valuation"¹.

In maggior dettaglio, per gli immobili ad uso investimento, le politiche contabili del Gruppo prevedono che l'aggiornamento del *fair value* sia condotto con frequenza annua, a meno di evidenze che rendano necessario un aggiornamento anticipato. Per gli immobili ad uso funzionale è invece possibile rideterminare il *fair value* con frequenza superiore all'anno; detta frequenza potrà dipendere dall'eventuale rilevazione di scostamenti significativi nelle quotazioni del mercato immobiliare, desunti sulla base di un'analisi di scenario, dalla rilevanza o dalle peculiarità distintive degli immobili.

Al 31 dicembre 2021 gli immobili per i quali si è proceduto ad aggiornare la valutazione al *fair value* - anche in funzione degli eventuali prezzi di vendita pattuiti, risultanti dalle delibere degli Organi e/o delle funzioni aziendali facoltizzati alla cessione - rappresentano più del 90% del patrimonio immobiliare complessivo del Gruppo. Gli immobili per i quali non è stata richiesta una nuova perizia sono quelli ad uso strumentale di importo unitario inferiore a 5 milioni, che nel complesso esprimono un valore di bilancio al 31 dicembre 2021 pari a circa 200 milioni.

Per il suddetto perimetro, l'aggiornamento del *fair value* è determinato attraverso il ricorso ad apposite perizie predisposte da esperti qualificati ed indipendenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal principio IFRS 13 per la misurazione del *fair value*. Nell'ambito di un ventaglio di possibili approcci valutativi, consentiti dal citato principio, la selezione di una determinata metodologia valutativa, così come la selezione di determinati parametri e/o assunzioni di stima, possono influenzare, in modo significativo, la determinazione del *fair value*, tenuto anche conto delle specificità e delle caratteristiche distintive dell'oggetto da valutare.

Tra le assunzioni significative ai fini della misurazione del *fair value* vi è la valutazione su quale sia il massimo e migliore utilizzo degli immobili. A tal riguardo, la valutazione al *fair value* degli immobili strumentali ha assunto a riferimento una continuità del loro utilizzo da parte del Gruppo in un prevedibile futuro, in quanto strettamente funzionali alle attività commerciali ed amministrative.

Margini di soggettività esistono inoltre nell'individuazione del perimetro degli immobili ad uso strumentale per i quali si ritiene necessario aggiornare le perizie, in funzione della capacità di cogliere eventuali significativi scostamenti di valore nelle quotazioni del mercato immobiliare che rendano opportuna la richiesta di una valutazione aggiornata.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può escludere che l'utilizzo di metodologie o parametri di stima differenti - influenzati dalle previsioni relative agli scenari di riferimento del mercato immobiliare rilevante per il Gruppo, anche in conseguenza delle ripercussioni della pandemia in corso - possa condurre a valutazioni differenti rispetto a quelle effettuate per il bilancio 2021, con conseguenti impatti negativi sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo.

Ai fini del bilancio 2021, nella selezione dei parametri e delle assunzioni di stima si sono considerati i nuovi elementi informativi acquisiti nell'ambito delle interlocuzioni con la BCE, in relazione all'ispezione relativa al rischio di credito e di controparte delle esposizioni CRE, sebbene alla data della presente Relazione finanziaria non sia pervenuto alcun "draft report" contenente le preliminari osservazioni formulate dal citato Organo di Vigilanza. Tra i nuovi elementi informativi si sono considerati, in particolare, gli effetti negativi del Covid-19 su alcune particolari categorie di immobili, con l'intento di formulare la migliore stima possibile del *fair value*, seppur la stessa continua ad essere caratterizzata da significativi margini di soggettività tenuto conto delle specificità dell'oggetto di valutazione.

Non è quindi possibile escludere che, ad esito finale delle attività di verifica dell'Organo di Vigilanza, con il rilascio delle cosiddette "Decision" o "Final follow-up letter", possano emergere nuovi elementi informativi, non noti alla data di redazione della presente Relazione, da considerare ai fini della misurazione del *fair value* del patrimonio immobiliare del Gruppo.

Per ulteriori dettagli sulla suddetta ispezione si fa rinvio a quanto illustrato nel precedente paragrafo "Determinazione dell'*impairment* dei crediti erogati iscritti nell'attivo patrimoniale".

¹ Standard contenuti nel documento "RICS Valuation – Global Standard" della Royal Institution of Chartered Surveyors del Regno Unito (anche detto "Red Book").

Per ulteriori dettagli sulla composizione e movimentazione del patrimonio immobiliare si va rinvio alle sezioni "Attività materiali – Voce 90", "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate – Voce 120 dell'attivo e voce 70 del passivo" contenute nella "Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato" della presente Nota Integrativa; per l'informativa sulla modalità di determinazione del *fair value* si fa invece rinvio a quanto contenuto nella successiva Parte A.4 – "Informativa sul *fair value*".

Stima delle obbligazioni relative ai benefici a favore dei dipendenti

La determinazione delle passività associate ai benefici a favore dei dipendenti, con particolare riferimento ai piani a benefici definiti ed ai benefici a lungo termine, implica un certo grado di complessità; le risultanze delle valutazioni dipendono, in larga misura, dalle ipotesi attuariali utilizzate di natura sia demografica (quali tassi di mortalità e di *turnover* dei dipendenti) sia finanziaria (quali tassi di attualizzazione e tassi di inflazione). Risulta pertanto fondamentale il giudizio espresso dal *management* nella selezione delle basi tecniche più opportune per la valutazione della fattispecie, che risulta influenzato dal contesto socio-economico in cui il Gruppo si trova ad operare, nonché dall'andamento dei mercati finanziari. L'illustrazione delle principali ipotesi attuariali, unitamente all'analisi di sensitività delle passività rispetto alle ipotesi attuariali ritenute più significative, è fornita nelle sezioni 9 e 10 del passivo, contenute nella Parte B della presente Nota Integrativa, rispettivamente per il fondo di trattamento di fine rapporto e per i fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti.

§§§

L'elenco dei processi valutativi sopra indicati viene fornito al solo fine di consentire al lettore una migliore comprensione delle principali aree di incertezza, ma non è inteso in alcun modo a suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, possano essere più appropriate.

Ad ogni modo, come in precedenza illustrato, al fine di consentire un apprezzamento degli effetti sul bilancio correlati ai suddetti fattori di incertezza, ampliati dalla pandemia Covid-19 in atto, nella presente Relazione Finanziaria, per le principali voci di bilancio soggette a stima (recuperabilità delle attività immateriali a vita utile indefinita, recuperabilità delle attività per imposte anticipate, perdite attese su esposizioni non deteriorate, *fair value* degli strumenti finanziari di livello 3, obbligazioni relative ai benefici definiti a favore dei dipendenti) viene fornita, nelle specifiche sezioni di Nota Integrativa, l'informativa delle principali ipotesi ed assunzioni utilizzate nella stima, nonché un'analisi di sensitività rispetto ad ipotesi alternative.

Dichiarazione di continuità aziendale

Con riferimento a quanto richiesto da Banca d'Italia, Consob e Isvap nel Documento Congiunto n.4 del 3 marzo 2010, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale: gli Amministratori non ritengono, infatti, siano emersi rischi ed incertezze tali da far sorgere dubbi riguardo alla continuità aziendale. Gli Amministratori hanno considerato che il Gruppo abbia la ragionevole aspettativa di continuare ad operare in un futuro prevedibile; pertanto il bilancio consolidato è stato redatto in ottica di continuità aziendale.

Ai fini dell'espressione del suddetto giudizio, gli Amministratori hanno peraltro valutato gli effetti conseguenti alla pandemia sanitaria, tuttora in corso, che ragionevolmente potrà comportare ricadute negative sui futuri risultati aziendali; tuttavia, detti effetti sono ritenuti tali da non indurre incertezze sul punto della continuità aziendale, tenuto anche conto della solidità, attuale e prospettica, nella struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per l'informativa sui rischi e sui relativi presidi del Gruppo si fa rinvio a quanto contenuto nella "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota Integrativa, nonché nell'ambito della Relazione sulla gestione del Gruppo.

Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento

(A) Società controllate

Il bilancio consolidato comprende le risultanze patrimoniali ed economiche della Capogruppo Banco BPM S.p.A. e delle sue entità controllate dirette e indirette, incluse le entità strutturate, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile IFRS 10. In base al citato principio, il requisito del controllo è alla base del consolidamento di tutti i tipi di entità, incluse le entità strutturate, e si realizza qualora siano contemporaneamente presenti i seguenti tre requisiti in capo all'investitore:

- potere di decisione sulle attività rilevanti dell'entità;
- esposizioni, o diritti, ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità;
- capacità di esercitare il proprio potere per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti, per effetto del suo rapporto con l'entità (collegamento tra potere e rendimenti).

Più in dettaglio, l'IFRS 10 stabilisce che, per detenere il controllo, l'investitore debba avere la capacità di dirigere le attività rilevanti dell'entità, per effetto di un diritto giuridico o per una mera situazione di fatto, ed essere altresì esposto alla variabilità dei risultati che derivano da tale potere.

Alla luce dei riferimenti normativi sopra illustrati, il Gruppo deve pertanto consolidare tutti i tipi di entità qualora siano soddisfatti tutti e tre i requisiti del controllo.

Generalmente, quando un'entità è diretta per il tramite dei diritti di voto, il controllo deriva dalla detenzione di più della metà di tali diritti.

Negli altri casi, la determinazione dell'area di consolidamento richiede di considerare tutti i fattori e le circostanze che conferiscono all'investitore la capacità pratica di condurre unilateralmente le attività rilevanti dell'entità (controllo di fatto). A tal fine risulta necessario considerare un insieme di fattori, quali, a mero titolo di esempio:

- lo scopo ed il disegno dell'entità;
- l'individuazione delle attività rilevanti e di come sono gestite;
- qualsiasi diritto detenuto tramite accordi contrattuali che attribuiscono il potere di governare le attività rilevanti, quali il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità, il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell'organo deliberativo o il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dell'organo con funzioni deliberative;
- eventuali diritti di voto potenziali esercitabili e considerati sostanziali;
- coinvolgimento nell'entità nel ruolo di agente o di principale;
- la natura e la dispersione di eventuali diritti detenuti da altri investitori.

Di seguito si forniscono considerazioni di maggiore dettaglio sul perimetro delle entità controllate in via esclusiva al 31 dicembre 2021, separatamente tra le società governate attraverso diritti di voto e le entità strutturate.

Società governate mediante diritti di voto

Con riferimento alla situazione del Gruppo esistente al 31 dicembre 2021, sono considerate controllate in via esclusiva tutte le società di cui si detiene la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, in quanto non sono state individuate evidenze che altri investitori abbiano la capacità pratica di dirigere le attività rilevanti.

Per le società di cui si possiede la metà o una quota inferiore dei diritti di voto, al 31 dicembre 2021 non è stato individuato alcun accordo, clausola statutaria, situazione in grado di attribuire al Gruppo la capacità pratica di governare unilateralmente le attività rilevanti.

Al fine di corroborare il predetto giudizio, di seguito si fornisce una breve disamina delle analisi svolte sulla partecipazione detenuta nella società Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche Bipiemme Vita), in misura pari al 19% del capitale sociale, e sulla sua controllata Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Bipiemme Assicurazioni), in virtù dei diritti di voto potenziali conseguenti alla detenzione di opzioni di acquisto sulla restante quota dell'81% del capitale sociale detenuta da Covéa.

Verifica dei requisiti per il controllo ex IFRS 10 su Bipiemme Vita

In data 25 giugno 2021 sono stati sottoscritti tra Banco BPM e il Gruppo Covéa gli accordi modificativi della *partnership* nel settore della bancassicurazione riferiti alle *joint venture* Bipiemme Vita, detenuta per il 19% da Banco BPM e per il restante l'81% da Covéa, e Bipiemme Assicurazioni, interamente detenuta da Bipiemme Vita.

Tali accordi prevedono, *inter alia*, il riconoscimento a favore di Banco BPM di un'opzione incondizionata di acquisto dell'81% del capitale di Bipiemme Vita, esercitabile in qualunque momento nel periodo compreso tra l'8 settembre 2021 ed il 31 dicembre 2023. Il prezzo di esercizio è pari all'81% del capitale regolamentare *Unrestricted T1* di Bipiemme Vita al 30 giugno 2021, maggiorato di una componente di remunerazione del capitale assorbito dalla detenzione della partecipazione per Covéa - convenzionalmente pari al 140% del *Solvency Capital Requirement* al 30 giugno 2021 - diminuito degli eventuali dividendi incassati, e maggiorato degli eventuali aumenti di capitale di Bipiemme Vita eseguiti fino alla data di trasferimento della partecipazione.

In caso di mancato esercizio della suddetta opzione, la *partnership* potrà proseguire fino alla fine del 2028, salvo l'esercizio di opzioni *put* e *call* riconosciute rispettivamente a Covéa e a Banco BPM in determinate finestre temporali.

Ad ogni modo, il perfezionamento dell'acquisto da parte di Banco BPM della partecipazione detenuta da Covéa in Bipiemme Vita, conseguente all'esercizio delle suddette opzioni, sarà subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità (IVASS).

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'opzione di acquisto detenuta da Banco BPM sull'81% di Bipiemme Vita, esercitabile tra l'8 settembre 2021 ed il 31 dicembre 2023, rappresenta un diritto di voto potenziale, in quanto attribuisce il diritto di ottenere diritti di voto su un investitore. Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2021, si è reso quindi necessario valutare se la detenzione dei suddetti diritti di voto potenziali sia tale da configurare una situazione di controllo di Banco BPM nei confronti di Bipiemme Vita, ai sensi della disciplina prevista dal principio contabile IFRS 10.

Ad esito delle analisi svolte, anche mediante il supporto di un parere di primario professionista, si può ragionevolmente affermare che, al 31 dicembre 2021, non vi siano elementi univoci e determinati tali per sostenere che l'opzione di acquisto incorpori un diritto potenziale rilevante ai fini dell'esistenza del controllo. A tale data, infatti, si ritiene sussistano barriere di tipo regolamentare di natura sostanziale, oltre che significativi profili di incertezza relativi alla puntuale valutazione, nella prospettiva della Banca, della convenienza economica ad esercitare l'opzione medesima. In maggior dettaglio, nel caso di specie, si è ritenuto che l'acquisizione dell'autorizzazione dell'IVASS non costituisca un passaggio meramente formale, ma presenti profili di sostanzialità tali da integrare una barriera al libero ed attuale esercizio dei diritti di voto, costituendo quindi, ai sensi dell'IFRS 10, un'evidenza di assenza di abilità pratica all'esercizio del controllo. Alla data del 31 dicembre 2021, così come alla data di redazione della presente Relazione finanziaria annuale, non solo tale autorizzazione non è stata ancora concessa a Banco BPM, ma il Gruppo non ha ancora nemmeno provveduto ad avanzare la relativa istanza nei confronti della suddetta Autorità di Vigilanza, in quanto non ha ancora posto in essere tutti i necessari adempimenti finalizzati ad assumere una decisione in merito all'esercizio dell'opzione.

Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2021 le partecipazioni detenute in Bipiemme Vita e, indirettamente per il tramite di quest'ultima, in Bipiemme Assicurazioni continuano conseguentemente ad essere classificate come partecipazioni di collegamento valutate con il metodo del patrimonio netto, secondo la disciplina stabilita dal principio contabile IAS 28.

Entità strutturate consolidate

Il controllo delle entità strutturate, ossia delle entità per le quali i diritti di voto non sono considerati rilevanti per stabilire il controllo, è ritenuto esistere laddove il Gruppo disponga dei diritti contrattuali di gestire le attività rilevanti dell'entità e risulti esposto ai rendimenti variabili delle stesse.

Su tali basi, le entità strutturate che hanno comportato la necessità di un consolidamento ai fini del bilancio al 31 dicembre 2021 sono rappresentate da talune Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo. Per tali veicoli, gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'identificazione del controllo e del conseguente consolidamento sono rappresentati da:

- lo scopo di tali veicoli;
- l'esposizione ai risultati dell'operazione;
- la capacità di strutturare le operazioni e di dirigere le attività rilevanti e assumere le decisioni critiche per mezzo di contratti di *servicing*;
- l'abilità di disporre della loro liquidazione.

Per le entità strutturate rappresentate dai fondi comuni di investimento e assimilabili, si ritiene che il Gruppo agisca in veste di "principale", e quindi controlli il fondo, con conseguente consolidamento dello stesso, qualora in capo al Gruppo siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- abbia il potere di dirigere le attività rilevanti, qualora:

- agisca come gestore del fondo e non sussistano diritti sostanziali di destituzione da parte di altri investitori; o
- abbia un diritto sostanziale di rimuovere il gestore del fondo (esterno al Gruppo) senza giusta causa o per cause imputabili alle performance dei fondi; o
- la governance del fondo sia tale da consentire al Gruppo di governare in modo sostanziale le attività rilevanti;
- abbia un'esposizione significativa ai rendimenti variabili del fondo, attraverso la detenzione diretta di quote ritenute significative, in aggiunta a qualsiasi altra forma di esposizione correlata ai risultati economici del fondo;
- sia in grado di influenzare tali rendimenti attraverso l'esercizio del potere, qualora:
 - sia il gestore del fondo;
 - abbia un diritto sostanziale di rimozione del gestore del fondo (esterno al Gruppo);
 - abbia un diritto di partecipare ai Comitati del fondo, tali da attribuire al Gruppo la capacità giuridica e/o pratica di controllare le attività svolte dal gestore.

Al 31 dicembre 2021, le analisi svolte sugli investimenti detenuti dal Gruppo in fondi comuni di investimento e assimilabili hanno portato ad escludere l'esistenza di un controllo sugli stessi; nessun fondo risulta pertanto incluso nell'area di consolidamento.

Metodo di consolidamento integrale

Le entità controllate sono oggetto di consolidamento a partire dalla data in cui il Gruppo acquisisce il controllo, secondo il metodo dell'acquisto ("*purchase method*"), e cessano di essere consolidate dal momento in cui viene a mancare una situazione di controllo, come descritto nel paragrafo "16- Altre informazioni, Aggregazioni aziendali, avviamento e modifiche interessenze azionarie" contenuto nella successiva sezione "A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio" a cui si fa rinvio.

Il consolidamento integrale consiste nell'acquisizione "linea per linea" degli aggregati di stato patrimoniale e di conto economico delle entità controllate. Ai fini del consolidamento, il valore contabile delle interessenze partecipative detenute dalla Capogruppo o dalle altre società del Gruppo è eliminato, a fronte dell'assunzione delle attività e delle passività delle partecipate, in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo e della quota di spettanza di terzi, tenuto altresì conto dell'allocazione del costo in sede di acquisizione del controllo (cosiddetto "*Purchase Price Allocation*").

Per le entità controllate, la quota di terzi relativa al patrimonio, al risultato dell'esercizio e alla redditività complessiva è oggetto di rappresentazione separata nei rispettivi schemi di bilancio consolidato (rispettivamente nelle voci: "190. Patrimonio di pertinenza di terzi", "340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi", "190. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi").

Al riguardo si precisa che nessun effetto sul patrimonio, sul risultato economico e sulla redditività complessiva di pertinenza di terzi è conseguente al consolidamento dei patrimoni separati detenuti dalle società veicolo delle cartolarizzazioni originate dal Gruppo, non oggetto di "*derecognition*" nei bilanci separati delle banche del Gruppo cedenti. Per l'illustrazione degli effetti del consolidamento di tali patrimoni si fa rinvio a quanto descritto nella successiva parte "A.2. Parte relativa alle principali voci di bilancio", paragrafo "16 - Altre informazioni, Cartolarizzazioni – cancellazione dal bilancio delle attività finanziarie cedute".

I costi e i ricavi dell'entità controllata sono inclusi nel consolidato a partire dalla data di acquisizione del controllo. I costi e i ricavi di una controllata ceduta sono inclusi nel conto economico fino alla data di cessione; la differenza tra il corrispettivo della cessione ed il valore contabile delle attività nette della stessa è oggetto di rilevazione nella voce di conto economico "280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti". In presenza di una cessione parziale dell'entità controllata, che non determina la perdita di controllo, la differenza tra il corrispettivo della cessione ed il relativo valore contabile viene rilevata in contropartita del patrimonio netto.

Le attività, le passività, le operazioni fuori bilancio, i proventi e gli oneri relativi a transazioni intercorse tra imprese consolidate vengono integralmente eliminati.

La situazione patrimoniale - finanziaria e il risultato economico delle società consolidate la cui moneta di conto è diversa dall'euro vengono convertiti sulla base delle seguenti regole:

- le attività e le passività patrimoniali vengono convertite al tasso di cambio di fine periodo;
- i ricavi e i costi di conto economico vengono convertiti ai tassi di cambio medi del periodo.

Tutte le differenze di cambio derivanti dalla conversione vengono rilevate in una specifica riserva da valutazione del patrimonio netto. La suddetta riserva viene eliminata con contestuale addebito/accredito a conto economico al momento dell'eventuale cessione della partecipazione. Le variazioni di valore della riserva da valutazione per differenze di cambio figurano nel Prospetto della redditività complessiva.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, tutte le società controllate in via esclusiva hanno predisposto una situazione patrimoniale ed economica redatta in conformità ai principi contabili del Gruppo.

Le partecipazioni in via di dismissione sono trattate in conformità al principio contabile internazionale di riferimento IFRS 5, che disciplina il trattamento delle attività non correnti destinate alla vendita. In tal caso, le attività e le passività in via di dismissione vengono ricondotte nelle voci di stato patrimoniale "120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" e "70. Passività associate ad attività in via di dismissione".

Qualora la dismissione in corso dell'investimento partecipativo sia configurabile quale attività operativa cessata (cosiddetta "*discontinued operations*" ai sensi dell'IFRS 5), i relativi proventi ed oneri sono esposti nel conto economico, al netto dell'effetto fiscale, nella voce "320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte". Diversamente, il contributo della partecipata è esposto nel conto economico "linea per linea". Per ulteriori dettagli si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo "8 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" contenuto nella successiva sezione "A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio".

Nel caso in cui il *fair value* delle attività e delle passività in via di dismissione, al netto dei costi di vendita, dovesse risultare inferiore al valore di carico, si procede ad effettuare una rettifica di valore da imputare a conto economico.

(B) Partecipazioni in imprese controllate in modo congiunto e sottoposte a influenza notevole

Sono considerate società collegate, cioè sottoposte a influenza notevole, le società non controllate in cui si esercita un'influenza significativa. Si presume che la società eserciti un'influenza significativa in tutti i casi in cui detiene il 20% o una quota superiore dei diritti di voto e, indipendentemente dalla quota posseduta, qualora sussista il potere di partecipare alle decisioni gestionali e finanziarie delle partecipate, in virtù di particolari legami giuridici, quali patti parasociali, aventi la finalità per i partecipanti al patto di assicurare la rappresentatività negli organi di gestione e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo della gestione, senza tuttavia averne il controllo.

Le partecipazioni in imprese controllate in modo congiunto e sottoposte a influenza notevole vengono valutate in base al metodo del patrimonio netto, sulla base dei più recenti bilanci disponibili della società collegata/sottoposta a controllo congiunto, opportunamente rettificati per tenere conto di eventuali eventi o transazioni significative; per l'illustrazione dei criteri di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione si fa rinvio alla successiva parte "A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio" – "5. Partecipazioni".

Al riguardo si deve evidenziare che per la partecipazione detenuta nella società quotata Anima Holding, valutata con il metodo del patrimonio netto a partire dal 1° aprile 2020 a seguito dell'acquisizione dell'influenza notevole, il contributo al conto economico consolidato dell'esercizio 2021 non comprende il risultato economico realizzato dalla partecipata nel quarto trimestre 2021, mentre comprende il risultato economico di pertinenza conseguito dalla partecipata nell'ultimo trimestre 2020, pari a 9,8 milioni. Ciò dipende dal fatto che Anima Holding ha approvato il proprio progetto di bilancio 2020 ed approverà quello del 2021 successivamente all'approvazione dei risultati da parte del Gruppo Banco BPM.

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva

Nella seguente tabella sono elencate le partecipazioni in società controllate in via esclusiva. Per le informazioni sui rapporti partecipativi in imprese sottoposte a controllo congiunto e ad influenza notevole da parte del Gruppo Banco BPM si fa rinvio alla "Sezione 7 – Partecipazioni", contenuta nella Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale consolidato della presente Nota Integrativa.

Denominazioni imprese	Sede operativa	Sede legale	Tipo di rapporto (1)	Rapporto di partecipazione		Disponib. voti % (2)
				Impresa partecipante	Quota %	
Banco BPM S.p.A.	Verona	Milano		Capogruppo		
1. Agriurbe S.r.l. in liquidazione Capitale sociale euro 10.000,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
2. Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Capitale sociale euro 121.163.538,96	Milano	Milano	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
3. Aletti Fiduciaria S.p.A. Capitale sociale euro 1.040.000,00	Milano	Milano	1	Banca Aletti & C.	100,000%	100,000%
4. Banca Akros S.p.A. Capitale sociale euro 39.433.803,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
5. Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Capitale sociale chf 35.000.000	CH - Lugano	CH - Lugano	1	Banca Aletti & C.	100,000%	100,000%
6. Bipielle Bank (Suisse) S.A. in liquidazione Capitale sociale chf 25.000.000	CH - Lugano	CH - Lugano	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
7. Bipielle Real Estate S.p.A. Capitale sociale euro 298.418.385,78	Lodi	Lodi	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
8. BPM Covered Bond S.r.l. Capitale sociale euro 10.000,00	Roma	Roma	1	Banco BPM	80,000%	80,000%
9. BPM Covered Bond 2 S.r.l. Capitale sociale euro 10.000,00	Roma	Roma	1	Banco BPM	80,000%	80,000%
10. BRF Property S.p.A. Capitale sociale euro 2.000.000,00	Parma	Parma	1	Banco BPM	65,428%	65,428%
11. BP Covered Bond S.r.l. Capitale sociale euro 10.000,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	60,000%	60,000%
12. BP Trading Immobiliare S.r.l. in liquidazione Capitale sociale euro 4.070.000,00	Lodi	Lodi	1	Bipielle Real Estate	100,000%	100,000%
13. Consorzio AT01 Capitale sociale euro 100.000,00	Lodi	Lodi	1	Bipielle Real Estate	95,000%	95,000%
14. Ge.Se.So. S.r.l. Capitale sociale euro 10.329,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	100,000%	100,000%
15. Lido dei Coralli S.r.l. Capitale sociale euro 10.000,00	Sassari	Sassari	1	Bipielle Real Estate	100,000%	100,000%
16. Oaklins Italy S.r.l. Capitale sociale euro 109.000,00	Milano	Milano	1	Banca Akros	100,000%	100,000%
17. Partecipazioni Italiane S.p.A. in liquidazione Capitale sociale euro 350.000,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	99,966%	100,000%
18. P.M.G. S.r.l. in liquidazione Capitale sociale euro 52.000,00	Milano	Milano	1	Banco BPM	84,000%	84,000%
19. Release S.p.A. Capitale sociale euro 595.829.901,44	Milano	Milano	1	Banco BPM	99,907%	99,907%
20. Sagim S.r.l. Società Agricola Capitale sociale euro 7.746.853,00	Asciano (SI)	Asciano (SI)	1	Agriurbe	100,000%	100,000%
21. Sirio Immobiliare S.r.l. Capitale sociale euro 10.000,00	Lodi	Lodi	1	Bipielle Real Estate	100,000%	100,000%
22. Tecmarket Servizi S.p.A. Capitale sociale euro 983.880,00	Verona	Verona	1	Banco BPM	100,000%	100,000%

Denominazioni imprese	Sede operativa	Sede legale	Tipo di rapporto (1)	Rapporto di partecipazione		Disponib. voti % (2)
				Impresa partecipante	Quota %	
23. Terme Ioniche S.r.l. Capitale sociale euro 1.157.190,00	Cosenza	Lodi	1	Bipielle Real Estate	100,000%	100,000%
24. Terme Ioniche Società Agricola S.r.l. Capitale sociale euro 100.000,00	Cosenza	Cosenza	1	Bipielle Real Estate	100,000%	100,000%
25. BP Mortgages S.r.l. (*) Capitale sociale euro 10.000,00	Milano	Milano	4	-	0,000%	
26. BPL Mortgages S.r.l. (*) Capitale sociale euro 12.000,00	Conegliano V. (TV)	Conegliano V. (TV)	4	-	0,000%	
27. ProFamily SPV S.r.l. (*) Capitale sociale euro 10.000,00	Conegliano V. (TV)	Conegliano V. (TV)	4	-	0,000%	

(1) Tipo di rapporto:

1 = maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria

4 = altre forme di controllo

(2) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali

(*) Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo.

Variazioni dell'area di consolidamento

Le variazioni nel perimetro di consolidamento rispetto alla situazione al 31 dicembre 2020 sono riportate nelle tabelle seguenti:

Società consolidate integralmente	
Società entrata per operazione di acquisizione	
Oaklins Italy S.r.l.	100,00%
Società uscite per operazioni di cessione	
Immobiliare Marinai d'Italia S.r.l. (in liquidazione)	100,00%
Perca S.r.l.	100,00%
Meleti S.r.l.	100,00%
Società uscite per chiusura operazioni di liquidazione/cartolarizzazione	
FIN.E.R.T. S.p.A. (in liquidazione)	80,00%
Milano Leasing S.p.A. (in liquidazione)	99,99%
Italfinance Securitisation Vehicle S.r.l.	9,90%
Società uscite per operazioni di fusione	
Società incorporata	Società incorporante
ProFamily S.p.A.	Banco BPM S.p.A.

Si segnala che nel mese di gennaio 2021 Banco BPM ha acquisito il controllo totalitario della partecipata Release, mediante l'acquisto da BPER Banca S.p.A. di n. 39.923.532 azioni ordinarie della controllata. Come illustrato nella sezione dedicata agli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio, la società è stata incorporata nella Capogruppo con decorrenza 21 febbraio 2022. Si evidenzia inoltre che dal 1° gennaio 2022 ha avuto efficacia anche la fusione per incorporazione della controllata Bipielle Real Estate nella Capogruppo.

Inoltre, a decorrere dal mese di ottobre, le collegate Arcene Immobili S.r.l. in liquidazione e Arcene Infra S.r.l. in liquidazione vengono escluse dal comparto delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto a seguito dell'avvio della procedura fallimentare.

Infine si ricorda che nel corso dell'esercizio la collegata CF Liberty Servicing S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Gardant Liberty Servicing S.p.A..

Per maggiori dettagli sulle descritte operazioni si rinvia alla sezione dedicata ai fatti di rilievo dell'esercizio della Relazione sulla gestione e, per quanto riguarda l'acquisizione della società Oaklins Italy S.r.l., alla parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda della presente Nota integrativa.

2. Valutazioni e assunzioni significative per determinare l'area di consolidamento

Nell'ambito delle società controllate integralmente l'inclusione nel perimetro del Gruppo è legata al concetto della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, senza casi di esclusione in presenza di controllo di diritto.

Le uniche eccezioni sono quelle delle società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione dove, come precedentemente illustrato, pur in assenza di interessenze partecipative dirette, il Gruppo dispone dei diritti contrattuali a gestire le attività rilevanti dell'entità ed è esposto ai rendimenti variabili delle stesse.

Al 31 dicembre 2021 non esistono interessenze di terzi in società controllate ritenute significative per il Gruppo, sia individualmente sia nel loro complesso, come evidenziato anche nella tabella della "Sezione 14 – Patrimonio di pertinenza di terzi" contenuta nella Parte B del passivo della presente nota integrativa; lo stesso dicasi per il bilancio al 31 dicembre 2020.

3. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative

3.1 Interessenze di terzi, disponibilità dei voti dei terzi e dividendi distribuiti ai terzi

Non si riporta alcuna informativa, per i motivi sopra illustrati.

3.2 Partecipazioni con interessenze di terzi significative, informazioni contabili

Non si riporta alcuna informativa, per i motivi sopra illustrati.

4. Restrizioni significative

Al 31 dicembre 2021, non esistono vincoli o restrizioni giuridiche o sostanziali in grado di ostacolare il rapido trasferimento di risorse patrimoniali all'interno del Gruppo. Gli unici vincoli sono quelli riconducibili alla normativa regolamentare, che può richiedere il mantenimento di un ammontare minimo di fondi propri, o alle disposizioni del codice civile sugli utili e riserve distribuibili.

Si precisa inoltre che non esistono diritti protettivi detenuti dalle minoranze in grado di limitare la capacità del Gruppo di accedere o di trasferire le attività tra le società del Gruppo o di regolare le passività del Gruppo, anche in relazione al fatto che non esistono società controllate con interessenze di terzi significative, come esposto nel precedente paragrafo.

5. Altre informazioni

Tutte le società controllate predispongono un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, pari alla data di chiusura del bilancio consolidato (e del bilancio separato della Capogruppo).

Sezione 4 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Di seguito vengono evidenziati gli eventi significativi intervenuti nel periodo compreso tra la data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2021) e la data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (1° marzo 2022), interamente riconducibili alla fattispecie dei "non adjusting events" ai sensi del principio contabile IAS 10, ossia agli eventi che non comportano alcuna rettifica dei saldi in bilancio, in quanto espressione di situazioni sorte successivamente alla data di riferimento del bilancio.

Emissione di nuovo prestito subordinato

Nel mese di gennaio 2022 Banco BPM ha concluso una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza per un ammontare pari a 400 milioni.

Il titolo paga una cedola fissa del 3,375% per i primi 5 anni; qualora non venisse esercitata l'opzione di rimborso anticipato, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni, aumentato di uno spread pari a 340 bps.

L'obbligazione, destinata a investitori istituzionali, si inserisce nel Programma Euro Medium Term Notes del Gruppo e contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della banca.

Chiusura liquidazione società controllate

Come illustrato nella sezione dedicata ai fatti di rilievo dell'esercizio contenuta nella Relazione sulla gestione, in data 16 febbraio 2022 la controllata BP Trading Immobiliare S.r.l., che aveva deliberato lo scioglimento anticipato e l'avvio della liquidazione volontaria dal 1° novembre 2021, è stata cancellata dal competente Registro delle Imprese. La società in oggetto, pertanto, viene espunta dal perimetro del Gruppo Bancario Banco BPM.

Fusione di società controllate

Come illustrato nella sezione dedicata ai fatti di rilievo dell'esercizio contenuta nella Relazione sulla gestione, con decorrenza 1° gennaio 2022 ha avuto efficacia l'incorporazione di Bipielle Real Estate S.p.A. nella Capogruppo.

Inoltre, in data 10 febbraio 2022 è stato sottoscritto l'atto di fusione di Release S.p.A. in Banco BPM; l'operazione ha decorrenza giuridica dal 21 febbraio 2022, a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali decorrono dal 1° gennaio 2022.

Le descritte operazioni sono avvenute senza rapporto di cambio né conguaglio in denaro e non hanno comportato alcun aumento di capitale dell'incorporante Banco BPM.

Comunicati dalla BCE i requisiti patrimoniali per il 2022

In data 2 febbraio 2022 la Banca Centrale Europea (BCE) ha comunicato al Banco BPM la notifica della decisione prudenziale (SREP *decision*) contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale.

Pertanto, tenendo conto anche della riserva di capitale anticiclica al 31 dicembre 2021 per le esposizioni nei confronti dei paesi nei quali il Gruppo opera, pari allo 0,003%, e mantenendo fermo al 2,25% il requisito da sommare ai requisiti patrimoniali minimi, i requisiti minimi che Banco BPM è tenuto a rispettare per il 2022 sia livello *phase-in* che *fully phased*, fino a nuova comunicazione, sono i seguenti¹:

- CET1 ratio: 8,519%;
- Tier 1 ratio: 10,441%;
- Total Capital ratio: 13,003%.

Si conferma pertanto la piena solidità patrimoniale del Gruppo Banco BPM che, al 31 dicembre 2021 supera ampiamente tali requisiti prudenziali, sia assumendo a riferimento i coefficienti effettivi calcolati in conformità ai criteri transitori in vigore per il 2021 (*phased-in*) sia considerando i coefficienti patrimoniali calcolati in base ai criteri in vigore a regime (*fully phased*).

Avvio del programma di acquisto di azioni proprie

In esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A. del 15 aprile 2021, che aveva approvato, tra l'altro, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei

¹ Tali requisiti sono così determinati:

- il requisito minimo di Pillar I pari all'8% (di cui 4,5% di CET1, 1,5% in termini di AT1 e 2% in termini di AT2);
- il requisito di P2R comunicato da BCE pari al 2,25% da soddisfare con CET1 per il 56,25% e per il 75% con TIER1;
- la riserva di conservazione del capitale pari al 2,50% da soddisfare interamente con CET1;
- la riserva O-SII buffer pari allo 0,25% da soddisfare interamente con CET1;
- la riserva di capitale anticiclica allo 0,003% da soddisfare interamente con CET1 capital.

piani di compensi basati su azioni, nel febbraio 2022 la Capogruppo ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie a sostegno dei piani di incentivazione del personale di breve e lungo termine in essere.

La durata del programma, che ha ottenuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, è stata individuata nel periodo 15 febbraio – 28 febbraio 2022. Il controvalore massimo complessivo è stato stabilito pari a 16 milioni, a sostegno di tutti i piani in essere relativi sia all'incentivazione annuale (per gli esercizi dal 2015 al 2021), sia ai piani di incentivazione di lungo termine 2017/2019 e 2021/2023.

Le operazioni di acquisto, effettuate sul mercato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, si sono concluse in data 24 febbraio 2022 e hanno avuto ad oggetto n. 4.582.640 azioni ordinarie Banco BPM per un controvalore di 16 milioni.

La guerra Russia – Ucraina

Come illustrato nel paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione" contenuto nella Relazione sulla gestione, il 24 febbraio 2022 la Russia ha annunciato un'operazione militare nel Donbass che ha dato inizio ad un'invasione dell'Ucraina.

L'aggressione russa è stata immediatamente oggetto della ferma condanna sia da parte dell'Unione Europea che da parte degli Stati Uniti e di tutti i paesi membri della NATO. Alla condanna ha fatto seguito l'approvazione di un'ampia gamma di sanzioni nei confronti della Russia, tra le quali il blocco delle esportazioni di tecnologia, il divieto di fare affari con le aziende statali russe, le aziende strategiche e quelle produttrici di gas e petrolio, nonché il blocco del sistema SWIFT per le banche russe.

Le sanzioni hanno generato una immediata crisi del sistema finanziario russo che ha trovato manifestazione in una rapida e pesante perdita di valore del rublo, nel declassamento del rating sovrano, nella configurazione di seri rischi di fallimento per le banche russe e nel crollo delle quotazioni dei titoli emessi da società russe.

Gli effetti delle sanzioni sono destinati tuttavia a colpire anche i paesi occidentali che le hanno decise e le prospettive macroeconomiche sono oggi molto incerte in quanto l'influenza su di esse degli eventi più sopra descritti dipenderà in larga parte dalla imprevedibile durata ed esito del conflitto in corso.

Si prefigurano oggi ipotesi di una minore crescita economica in Europa e in Italia, per effetto dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che accentueranno la crescita dell'inflazione già in atto. Le ipotesi relative all'adozione di una politica monetaria meno accomodante da parte di BCE sembrano oggi destituite di fondamento, alla luce dell'esigenza di contrastare gli effetti negativi delle sanzioni e l'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, e le attese di rialzo dei tassi di interesse sono conseguentemente rientrate.

Come indicato in premessa, lo scoppio della guerra Russia-Ucraina rappresenta un fatto che non deve comportare alcuna rettifica dei saldi di bilancio (c.d. "*non adjusting events*") in quanto il fatto stesso e le relative conseguenze si sono manifestati successivamente al 31 dicembre 2021.

Si evidenzia comunque che per le esposizioni dirette detenute dal Gruppo verso la Russia e l'Ucraina non si prevedono impatti significativi, tenuto conto dell'entità delle stesse. Nel dettaglio, alla data del 31 dicembre 2021 l'esposizione diretta verso la Russia è rappresentata da finanziamenti e titoli per 87 milioni e da crediti di firma per 44,6 milioni; non si segnalano invece esposizioni dirette verso l'Ucraina. Anche l'esposizione del Gruppo verso il rublo risulta sostanzialmente pareggiata.

Per quanto invece riguarda gli impatti indiretti, tenuto conto degli elementi di assoluta aleatorietà riguardo l'evoluzione del conflitto e delle sue conseguenze sugli scenari macro-economici allo stato difficilmente prevedibili, non è possibile escludere di dover rivedere nel corso del 2022 le stime dei valori di bilancio, alla luce delle nuove informazioni che si renderanno disponibili.

Al fine di poter apprezzare gli eventuali impatti negativi correlati agli elementi di incertezza ipotizzabili alla data di redazione della presente Relazione Finanziaria si fa rinvio alle analisi di sensitività fornite con riferimento alle principali voci soggette a stima (perdite attese sulle esposizioni creditizie non deteriorate, recuperabilità delle attività immateriali a vita utile indefinita, recuperabilità delle attività per imposte anticipate, *fair value* degli strumenti finanziari, passività per benefici a prestazioni definite a favore dei dipendenti).

Sezione 5 – Altri aspetti

Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia Covid-19

Di seguito si riporta l'informativa prevista dalla comunicazione di Banca d'Italia del 21 dicembre 2021¹, mediante la quale è stata confermata anche per l'esercizio 2021 la specifica informativa, introdotta a partire dal bilancio 2020, sui rischi, sulle incertezze e sugli impatti del Covid-19 a motivo del carattere perdurante della crisi e delle relative misure di sostegno ancora in essere.

Tra i principali fattori di incertezza che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui il Gruppo si troverà ad operare devono infatti essere considerati gli effetti negativi sull'economia globale e italiana direttamente o indirettamente collegati all'epidemia da Coronavirus (Covid-19).

La diffusione della pandemia Covid-19 e le sue implicazioni per la salute pubblica, per l'attività economica e per il commercio, a quasi due anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria, continuano ad influenzare in modo significativo i mercati in cui il Gruppo opera.

Nonostante l'impatto della pandemia sull'attività economica si sia notevolmente attenuato nel corso del 2021, anche grazie agli sforzi profusi nella campagna vaccinale in corso, lo sviluppo di nuove varianti collegate al virus nell'ultimo trimestre non ha consentito di ridurre significativamente quegli elementi di incertezza collegati alla ripresa delle attività economiche e produttive, con particolare riferimento a quei settori particolarmente impattati dalla crisi sanitaria. Detta ripresa, oltre a risultare influenzata dall'evoluzione della pandemia, dipenderà dall'efficacia e dall'estensione temporale delle misure espansive di sostegno - dei redditi delle famiglie e delle imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati - intraprese dalle competenti autorità (Governi, BCE, Unione europea...) in risposta alla crisi sanitaria.

La visione che si sta consolidando alla data di redazione del bilancio è che le misure di contenimento del virus e i diversi interventi pubblici messi in atto siano tali da consentire una graduale ripresa delle attività produttive, che si prevede raggiungeranno i livelli pre-crisi entro il primo semestre 2022.

Dopo il crollo del PIL registrato nell'esercizio 2020, c'è stata, infatti, un'inversione di tendenza, con una robusta ripresa nell'esercizio 2021, che è attesa proseguire anche per l'esercizio 2022. Alla data di redazione del presente bilancio permangono, tuttavia, significativi elementi di incertezza legati all'evoluzione di nuovi varianti del virus, all'effettiva implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza da parte del Governo. Per ulteriori dettagli sulle previsioni macroeconomiche utilizzate ai fini del presente bilancio si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo "2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese" contenuto nella sezione del rischio di credito di "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota integrativa.

Il carattere straordinario della crisi in corso ha trovato testimonianza nei documenti emanati, a partire dal mese di marzo 2020, dalle diverse Autorità regolamentari e di vigilanza (di seguito per semplicità le "Autorità") e dagli *standard setter*, finalizzati a fornire indicazioni e interpretazioni su come applicare quanto previsto dai principi contabili internazionali nel contesto del Covid-19, anche con l'obiettivo di evitare lo sviluppo di effetti pro-ciclici, ma nel contempo di assicurare una corretta e trasparente informativa e misurazione dei rischi. Nei citati documenti è stata altresì richiamata l'attenzione sulla necessità di fornire informazioni aggiornate sui rischi legati al Covid-19 che possono avere un impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, sulle eventuali azioni intraprese o pianificate per mitigare detti rischi ed un'indicazione dei potenziali impatti rilevanti per la stima dell'andamento futuro.

¹ "Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure di sostegno dell'economia"

Nella seguente tabella si fornisce un elenco dei principali documenti emanati alla data di redazione della presente Relazione finanziaria, relativamente alle principali tematiche contabili impattate dal Covid-19:

Autorità/Tipo documento	Data	Titolo
International Accounting Standard Board (IASB)		
Statement	27/03/20	IFRS 9 and Covid-19. Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial instrument in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic
Banca Centrale Europea (BCE)		
Comunicazione	20/03/20	ECB Banking Supervisor provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus
Lettera BCE	01/04/20	IFRS 9 in the context of the coronavirus (Covid-19) pandemic
Lettera BCE	04/12/20	Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (Covid-19) pandemic
European Banking Authority (EBA)		
Statement	25/03/20	Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in the light of Covid-19 measures
Guideline	02/04/20	Guideline on legislative and non-legislative moratoria on loan repayment applied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/02)
Guideline	25/06/20	Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/08)
Guideline	02/12/20	Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/15)
Guideline	02/06/20	Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/07)
European Securities and Market Authority (ESMA)		
Raccomandazione	11/03/20	ESMA recommends action by financial market participant for Covid-19 impact
Statement	25/03/20	Accounting implication of the Covid-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9 (ESMA32-63-951)
Statement	20/05/20	Implication of the Covid-19 outbreak on the half-yearly financial reports (ESMA32-63-972)
Statement	28/10/20	European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports (ESMA32-63-1041)
Statement	29/10/21	European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports (ESMA32-63-1186)
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB)		
Richiamo di attenzione	09/04/20	Covid-19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria
Richiamo di attenzione	16/07/20	Covid-19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria
Richiamo di attenzione	16/02/21	Covid-19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)		
Statement	03/04/20	IOSCO Statement on Application of Accounting Standards during the Covid-19 Outbreak
Banca d'Italia		
Comunicazione	21/12/21	Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del Covid-19 e delle misure di sostegno dell'economia, originariamente pubblicate il 15 dicembre 2020

A tal proposito, nel corso dell'esercizio 2021, non si segnalano significativi interventi da parte delle Autorità e degli *standard setter* rispetto alle considerazioni già formulate nell'esercizio 2020 in merito all'interpretazione di taluni principi, che restano tuttora valide. In relazione all'informativa di bilancio si segnala la comunicazione dell'ESMA del 29 ottobre 2021, che richiama in modo particolare la necessità che venga fornita una completa e puntuale *disclosure* sugli impatti del Covid-19, sulla modalità di determinazione dell'ECL, nonché un'illustrazione sulle eventuali valutazioni condotte in merito ai potenziali effetti correlati ai rischi climatici ed ambientali.

In relazione a questo ultimo aspetto si fa rinvio a quanto illustrato nel precedente paragrafo "Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull'utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato", nonché negli specifici paragrafi ("Rischi ambientali" e "Informazioni sull'inclusione dei fattori ESG nell'ambito dei processi creditizi") contenuti nella "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota Integrativa.

Di seguito si illustrano invece i principali elementi di attenzione considerati nelle valutazioni o nell'informativa di bilancio, conseguenti alla crisi Covid-19, con particolare evidenza delle novità e degli affinamenti introdotti dal Gruppo nel corso del 2021.

Interventi di moratoria e relativa classificazione

Con l'intento di fornire sostegno alle controparti che sono state colpite dalla sospensione o dalla limitazione delle attività economiche conseguenti alla crisi Covid-19, il Gruppo ha concesso diverse misure di supporto alle famiglie ed alle imprese, sia in virtù di quanto previsto da interventi governativi sia in base ad iniziative bilaterali inquadrabili anche nell'ambito degli accordi ABI, tra cui vi rientrano le sospensioni dei pagamenti e/o l'allungamento delle scadenze dei finanziamenti in essere (cosiddette moratorie).

Al riguardo si deve ricordare che per la classificazione delle moratorie concesse a partire dal mese di marzo 2020 fino al mese di novembre 2020, il Gruppo si era avvalso del cosiddetto "temporary framework", introdotto dalle linee guida pubblicate dell'EBA il 2 aprile 2020, in base al quale era prevista un'esenzione dalla valutazione della difficoltà finanziaria ("forbearance") per quelle misure riconducibili allo schema di una "moratoria generale di pagamento". A partire dal mese di novembre 2020, il Gruppo ha invece riavviato l'ordinario processo di verifica dello status di difficoltà finanziaria al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per la classificazione dell'esposizione come "forbearance", non avvalendosi dell'ulteriore proroga concessa dalle linee guida dell'EBA di applicare il citato "temporary framework" fino al 31 marzo 2021, a condizione che il periodo di sospensione della moratoria non fosse complessivamente superiore a nove mesi.

La valutazione della difficoltà finanziaria si è resa quindi necessaria per tutte le richieste di proroga delle moratorie pervenute nel corso del primo semestre 2021, ai sensi del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis). Per le imprese già ammesse alla moratoria ex art. 56 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), dopo la proroga al 30 giugno 2021 stabilita dalla Legge di Bilancio (n. 178 del 30 dicembre 2020), il Decreto Sostegni bis ha ulteriormente prorogato le misure fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla richiesta del cliente entro il 15 giugno 2021. Nel corso del primo semestre, il Gruppo ha quindi intrapreso le necessarie azioni, finalizzate ad indirizzare correttamente le richieste di proroga da parte dei clienti, in funzione delle effettive necessità. Al contempo è stato introdotto uno specifico framework per la valutazione della difficoltà finanziaria (forbearance), secondo un approccio "risk-based", tenuto anche conto della significatività dell'esposizione da valutare.

Alla data del 31 dicembre 2021 per Banco BPM il volume delle esposizioni beneficiarie di misure di sostegno Covid-19 rappresentate da moratorie ammontano complessivamente a 14,9 miliardi e risultano scadute per 11,3 miliardi.

Le moratorie in essere sono quindi pari a 3,6 miliardi, e sono sostanzialmente rappresentate dalle moratorie giunte a conclusione il 31 dicembre 2021, come conseguenza della proroga concessa dal suddetto Decreto Sostegni Bis; alla data del 1° gennaio 2022 le suddette moratorie risultano pertanto scadute. Considerando le sole esposizioni rateali (3,1 miliardi), il 93% dei volumi (2,9 miliardi) risulta esigibile entro il primo semestre del 2022.

In termini di qualità creditizia si deve segnalare che il 61% delle moratorie in essere è classificato nello Stadio 2, il 32% nello Stadio 1 ed il restante 7% nello Stadio 3 e POCl. Al riguardo si segnala che l'incidenza delle esposizioni classificate nello Stadio 2 risulta condizionata dalla manovra prudenziale operata dalla Gruppo a seguito del Decreto Sostegni bis, mediante la quale sono state ricondotte d'iniziativa nello stadio in esame tutte le moratorie aventi un'esposizione inferiore a cinquecento migliaia di euro. Le evidenze gestionali evidenziano che per le moratorie in essere al 31 dicembre 2021 vi sia una concentrazione nelle fasce di rischio medio-basso (62%) e nei settori con outlook neutro (64%).

Per le moratorie già scadute alla data del 31 dicembre 2021 (11,6 miliardi) si conferma un tasso di default contenuto e pari a circa l'1,5%, comprendendo anche le rate addebitate a gennaio 2022.

Per ulteriori dettagli sulle azioni intraprese dal Gruppo al fine di una corretta classificazione delle misure di concessione e delle inadempienze probabili, nell'ambito del Covid-19, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo "Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19" contenuto nella sezione relativa agli aspetti generali del rischio di credito della "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota integrativa.

Per il trattamento contabile delle moratorie si fa rinvio a quanto illustrato nel successivo paragrafo "Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19".

Da ultimo per le informazioni quantitative sulle misure di sostegno concesse dal Gruppo al 31 dicembre 2021, in termini di esposizioni lorde, rettifiche di valore (complessive e dell'esercizio), trasferimenti tra stadi si fa rinvio alle seguenti tabelle:

- "4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive" della "Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", contenuta nella "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale" della presente Nota integrativa;
- "8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione" della "Sezione 8 – Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito" contenuta nella "Parte C – Informazioni sul conto economico" della presente Nota integrativa;

- “A.1.3a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi)” e “A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti”, contenuta tra le informazioni quantitative della sezione dedicata al rischio di credito della “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota integrativa.

Al riguardo si precisa che nelle suddette tabelle i dati delle moratorie si riferiscono a quelle in essere al 31 dicembre 2021 e sono declinate nei seguenti dettagli informativi:

- “Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le Linee Guida”: trattasi delle moratorie concesse fino al 31 marzo 2021 in conformità alle linee guida EBA sulle moratorie (EBA/GL/2020/02);
- “Finanziamenti oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle Linee Guida e non valutate come oggetto di concessione”: trattasi delle moratorie che risultavano originariamente concesse in conformità alle suddette linee guida EBA, ma per le quali è successivamente intervenuto un evento tale da rendere applicabile l’ordinario *framework* della *forbearance* ad esito del quale è stata esclusa la sussistenza della difficoltà finanziaria in capo al cliente;
- “Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione”: in tale voce confluiscono le moratorie concesse nell’ambito del Covid-19 e che rispettano la definizione di esposizioni con misura di *forbearance*.

Per ulteriori dettagli sulle moratorie che al 31 dicembre 2021 sono conformi alle linee guida EBA, si fa rinvio all’informativa prevista dalle “*Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the Covid-19 crisis*”, pubblicate dall’EBA (EBA/GL/2020/07), contenuta nel documento “Informativa al pubblico da parte degli enti (Pillar III)” di Banco BPM, disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it.

Misurazione delle perdite attese sulle esposizioni creditizie

Ai fini della misurazione delle perdite attese sulle esposizioni creditizie, le diverse competenti Autorità (BCE, EBA) e lo IASB hanno evidenziato la necessità di incorporare il deterioramento della situazione economica provocata dallo scenario Covid-19 ma, al tempo stesso, considerata la situazione di incertezza, hanno segnalato la necessità di sfruttare i margini di flessibilità previsti dal principio contabile IFRS 9. I suddetti margini consentirebbero - laddove non esistano evidenze supportabili sulle previsioni macroeconomiche - di stimare le perdite attese dando un peso maggiore alle informazioni storiche sulle previsioni macroeconomiche di lungo periodo. In aggiunta, in presenza di ragionevoli stime, le Autorità hanno evidenziato la necessità che le perdite attese debbano essere in grado di riflettere gli effetti positivi delle misure di sostegno concesse dal settore pubblico.

In maggior dettaglio, lo IASB nel documento del 27 marzo 2020 non ha introdotto alcuna modifica al principio contabile IFRS 9 ma ha affermato che, sfruttando gli elementi di giudizio ammessi dal suddetto principio, un’entità dovrebbe aggiustare l’approccio utilizzato per la determinazione delle perdite attese in base alle nuove e differenti circostanze, senza applicare l’esistente metodologia in modo meccanico. Pur nella consapevolezza della difficoltà di tale esercizio di stima, lo IASB ha ricordato che la quantificazione delle perdite attese deve considerare le informazioni storiche, quelle correnti e quelle prospettive ed ha ammesso la possibilità di ricorrere ad aggiustamenti manageriali post modello (cosiddetti “*post-model overlay or adjustment*”), qualora i modelli non siano in grado di riflettere, in modo compiuto, gli effetti della crisi Covid-19 e le relative misure di supporto governativo.

Da ultimo, l’ESMA ha precisato che le garanzie degli Stati sovrani, fornite in concomitanza di moratorie o altre misure di sostegno, devono essere considerate ai fini della misurazione delle perdite attese. Al riguardo ha richiamato il documento del “*Transitional Resource Group for Impairment*” del mese di dicembre 2015, in base al quale non occorre, ai fini della misurazione delle perdite attese, che la garanzia dell’esposizione sia stabilita in modo esplicito nelle clausole contrattuali.

Ciò premesso, nel corso dell’esercizio 2021 è proseguito il processo di rivisitazione e *di fine tuning* dei modelli in uso, già intrapreso nel corso del 2020, con l’obiettivo di riflettere più puntualmente le perdite attese delle esposizioni non deteriorate (*performing*), anche in conseguenza delle perturbazioni economiche correlate alla crisi Covid-19. Tale processo ha peraltro previsto una serie di aggiustamenti ai modelli nonché aggiustamenti manageriali post modello (cosiddetti “*post model adjustment*”) al fine di fattorizzare taluni elementi valutativi non adeguatamente intercettati dai modelli in uso, che in parte confermano quanto già adottato nella valutazione dei crediti al 31 dicembre 2020.

Per una puntuale disamina delle modifiche ai modelli di calcolo dell'ECL introdotte a seguito del Covid-19 e della relativa evoluzione intervenuta nel corso del 2021, nonché per l'illustrazione dei nuovi scenari macroeconomici considerati per il bilancio 2021, si fa rinvio al paragrafo "2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese" contenuto nella sezione relativa al rischio credito della "Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota Integrativa.

Nel complesso gli interventi sopra citati, unitamente ai movimenti di portafoglio, hanno comportato un incremento delle esposizioni creditizie del Gruppo classificate nello "Stadio 2" rispetto a quelle esistenti ad inizio anno. Come evidenziato nella Relazione sulla gestione del Gruppo (si veda per un confronto, in particolare, la sezione dei risultati), per il portafoglio rappresentato dai finanziamenti verso la clientela, le esposizioni lorde classificate al 31 dicembre 2021 nello "Stadio 2" ammontano a 11,7 miliardi (10,97% del totale delle esposizioni *performing*), con una crescita di 4,5 miliardi rispetto ad inizio anno (dove erano pari al 6,82% del totale delle esposizioni *performing*).

La copertura complessiva delle esposizioni *performing* è pari allo 0,43%, sostanzialmente in linea con quella rilevata al 31 dicembre 2020 (0,44%). In dettaglio, la copertura media delle esposizioni nello "Stadio 2" è del 2,82%, rispetto al 4,32% del 31 dicembre 2020.

Al riguardo si evidenzia che non è possibile fornire una scomposizione dei suddetti complessivi impatti in funzione delle singole modifiche intervenute nei modelli e nelle metodologie di stima, stante la complessità e la pervasività dei cambiamenti introdotti.

Al riguardo si deve precisare che la suddetta copertura potrà tuttavia risultare influenzata, anche in modo significativo, da eventuali differenti sviluppi della pandemia, anche in relazione all'efficacia delle misure governative di supporto, nonché da un differente evoluzione dello scenario macroeconomico, tenuto anche conto della recente crisi politica mondiale.

Per l'illustrazione delle incertezze correlate alle stime di recuperabilità dei crediti, in funzione dei modelli, degli input e delle assunzioni sottostanti, influenzati peraltro dal Covid-19, si fa rinvio al precedente paragrafo "Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull'utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato".

Valutazione del patrimonio immobiliare del Gruppo

Al 31 dicembre 2021 il valore di bilancio del patrimonio immobiliare ammonta a 2.538,8 milioni, rappresentato per 1.327,0 milioni da immobili utilizzati per le attività amministrative/commerciali del Gruppo e per la restante parte dagli immobili detenuti a scopo di investimento o in via di dismissione. Tali investimenti sono rappresentati per 635,7 milioni dagli immobili rivenienti dall'attività di recupero dei crediti deteriorati (cosiddetti "*foreclosed asse*"). L'impatto rilevato nell'esercizio 2021 - a seguito dell'aggiornamento dei valori di perizia o delle trattative di vendita in corso, che ha riguardato più del 90% del patrimonio immobiliare del Gruppo - è complessivamente negativo per 130,6 milioni. In maggior dettaglio, tale risultato è ottenuto dallo sbilancio di un impatto negativo rilevato nel conto economico per 141,6 milioni, rappresentato per circa il 75% dagli immobili "*foreclosed*", e di un impatto positivo rilevato in contropartita del patrimonio netto per 11,0 milioni.

Le suddette valutazioni, condotte con il supporto di specifiche perizie redatte da primarie società di valutazione, hanno tenuto in debita considerazione gli effetti che il Covid-19 sta avendo sul settore immobiliare, con particolare riferimento agli immobili destinati al settore dell'ospitalità e a quelli a scopo direzionale. Queste categorie di immobili sono risultate, infatti, significativamente impattate dalle continue misure restrittive imposte dalla pandemia e da una diversa concezione dell'ufficio, indotta da processi strutturali di ricorso allo *smart working*. In aggiunta, l'impatto è risultato particolarmente evidente per le unità situate nelle aree maggiormente periferiche e per quelle di rilevanti dimensioni.

Informativa finanziaria

La Consob ha richiamato l'attenzione affinché nel bilancio venga fornita l'illustrazione dei rischi legati al Covid-19 che possono avere un impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, delle eventuali azioni intraprese o pianificate per mitigare detti rischi, dei potenziali impatti rilevanti per la stima dell'andamento futuro. Viene altresì richiamata l'attenzione degli amministratori a valutare attentamente gli impatti, anche futuri, del Covid-19 sulla pianificazione strategica e sui *target* di piano, sulla performance economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa, nonché sul presupposto della continuità aziendale.

A tal fine si rimanda a quanto illustrato nei paragrafi “Le iniziative del Gruppo Banco BPM nel contesto dell’emergenza internazionale Covid-19” ed “Evoluzione prevedibile della gestione” contenuti nella Relazione sulla gestione del Gruppo.

Si segnala inoltre che Consob ed ESMA evidenziano che i rischi correlati alla pandemia potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi del piano su cui si fondano le analisi di recuperabilità di alcune attività, quali gli avviamenti e altre attività immateriali a vita indefinita e le attività per imposte anticipate. Viene quindi segnalata la necessità di condurre le verifiche di recuperabilità delle suddette attività e di fornire adeguata informativa di bilancio, con particolare riferimento alle analisi di sensitività.

Gli effetti del Covid-19 sono invece rappresentati nel commento dei risultati, laddove rilevanti o in grado di spiegare una significativa variazione.

Impairment di attività non finanziarie

ESMA e CONSOB pongono una particolare attenzione agli effetti dell’epidemia Covid-19 sul test di *impairment* delle attività non finanziarie (avviamenti e altre attività immateriali a vita utile indefinita), in quanto la loro recuperabilità potrebbe essere negativamente influenzata da una revisione dei flussi finanziari assunti alla base del test di *impairment*. Considerata l’attuale incertezza, le Autorità suggeriscono di stimare i flussi finanziari, ricorrendo a scenari multipli, in relazione ai quali è attesa un’informativa di dettaglio sugli assunti di base utilizzati per le proiezioni dei flussi di cassa e sulle relative analisi di sensitività.

A tal riguardo, per la verifica di recuperabilità delle attività immateriali a vita utile indefinita il Gruppo ha fatto ricorso ad un approccio multisenario, sulla base di ipotesi ed assunzioni il più possibile coerenti con le proiezioni macroeconomiche utilizzate per gli altri esercizi valutativi (attività per imposte anticipate e crediti *performing*), come meglio illustrato nel precedente paragrafo “Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull’utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato”, a cui si rimanda per una completa illustrazione delle incertezze correlate alla valutazione di recuperabilità delle attività in esame.

Per una disamina delle verifiche svolte e dell’analisi di sensitività delle attività immateriali del Gruppo a vita utile indefinita si fa rinvio a quanto illustrato nella “Sezione 10. Attività immateriali – voce 100” contenuto nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato” della presente Nota Integrativa.

Probability test delle imposte anticipate

Nel contesto del Covid-19, altra tematica contabile rilevante per il Gruppo è rappresentata dalla verifica di recuperabilità delle imposte anticipate, in quanto l’aggiornamento dei flussi finanziari per incorporare le nuove previsioni macroeconomiche, secondo un approccio “multisenario”, a cui applicare un fattore di sconto per riflettere le incertezze dell’esercizio di stima, potrebbe influenzarne negativamente la recuperabilità, come illustrato nel precedente paragrafo “Politiche contabili rilevanti ed incertezze sull’utilizzo di stime nella predisposizione del bilancio consolidato”, a cui si rimanda per una completa illustrazione delle incertezze correlate alla valutazione di recuperabilità delle attività in esame.

Per una disamina delle verifiche svolte e dell’analisi di sensitività in merito alla recuperabilità delle DTA si fa rinvio a quanto illustrato nella Sezione 11 “Attività fiscali e passività fiscali” contenuta nella Parte B - Attivo della presente Nota Integrativa.

Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19

1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9)

Come in precedenza illustrato, in risposta all’emergenza sanitaria, il Gruppo ha intrapreso, in particolar modo nel corso dell’esercizio 2020, una serie di interventi a sostegno della propria clientela, attraverso la concessione di moratorie sui finanziamenti in essere (sospensione rate e/o allungamento delle scadenze).

Per quanto riguarda il relativo trattamento contabile, le suddette misure sono state inquadrare nella fattispecie prevista dal principio contabile IFRS 9 relativa alle “rinegoziazioni di attività finanziarie”, che ricorre qualora le condizioni contrattuali originarie siano modificate per volontà delle parti. In tal caso occorre verificare se l’attività finanziaria debba continuare ad essere rilevata in bilancio o se, in caso contrario, si debba procedere a cancellare l’originaria attività finanziaria rilevando un nuovo strumento finanziario.

A tal fine, occorre valutare se le modifiche dei termini contrattuali della rinegoziazione siano sostanziali o meno.

Nel dettaglio:

- in presenza di modifiche sostanziali, l'entità deve eliminare contabilmente lo strumento finanziario oggetto di modifica e procedere all'iscrizione di una nuova attività finanziaria sulla base delle nuove previsioni contrattuali (cosiddetto "*derecognition accounting*");
- in presenza di rinegoziazioni considerate non sostanziali, l'entità deve rideterminare il valore lordo attraverso il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari conseguenti alla rinegoziazione, sulla base del tasso originario dell'esposizione esistente prima della rinegoziazione. La differenza tra il suddetto valore lordo ed il valore contabile lordo antecedente la modifica è rilevata a conto economico nella voce 140 "Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni" (cosiddetto "*modification accounting*").

Le modifiche contrattuali in esame, comportando un mero slittamento dei pagamenti, devono ritenersi non sostanziali e quindi da trattare contabilmente in base al "*modification accounting*".

Al riguardo si deve precisare che le moratorie concesse dal Gruppo prevedono l'applicazione di interessi corrispettivi conteggiati sul debito residuo per l'intero periodo di sospensione dei pagamenti. Gli interessi sono pagati alla scadenza della rata originaria, in caso di sospensione della sola quota capitale, o a partire dalla fine del periodo di moratoria, in caso di sospensione dell'intera rata. Tale modalità applicativa implica che il valore attuale dell'esposizione post rinegoziazione sia sostanzialmente allineato al valore attuale dell'esposizione ante rinegoziazione.

Tali conclusioni sono peraltro coerenti con le aspettative dell'ESMA, la quale ritiene improbabile che le modifiche in esame siano tali da considerarsi sostanziali e condurre alla *derecognition*, considerata la temporaneità delle misure di sostegno e il fatto che il valore economico del prestito non sarà oggetto di una significativa variazione. In aggiunta, per le moratorie legislative la stessa relazione illustrativa del Decreto Cura Italia stabilisce che "*le disposizioni prevedono che non vi sia una perdita economica per la banca per effetto della moratoria. Il meccanismo, quindi, è neutro dal punto di vista attuariale, si limita cioè a redistribuire i pagamenti senza determinare perdita per la banca o benefici per l'impresa*".

Per una disamina quantitativa delle moratorie concesse dal Gruppo al 31 dicembre 2021 si rimanda alla tabella "A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti", contenuta tra le informazioni quantitative della sezione dedicata al rischio di credito della "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della presente Nota integrativa.

2) Emendamento del principio contabile IFRS 16

Il Regolamento (UE) n. 1421 del 30 agosto 2021 ha rinnovato per altri dodici mesi, attraverso un'ulteriore modifica all'IFRS 16, le agevolazioni previste dal precedente Regolamento (UE) n. 1434 del 9 ottobre 2020 in relazione al trattamento contabile delle concessioni sui canoni connesse al Covid-19. Le modifiche, in risposta alla crisi epidemiologica in atto, forniscono un espediente pratico in base al quale le riduzioni temporanee e/o le sospensioni di pagamento di affitti relativi al periodo che va dall'inizio dell'epidemia fino al 30 giugno 2022, in conseguenza diretta del Covid-19, possono non essere contabilizzate in base alle regole contabili della "*lease modification*". Il nuovo regolamento è in vigore a partire dai bilanci dal 1° aprile 2021 per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2021 o successivamente, salvo applicazione anticipata.

In base a quanto stabilito dal principio IFRS 16, in caso di variazione delle condizioni contrattuali originarie di un contratto di leasing, si renderebbe necessario modificare il piano di ammortamento del leasing ("*lease modification*") con conseguente rideterminazione della passività. Con le modifiche in esame è invece concesso, quale espediente pratico, di trattare i canoni non corrisposti alla stregua di un pagamento variabile, da rilevare quale minor costo a conto economico, senza dover necessariamente ricalcolare la passività finanziaria.

Le tre condizioni che devono essere presenti per poter applicare la semplificazione in esame sono le seguenti:

- l'ammontare dei canoni del contratto di leasing rivisto non deve differire in modo sostanziale rispetto all'ammontare dei canoni precedentemente previsti;
- le concessioni devono riguardare esclusivamente i canoni relativi al periodo che va dall'inizio della pandemia al 30 giugno 2022;
- tutti gli altri termini contrattuali devono rimanere sostanzialmente invariati.

Come già emerso nel bilancio 2020, per il Gruppo Banco BPM la semplificazione in oggetto non è risultata rilevante anche ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Ciò dipende dalla circostanza che alle rinegoziazioni poste in essere dal Gruppo non è stato possibile stabilire un nesso diretto con la crisi sanitaria Covid-

19, in quanto, in linea generale, finalizzate ad ottenere una riduzione permanente dei canoni, che prescinde dalla situazione contingente conseguente alla citata crisi.

Termini di approvazione e pubblicazione del bilancio

L'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) prevede che, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, sia approvato il bilancio d'esercizio e sia pubblicata la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis, comma 5.

Il progetto di bilancio di Banco BPM S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° marzo 2022 e sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci convocata per il 7 aprile 2022.

Regolamento della Commissione Europea 815/2019 (c.d. Regolamento European Single Electronic Format – ESEF)

Il Regolamento della Commissione Europea 815/2019 (c.d. Regolamento *European Single Electronic Format - ESEF*), emanato al fine di dare attuazione alla direttiva *Transparency* (Direttiva 2004/109/CE), ha introdotto l'obbligo di redigere le relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea nel nuovo formato ESEF, che rappresenta una combinazione fra il linguaggio xHTML (per la presentazione delle relazioni finanziarie in un formato leggibile da utenti umani) ed i markup XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*), con il fine di agevolare l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci consolidati redatti secondo gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS). L'uso di tale nuovo formato presuppone la mappatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato secondo le specifiche "Inline XBRL", che prevedono l'applicazione della tassonomia di base emanata dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*)¹.

Le disposizioni contenute nel citato Regolamento si applicano alle relazioni finanziarie annuali a partire dal 1° gennaio 2021.

La presente Relazione finanziaria annuale è stata redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento ESEF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM in data 1° marzo 2022, e sarà resa pubblica nei termini di legge.

Revisione contabile

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sono sottoposti a revisione contabile a cura della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in applicazione dell'incarico conferito a detta società con delibere assembleari di Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. del 15 ottobre 2016. Il suddetto incarico è stato conferito per gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, in conformità alla durata prevista dalla legge (9 esercizi). La relazione di revisione è messa integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98.

Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo IASB/IFRIC

Di seguito si riporta un'illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall'IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell'esercizio 2021 da quelli adottabili negli esercizi successivi.

¹ L'obbligo di marcatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato prevede due momenti:

- a partire dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2021, gli emittenti devono contrassegnare tutti i valori numerici contenuti nei prospetti relativi agli schemi del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e rendiconto finanziario);
- a partire dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2022, gli emittenti dovranno contrassegnare tutte le informazioni, di natura testuale e/o numerica, contenute nella nota integrativa. Nel mese di ottobre 2021 XBRL Italia ha pubblicato l'integrazione della tassonomia di base che prevede numerose estensioni rese necessarie anche per assicurare la conformità alla struttura dei bilanci bancari prescritta dalla Circolare n. 262 della Banca d'Italia.

Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio 2021

Regolamento (UE) n. 2097 del 15 dicembre 2020 – “Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9” - Modifiche all’IFRS 4

In considerazione della decisione dello IASB di differire al 1° gennaio 2023 la data di prima applicazione del principio IFRS 17 relativo ai contratti assicurativi, il Regolamento in esame ha modificato di conseguenza il principio IFRS 4, al fine di prorogare al 1° gennaio 2023 l’applicazione dell’IFRS 9 (il cosiddetto “*Deferral Approach*”), con l’obiettivo di evitare possibili problematiche contabili temporanee derivanti dallo sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata in vigore dell’IFRS 17.

Il Gruppo nella sua attuale configurazione non svolge direttamente attività assicurativa.

L’evoluzione normativa in esame interessa tuttavia le compagnie assicurative nelle quali il Banco BPM detiene partecipazioni di collegamento. Per queste ultime le esenzioni temporanee previste dall’IFRS 4 (cfr. paragrafo 200) devono quindi intendersi prorogate fino al 2023, con la conseguenza che le suddette compagnie continueranno ad applicare il principio contabile IAS 39 per la valutazione degli strumenti finanziari fino al 1° gennaio 2023, anziché lo standard IFRS 9 adottato dal Gruppo. La deroga al principio generale del criterio del patrimonio netto, in virtù del quale l’investitore e l’entità assoggettata ad influenza notevole devono applicare principi contabili uniformi, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023 è esplicitamente prevista nell’ambito delle esenzioni temporanee più sopra richiamate.

Regolamento (UE) n. 25 del 13 gennaio 2021 – “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse - Fase 2” - Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16

Per maggiori dettagli sul Regolamento che introduce la Fase 2 della Riforma IBOR e sulla *disclosure* fornita da parte del Gruppo si fa rinvio al successivo paragrafo “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (“IBOR Reform”)”.

Regolamento (UE) n. 1421 del 30 agosto 2021 – “Modifica all’IFRS 16”

Il Regolamento apporta un ulteriore emendamento rispetto alla modifica al principio IFRS 16 introdotta nello scorso esercizio per tenere conto delle concessioni sui canoni di leasing connesse al Covid-19. L’emendamento in esame estende di un anno - dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022 - il periodo di tempo oltre il quale applicare l’espedito pratico in base al quale è consentito ai locatari di non contabilizzare come “*lease modification*” le riduzioni temporanee o le sospensioni di pagamento dei contratti di affitto, per il periodo intercorrente dall’inizio della pandemia fino al 30 giugno 2022. Il trattamento della “*lease modification*” richiederebbe di modificare il piano di ammortamento del leasing, con conseguente rideterminazione della passività; con le modifiche in esame è invece concesso, quale espedito pratico, di trattare i canoni non corrisposti alla stregua di un pagamento variabile, da rilevare a conto economico come minore costo, senza dover procedere al ricalcolo della passività finanziaria.

Tale modifica risulta applicabile dai bilanci in vigore dal 1° aprile 2021 o anticipatamente con effetto retroattivo.

Il Gruppo Banco BPM non si è avvalso di tale semplificazione come illustrato in maggior dettaglio nel precedente paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19”.

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre successivamente al 31 dicembre 2021

Di seguito si fornisce evidenza dei principi o delle modifiche la cui applicazione decorre successivamente al 31 dicembre 2021 e per i quali il Gruppo, laddove previsto, non si è avvalso di un’applicazione anticipata.

Regolamento (UE) n. 1080 del 28 giugno 2021 – “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020” - Modifiche allo IAS 16, allo IAS 37, allo IAS 41, all’IFRS 1, all’IFRS 3 e all’IFRS 9

Con il Regolamento in esame sono state omologate alcune limitate modifiche approvate dallo IASB in data 14 maggio 2020 ai principi IAS 16, IAS 37 e IFRS 3. Nel dettaglio:

- le modifiche allo IAS 16 vietano a un’entità di detrarre dal costo di un’attività materiale tutti i proventi derivanti dalla vendita di beni prodotti, nel periodo in cui l’attività deve essere portata nel luogo e nella condizione necessaria per poter operare nel modo previsto dalla direzione;
- la modifica allo IAS 37 precisa quali costi debbano essere considerati ai fini della valutazione dell’onerosità del contratto. In particolare, viene precisato che il “costo di adempimento”, al fine di valutare se un contratto sia oneroso, comprende i costi che si riferiscono direttamente al contratto; può

trattarsi di costi incrementali ma anche di costi che l'entità non può evitare a seguito della stipula del contratto;

- la modifica all'IFRS 3 prevede un aggiornamento del principio in modo che la rilevazione delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte venga effettuata in base alla più recente versione del *Conceptual Framework*.

In aggiunta, il Regolamento ha recepito il ciclo di miglioramenti annuali di alcuni principi (IFRS 1, IFRS 9, IAS 41 e gli esempi illustrativi all'IFRS 16) finalizzati a correggere sviste o conflitti tra gli standard.

Le Modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2022; tenuto conto della portata degli emendamenti in esame, alla luce delle valutazioni in corso, non si prevedono impatti per il Gruppo.

Regolamento (UE) n. 2036 del 19 novembre 2021 - IFRS 17 "Contratti Assicurativi"

In data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato il nuovo principio contabile IFRS 17 che disciplina il trattamento contabile dei contratti assicurativi. In data 25 giugno 2020 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche all'IFRS 17, che non ne hanno intaccato i principi base, ma che hanno invece fornito un ausilio nell'implementazione del principio, nonché alcune semplificazioni nella *disclosure* della performance finanziaria. La modifica in esame ha inoltre disposto, per le entità che svolgono attività assicurativa, il rinvio al 1° gennaio 2023 della prima applicazione dell'IFRS 17; il differimento interessa anche l'applicazione dell'IFRS 9, allo scopo di far coincidere la prima applicazione di entrambi i suddetti principi contabili.

Rispetto al precedente standard IFRS 4, che consentiva alle compagnie assicurative una certa discrezionalità nell'identificazione e nella valutazione delle attività e delle passività assicurative a discapito della comparabilità dell'informativa di bilancio, il nuovo standard IFRS 17 introduce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l'obiettivo di garantire un'informativa rilevante, in grado di rappresentare fedelmente gli effetti dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità.

In maggior dettaglio, in base al nuovo standard, al momento della sottoscrizione del contratto, l'entità deve riconoscere una passività il cui ammontare è dato dalla somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa attesi contrattuali - rettificati tenendo anche conto di un opportuno "*risk adjustment*" per i rischi di tipo non finanziario - e del margine economico atteso - il cosiddetto "*Contractual Service Margin*" o CSM - rappresentativo del valore attuale degli utili futuri. I suddetti elementi - flussi di cassa e margine economico atteso - devono essere misurati ad ogni data di *reporting*, al fine di verificare la congruità delle stime rispetto alle condizioni correnti di mercato.

Con riferimento alla misurazione dei ricavi assicurativi, l'IFRS 17 prevede un'esposizione nel conto economico "per margini" conseguiti nel corso della vita delle polizze, ossia quando l'impresa effettivamente ottiene i profitti stimati, rispetto all'esposizione dei premi assicurativi incassati dalla compagnia assicurativa.

In relazione alla *disclosure* delle performance, il principio IFRS 17 introduce una rappresentazione distinta delle due componenti che contribuiscono alla redditività delle imprese di assicurazioni: ossia del profitto derivante dall'attività di "copertura" prestata - il cosiddetto "margine tecnico" - e di quello derivante dalle componenti "finanziarie".

Alla luce di quanto in precedenza illustrato, l'IFRS 17 introduce nuove logiche per la determinazione della redditività delle compagnie assicurative, anche al fine di perseguire una maggiore comparabilità dell'informativa finanziaria, che avranno un impatto sui prodotti assicurativi e sulla modalità di misurazione delle performance delle compagnie assicurative, basate sulla marginalità del prodotto rispetto all'attuale aggregato della raccolta premi.

La prima applicazione del citato principio avrà quindi un impatto sulla valutazione delle partecipazioni detenute dal Gruppo nelle compagnie assicurative (Bipiemme Vita, Vera Vita e Vera Assicurazioni); impatto allo stato non prevedibile in quanto dipenderà dalle scelte metodologiche che sono attualmente in corso di definizione da parte delle suddette compagnie.

Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC emanati dallo IASB/IFRIC, in attesa di omologazione

Si riepilogano di seguito i principi, le interpretazioni o modifiche che sono stati approvati dallo IASB, ma in attesa di omologazione.

Modifiche allo IAS 1 "Classification of Liabilities as Current or Non-current – Deferral of Effective Date"

In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha emanato l'emendamento allo IAS 1 "Classificazione delle passività in correnti e non correnti", al fine di chiarire che la classificazione delle passività, tra correnti e non correnti, dipende dai diritti esistenti alla fine del periodo di riferimento. La relativa applicazione, inizialmente prevista per l'esercizio 2022, è stata differita al 1° gennaio 2023 con le modifiche approvate dallo IASB in data 3 giugno 2020.

Si segnala che il 19 novembre 2021, nell'ambito delle citate modifiche allo IAS 1, lo IASB ha emanato l'*Exposure Draft "Non-current Liabilities with Covenants"*, che tratta la problematica della classificazione della passività tra correnti e non correnti, nel caso in cui la decisione di un'entità di differirne l'estinzione di almeno dodici mesi sia soggetta al rispetto di condizioni. Con tale ED lo IASB propone di emendare i requisiti introdotti con le modifiche sopra citate del 2020 e rinviarne la data di entrata in vigore non prima del 1° gennaio 2024, salvo applicazione anticipata.

Modifiche allo IAS 1 e all'IFRS Practice Statement 2 "Disclosure of Accounting Policies"

In data 12 febbraio 2021 sono state pubblicate dallo IASB le modifiche in esame con l'obiettivo di sviluppare linee guida ed esempi nell'applicazione di giudizi di rilevanza e materialità alle informative sui principi contabili. Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio di un'entità, ci si può ragionevolmente attendere che influenzino le decisioni che prendono gli utilizzatori del bilancio. E' necessario che le informazioni rilevanti siano chiaramente esposte nel bilancio, mentre le informazioni irrilevanti possono essere fornite a meno che la loro esposizione serva a non far emergere le informazioni significative. La suddetta modifica ha riguardato anche l'IFRIC Practice Statement 2 "*Making Materiality Judgements (Materiality Practice Statement)*", che fornisce una *guidance* su come formulare giudizi di rilevanza nella preparazione dei bilanci in conformità con gli IFRS. Da tale *guidance*, che non rappresenta un documento obbligatorio, si evincono le caratteristiche generali della materialità attraverso un processo in quattro fasi che aiuta le entità a formulare giudizi di materialità nella preparazione dei bilanci.

Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2023, con possibilità di applicazione anticipata.

Modifiche allo IAS 8 "Definition of Accounting Estimates"

In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato la modifica in oggetto con l'obiettivo di distinguere i concetti di "politiche contabili" e "stime contabili", introducendo una definizione di stima contabile, in precedenza non prevista. Lo IAS 8 prevede, infatti, la definizione di "politiche contabili" e "cambiamento di stime contabili", ma nessuna definizione è invece prevista per "stima contabile". Le modifiche in esame definiscono le "stime contabili" come "importi monetari di bilancio soggetti ad incertezza di valutazione". Viene inoltre precisato che:

- un cambiamento nella stima contabile che risulta da nuove informazioni o nuovi sviluppi non rappresenta una correzione di un errore;
- gli effetti di un cambiamento in un input o in una tecnica di valutazione utilizzata per sviluppare una stima contabile rappresentano un cambiamento nelle stime contabili, qualora non derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti.

Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2023, con possibilità di applicazione anticipata.

Modifiche allo IAS 12 "Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from a single transaction"

Lo IAS 12 stabilisce ai paragrafi 15 e 24 che un'attività fiscale differita e una passività fiscale differita devono essere rilevate per tutte le differenze tassabili e deducibili, ad eccezione di alcuni casi specifici per i quali è prevista un'esenzione in sede di rilevazione iniziale. Applicando le modifiche in oggetto si restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione, che non sarà più applicabile alle operazioni che, in sede di rilevazione iniziale, danno luogo a pari differenze temporanee tassabili e deducibili.

Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2023 con possibilità di applicazione anticipata.

Modifiche all'IFRS 17 "Insurance contracts: Initial application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information"

In data 9 dicembre 2021 è stata emanata una modifica alle regole di transizione al principio IFRS 17, per le entità che applicano contemporaneamente la transizione al principio IFRS 9, tenuto conto dei differenti requisiti previsti dai suddetti principi contabili per la rideterminazione dei saldi comparativi; l'IFRS 17 prevede, infatti, di dover rideterminare l'informativa comparativa, che è invece permessa ma non richiesta dall'IFRS 9.

L'emendamento in esame riguarda pertanto le attività finanziarie per le quali deve essere presentata un'informativa comparativa alla data di transizione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9, la quale tuttavia non è rideterminata ai sensi dell'IFRS 9, con l'obiettivo di evitare *mismatching* contabili temporanei tra la valutazione delle attività finanziarie e quelle dei contratti di assicurazione, contribuendo in tal modo a migliorare la rilevanza delle informazioni comparative per gli utilizzatori dei bilanci. In base all'emendamento in esame è permesso all'entità di presentare l'informativa comparativa sulle attività finanziarie come se fossero stati applicati i requisiti di classificazione e di misurazione dell'IFRS 9; la suddetta opzione è applicabile al singolo strumento finanziario e non richiede di dover adottare i criteri di *impairment* stabiliti dall'IFRS 9.

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (“IBOR Reform”)

Ibor Reform – aspetti normativi

Gli *InterBank Offered Rates* (IBORs o tassi di riferimento benchmark) sono parametri variabili che assumono un ruolo fondamentale per la stabilità finanziaria, in quanto influenzano le caratteristiche ed il valore di strumenti finanziari (ad es. contratti derivati, titoli di Stato, obbligazioni societarie) e di credito (finanziamenti bancari ai consumatori ed alle imprese). Tali indici, che annoverano tra i più utilizzati l’Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) e il LIBOR (*London Interbank Offered Rate*), venivano calcolati e comunicati dalle banche contributrici. Queste ultime, in mancanza di transazioni sottostanti effettive e coerenti con i requisiti richiesti dalla normativa, si erano trovate a basare le comunicazioni sul proprio giudizio professionale, esponendo gli IBOR a potenziali manipolazioni e rendendone poco prevedibile l’andamento in condizioni di mercato anomale.

Le problematiche emerse a seguito di episodi di manipolazioni, soprattutto nel tasso LIBOR, ha portato il *Financial Stability Board* (di seguito anche FSB) a pubblicare nel 2014 alcune raccomandazioni volte a riformare i tassi IBOR, entro il 2021, con l’obiettivo di rafforzarne le metodologie esistenti, di renderli più aderenti alle transazioni effettive, favorendo lo sviluppo di tassi alternativi di riferimento più robusti. In tale contesto, con Regolamento Europeo n. 1011/2016 (*Benchmark Reform, BMR*) è stato introdotto un nuovo quadro normativo di riferimento, con l’obiettivo di adeguare gli indici di mercato e la relativa metodologia di calcolo ai principi internazionali, assicurandone l’accuratezza e l’integrità degli stessi, messa a rischio da alcuni episodi di manipolazione e dalla significativa riduzione degli scambi nel mercato interbancario. Il citato Regolamento contiene, infatti, le disposizioni riguardanti la fornitura, la contribuzione e l’utilizzo da parte degli enti vigilati, tra cui le banche, degli indici di riferimento e le regole alle quali si devono attenere tutti gli attori coinvolti, in funzione del ruolo svolto. Per gli indici più diffusi sono previste misure maggiormente prescrittive che tengono conto del loro rilievo sistemico. In particolare, agli utilizzatori degli indici di riferimento, tra i quali il Gruppo Banco BPM, viene richiesto un Piano Interno (cosiddetto “Piano solido e scritto”) che specifichi le azioni da intraprendere nel caso di cessazione e/o variazione sostanziale di un indice di riferimento e che preveda uno o più indici di riferimento alternativi (cosiddette “clausole di fallback”), a cui si potrebbe fare riferimento per la sostituzione degli indici di cui è stata sospesa la fornitura, indicandone i motivi.

La riforma dei tassi di interesse, così avviata, ha quindi comportato un graduale processo di revisione e/o sostituzione dei principali benchmark finanziari con tassi di interesse alternativi privi di rischio (*Risk Free Rates, RFR*) e basati su effettive transazioni concluse sul mercato, con conseguente disponibilità solo il giorno successivo (tassi “T+1”).

La Riforma, conseguente al Regolamento BMR e alle raccomandazioni del FSB, ha comportato la costituzione di numerosi gruppi di lavoro per l’identificazione di possibili tassi alternativi nel caso di cessazione di quelli precedentemente; tra i più rilevanti in Europa si ricorda il gruppo di lavoro composto dalle istituzioni finanziarie, da BCE e dalla Commissione Europea che ha adottato, a partire dal 2 ottobre 2019, il tasso *risk free* €STR, ricalibrato considerando l’EONIA maggiorato di uno spread di 8,5 bps fino al 3 gennaio 2022.

Nel corso del 2021, considerata la cessazione di importanti indici, sono stati pubblicati ulteriori documenti normativi, tra i quali:

- il Regolamento (UE) n. 168 del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che definisce, tra l’altro, i criteri per la sostituzione di determinati indici di riferimento in via di cessazione, attribuendo alla Commissione Europea la facoltà di designare uno o più sostituti legali, qualora il contratto non preveda clausola di *fallback* o questa non sia adeguata;
- la dichiarazione del 5 marzo 2021 della FCA (*Financial Conduct Authority*, l’autorità di regolamentazione britannica) che ha fissato le date di cessazione del LIBOR (31 dicembre 2021: per tutte le scadenze del LIBOR denominate in GBP, EUR, CHF, JPY e le scadenze a 1 settimana e 2 mesi del LIBOR USD; 30 giugno 2023 per le scadenze overnight e a 1, 3, 6, 12 mesi del LIBOR USD). Sul tema *discontinuing* del LIBOR va altresì citata la dichiarazione congiunta del 24 giugno 2021 con la quale la Commissione Europea, la BCE, l’EBA e l’ESMA hanno esortato gli operatori di mercato a ridurre la loro esposizione verso il LIBOR in tutte le divise – Dollaro incluso - e in tutti i tenor - cessando la loro applicazione ai nuovi contratti e limitando l’uso dei c.d. LIBOR “sintetici” (ossia calcolati con una metodologia alternativa) ai soli contratti già in essere difficilmente aggiornabili - e a redigere solidi piani scritti nei quali indicare tassi di interesse alternativi per tutti i contratti che usano il LIBOR come tasso di riferimento;
- i Regolamenti di Esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 1847 e n. 1848, rispettivamente del 14 e 21 ottobre 2021, mediante il quale sono stati designati i sostituti legali per determinate scadenze del LIBOR CHF e dell’indice EONIA.

Per quanto riguarda la divisa Euro, nel mese di aprile 2021 è stata avviata la pubblicazione del Tasso Risk Free denominato “€STR Compounded Average Rate”. L’11 maggio 2021 il “Working Group on euro risk-free rates” ha pubblicato le raccomandazioni finali, ad esito delle due consultazioni pubbliche di novembre 2020, indicando i tassi alternativi applicabili per i contratti in Euro, distinti per categorie di strumento finanziario e per segmento di clientela. In particolare, il suddetto *Working Group* ha raccomandato di utilizzare una struttura a termine basata sull’€STR con l’aggiunta di un “*credit spread adjustment*” per compensare, sulla base dei dati storici (5 anni di profondità) il differenziale medio con l’Euribor.

Per rispondere alle richieste del Regolamento BMR, a partire dal 2019, il Gruppo Banco BPM ha avviato una specifica progettualità denominata “IBOR Transition” che ha adeguato alle disposizioni previste dal Regolamento BMR i processi organizzativi ed informatici, la contrattualistica e le normative interne.

Le azioni del progetto, come di seguito illustrato, si sono concentrate nei due ambiti di impatto della normativa rappresentati dai finanziamenti a tasso indicizzato, in Euro e in divisa, e dai contratti derivati.

Per quanto riguarda i nuovi finanziamenti in Euro a rimborso rateale, che prevedevano il LIBOR EUR quale tasso sostitutivo, è stata definita una nuova clausola di *fallback* standard utilizzando una struttura a termine basata sull’€STR, sono state effettuate le implementazioni procedurali per la gestione dei tassi (aggiornando il catalogo prodotti) e modificati i contratti di finanziamento con l’aggiornamento della clausola di *fallback*.

Per quanto attiene ai finanziamenti esistenti, in attesa di previsioni normative per la ricontrattualizzazione, la Banca ha completato il campionamento per recuperare le informazioni sui tassi di *fallback* e ha provveduto alla concreta applicazione dei tassi sostitutivi “*ex-lege*” (definiti dalla Commissione Europea) per EONIA e LIBOR CHF.

Per i finanziamenti non rateali in divisa (e relativi c/c collegati) sono stati applicati ed inseriti a Catalogo i nuovi indici di riferimento per le divise principali (indicati dalle corrispondenti Autorità dei paesi di riferimento), mentre per le divise minori si è optato per l’indicazione di un tasso fisso; infine è stata avviata la campagna di ricontrattualizzazione.

Relativamente ai contratti derivati con controparti di mercato, la Banca ha aderito alla soluzione individuata da ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) per i tassi di *fallback*, sottoscrivendo l’Addendum agli standard applicabili ai nuovi contratti e il protocollo che ne estende l’applicabilità anche agli strumenti in essere. Al riguardo si deve segnalare che i contratti derivati di Banco BPM e della controllata Banca Akros sono per la maggior parte assoggettati a *clearing* con una Controparte Centrale (*Clearing House*). Per le *Clearing House* LCH e EUREX la transizione dal tasso EONIA al tasso €STR si è completata nel mese di ottobre 2021, con la chiusura dei contratti in essere e la contestuale sostituzione con nuovi contratti aventi le medesime caratteristiche ma indicizzate al nuovo indice €STR. Sono state inoltre chiuse le posizioni residue indicizzate al LIBOR (n. 20 contratti circa in capo a Banca Akros).

Per quanto riguarda i contratti derivati di copertura dei finanziamenti con la clientela (indicizzati all’Euribor), a fronte della modifica delle clausole di *fallback* dei finanziamenti, il gruppo di lavoro ha finalizzato un accordo tra Banco BPM e Banca Akros che prevede la non applicazione del protocollo ISDA ai contratti derivati interni, in modo tale da trasferire integralmente il rischio della copertura su Banca Akros, che provvede alla gestione del rischio complessivo sul mercato.

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, è stata completata la migrazione da EONIA ad €STR del tasso applicato ai conti di marginazione, in parte attraverso la rinegoziazione diretta con le principali controparti e per una quota residua con l’applicazione del sopra citato tasso sostitutivo *ex-lege*.

Da ultimo, adeguata informazione è stata resa alla clientela con la comunicazione periodica (estratto conto mutui al 31 dicembre 2021); è stata inoltre aggiornata la sezione dedicata sul sito istituzionale di Banco BPM all’indirizzo www.gruppo.bancobpm.it/IBOR e di Banca Aletti e Banca Akros con rimando al sito della Capogruppo.

Impatti contabili della Riforma IBOR

Al fine di indirizzare le tematiche contabili correlate alla Riforma IBOR, lo IASB ha intrapreso il progetto denominato “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”, sviluppato in due differenti fasi:

- Fase 1: le modifiche introdotte sono finalizzate a ricercare adeguate soluzioni per ridurre gli effetti sul bilancio correlati ai potenziali impatti nel periodo precedente la sostituzione dei tassi benchmark con i nuovi tassi (cosiddette “*pre-placement issues*”). In particolare, tale fase introduce alcune deroghe alla contabilizzazione delle relazioni di copertura, finalizzate ad evitare gli effetti del *discontinuing* riconducibili alla mera situazione di incertezza della riforma dei tassi di interesse. Per la valutazione della relazione economica, le modifiche introdotte prevedono, infatti, che l’entità debba presumere che l’indice di riferimento, per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento coperto e dello strumento di copertura, non venga modificato a seguito della riforma dei tassi. Tali modifiche sono state omologate con

Regolamento (UE) n. 34 del 15 gennaio 2020, e sono state applicate anticipatamente dal Gruppo a partire dal bilancio al 31 dicembre 2019;

- Fase 2: le modifiche introdotte con la fase in esame, omologate con Regolamento (UE) n. 25 del 13 gennaio 2021 applicabile a partire dal 1° gennaio 2021, sono finalizzate a trovare adeguate soluzioni per la gestione degli impatti contabili conseguenti all'effettiva sostituzione dei tassi (cosiddette "replacement issues"). In dettaglio, tale fase fornisce alcuni espedienti pratici per minimizzare gli effetti della sostituzione degli indici *benchmark*, con particolare riferimento al trattamento contabile delle modifiche dei flussi contrattuali ed alla gestione delle operazioni di copertura finalizzate a consentirne la prosecuzione. Con riferimento al primo aspetto, viene proposto, quale espediente pratico, che le modifiche dei flussi contrattuali per i nuovi tassi di interesse - se effettuate come diretta conseguenza della riforma sui tassi e su basi economiche equivalenti rispetto ai precedenti tassi - debbano considerarsi come adeguamento prospettico del tasso di interesse effettivo, al pari di una revisione del tasso di interesse variabile. Per quanto invece riguarda l'*hedge accounting* sono state introdotte alcune eccezioni ai principi contabili IAS 39 e IFRS 9, finalizzate ad evitare la cessazione della relazione di copertura conseguente all'aggiornamento della documentazione della relazione stessa (per la modifica del rischio coperto, dell'elemento coperto, del derivato di copertura o della modalità di valutazione dell'efficacia della copertura) purché le modifiche siano una diretta conseguenza della riforma ed effettuate su basi economiche equivalenti rispetto ai precedenti tassi.

Tale fase ha inoltre introdotto una specifica *disclosure* qualitativa e quantitativa sulla natura e sui rischi ai quali l'entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari connessi alla riforma, sul modo in cui detti rischi sono gestiti, sullo stato di avanzamento dell'entità nella transizione ai nuovi tassi di riferimento alternativi. Per i dettagli informativi sullo stato di avanzamento del progetto IBOR Transition nel Gruppo Banco BPM si veda il precedente punto. Nel successivo paragrafo viene illustrata l'informativa quantitativa ed i rischi associati agli strumenti soggetti alla riforma e relative modalità di gestione.

Informazioni sugli strumenti che devono ancora passare ad un tasso alternativo, disaggregate per indici di riferimento, ai sensi dei paragrafi 24I e 24J dell'IFRS 7

Nella seguente tabella si fornisce evidenza dei contratti indicizzati ai tassi Ibor oggetto di cessazione, in essere alla data del 31 dicembre 2021, in termini di numero e controvalore. Si precisa che il perimetro fa riferimento ai contratti in essere al 31 dicembre la cui scadenza è successiva alla cessazione dell'indice (3 gennaio 2022 per EONIA, 31 dicembre 2021 per il LIBOR sulle valute GBP, EUR, CHF, JPY, USD, AUD¹ e le scadenze a 1 settimana e 2 mesi del LIBOR USD; 30 giugno 2023 per le scadenze overnight e a 1, 3, 6, 12 mesi del LIBOR USD).

¹ Nel caso dell'AUD LIBOR l'indice oggetto di *discontinuing* al 31 dicembre 2021 è un LIBOR sintetico (AUD-BBSW), proxy dell'indice originario cessato nel marzo 2013

Esposizione agli indici cessati "IBOR Transition"										
Dati al 31 dicembre 2021										
Importi in milioni di euro	Categorie di prodotto									
	Attività finanziarie non derivate				Passività finanziarie non derivate			Derivati		
	Finanziamenti e anticipi		Titoli di debito		C/c e depositi		OTC		Con Clearing house	
	numero di contratti	importo	numero di contratti	importo	numero di contratti	importo	numero di contratti	nozionale	numero di contratti	nozionale
Contratti indicizzati ai tassi IBORs:	469	574	1	15	3.327	(337)	50	1.756	6	49
riferiti a EONIA	6	62	1	15	9	(35)	-	-	-	-
riferiti a LIBOR	463	512	-	-	3.318	(302)	50	1.756	6	49
di cui: USD	331	506	-	-	2.572	(256)	50	1.756	3	27
di cui: GBP	38	1	-	-	280	(22)	-	-	-	-
di cui: CHF	75	4	-	-	298	(11)	-	-	1	13
di cui: JPY	13	-	-	-	96	(10)	-	-	2	9
di cui: AUD	6	-	-	-	72	(3)	-	-	-	-

Le esposizioni indicizzate al tasso EONIA risultano residuali, per numero e per controvalore, essendo ormai stata completata la migrazione ad €STR dei contratti derivati e pressoché conclusa anche quella dei conti di marginazione. Per tali esposizioni, dalla data del 3 gennaio 2022 è applicato ex lege il tasso l'€STR maggiorato di un "credit spread adjustment" pari a 8,5 bps.

Con riferimento ai tassi LIBOR, le principali posizioni, sia per cassa che derivati, si riferiscono al tasso LIBOR USD, che continuerà ad essere quotato fino al 30 giugno 2023. In maggior dettaglio:

- per i derivati indicizzati al LIBOR, oltre alle posizioni in LIBOR USD, residua un numero del tutto marginale di esposizioni: un contratto riferito al Franco Svizzero (con scadenza a gennaio 2022) e due allo Yen (con scadenza a maggio 2022);
- per le attività rappresentate da finanziamenti sono in essere n. 463 contratti per un controvalore complessivo di 512 milioni. In maggior dettaglio, trattasi di n. 71 posizioni di finanza strutturata, per complessivi 483 milioni (di cui n. 70 indicizzate al tasso LIBOR USD e n. 1 al LIBOR GBP, in corso di rinegoziazione); n. 40 contratti di mutui indicizzati al tasso LIBOR CHF per un ammontare di 4 milioni, ai quali si applicherà il tasso alternativo previsto ex-lege; n. 352 rapporti di conti correnti multidivisa per complessivi 24 milioni;
- per le passività sono in essere n. 3.318 conti correnti multidivisa per un saldo complessivo di 302 milioni.

Si precisa che la Rete sta rinegoziando con la clientela il passaggio dei conti multidivisa ai tassi *risk free*.

Si ricorda infine che, seguendo le raccomandazioni delle principali Autorità sul tema, Banco BPM ha dato disposizioni affinché il LIBOR USD non venga più utilizzato nelle future operazioni.

Rischi derivanti dagli strumenti finanziari soggetti alla riforma Ibor e relative modalità di gestione

Con la fine del 2021 la parte più critica della transizione dei tassi IBOR può considerarsi completata per il Gruppo, con la pressoché completa mitigazione dei rischi collegati alla cessazione degli indici EONIA e LIBOR. Le esposizioni che permangono, limitate sostanzialmente a quelle indicizzate al LIBOR USD (quotato fino al 30 giugno 2023), sono destinate a ridursi ulteriormente nel tempo per scadenza naturale o rinegoziazione e saranno comunque oggetto di intervento entro la data di cessazione dell'indice.

Per quanto riguarda i derivati in essere risultano chiuse le posizioni indicizzate ai tassi EONIA e LIBOR, fatta eccezione per il LIBOR USD. I rischi connessi alla prevista cessazione del LIBOR USD piuttosto che alla possibile cessazione dell'Euribor sono stati sostanzialmente attenuati dalla sottoscrizione del Protocollo ISDA, cui hanno aderito Banco BPM e Banca Akros e numerose controparti.

Nell'ambito dei finanziamenti permane un'area di potenziale rischio collegata all'utilizzo del LIBOR EUR come tasso alternativo al tasso principale (Euribor o tasso BCE), che è stata mitigata nel corso del 2021 con la revisione di tutti i moduli contrattuali utilizzati per i nuovi finanziamenti avvalendosi dell'€STR come tasso alternativo.

Il rischio residuo insiste sullo stock dei mutui stipulati prima della revisione dei contratti (circa n. 280.000). Per molti di tali contratti, in caso di cessazione dell'Euribor, si potrebbe non disporre di un tasso valido, comportando la loro

risoluzione e la conseguente restituzione del debito, ovvero il proseguimento del contratto al tasso legale, pari allo 0,01% al 31 dicembre 2021. Al riguardo, alla data di redazione del presente bilancio, non è prevista un'ipotesi di discontinuità dell'Euribor, che potrebbe tuttavia cessare, qualora la metodologia "ibrida" per la sua determinazione fosse ritenuta troppo dipendente da valutazioni soggettive degli intermediari. A tal proposito si deve ricordare che, nel corso del 2019, l'Euribor, seppur in un contesto di formale continuità, era stato interessato da significative modifiche nella metodologia di calcolo (cosiddetta metodologia ibrida), finalizzate a preservarne l'utilizzo anche oltre il 1° gennaio 2022. Per l'Euribor la citata metodologia prevede che la determinazione dell'indice avvenga sulla base di una gerarchia basata su tre livelli, rappresentati dall'utilizzo di dati di transazioni di mercato del giorno prima (livello 1), dall'interpolazione dei dati in caso di indisponibilità temporanea dei dati di mercato (livello 2), dal giudizio esperto come avveniva in precedenza alla riforma (livello 3).

Sono tuttora in corso in Italia interlocuzioni con le Autorità competenti per la pubblicazione di una disposizione normativa che consenta la modifica unilaterale dei contratti (con particolare riferimento alla clausola relativa al tasso alternativo, eliminando ogni riferimento al LIBOR EUR). Si ricorda che un ulteriore fattore di mitigazione è comunque costituito dalla facoltà, attribuita alla Commissione Europea, di definire un tasso *ex-lege* in caso di cessazione dell'Euribor.

Altri aspetti rilevanti ai fini delle politiche contabili di Gruppo

Di seguito si fornisce un'illustrazione di alcune operazioni o eventi verificatisi nel corso del 2021, ritenuti rilevanti ai fini della definizione del relativo trattamento contabile e/o degli impatti patrimoniali o economici.

Operazioni TLTRO III – "Targeted Longer Term Refinancing Operations"

Descrizione delle principali caratteristiche

Le operazioni TLTRO III "Targeted Longer Term Refinancing Operations" sono operazioni di finanziamento condotte dalla BCE con cadenza trimestrale – più in particolare, tra il mese di settembre 2019 e quello di dicembre 2021, per un numero complessivo di dieci tiraggi - finalizzate a mantenere condizioni favorevoli del credito bancario. Ogni operazione ha durata triennale, salvo l'eventuale opzione di rimborso anticipato, esercitabile secondo le tempistiche stabilite per ciascuna operazione. Nel dettaglio, per le prime sette operazioni (settembre 2019 – marzo 2021) il rimborso anticipato è esercitabile trimestralmente, trascorsi dodici mesi dal regolamento di ciascuna operazione, a partire dal mese di settembre 2021; per le ultime tre operazioni (giugno 2021 – dicembre 2021) il rimborso può avvenire trimestralmente a partire dal mese di giugno 2022.

A seguito dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 alcuni dei criteri previsti inizialmente da BCE nel 2019 sono stati rivisti, tra marzo e dicembre 2020, in senso migliorativo, con particolare riferimento all'importo massimo finanziabile e alla relativa remunerazione.

Relativamente alla remunerazione dei prestiti, a seguito delle citate revisioni, il tasso di interesse è fissato ad un livello pari al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (MRO - "Main Refinancing Operations"), attualmente pari allo 0%, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2022 (cosiddetto "special interest rate period"), in cui si applicherà un tasso inferiore di 50 punti base.

È inoltre previsto un meccanismo di incentivazione che consente di accedere a condizioni di tasso più favorevoli, in funzione del raggiungimento di determinati *benchmark*, che dipendono dai prestiti netti erogati. In maggior dettaglio, è possibile beneficiare del tasso medio sui depositi (*Deposit Facility*) per tutta la durata dell'operazione, attualmente pari a -0,5%, invece del tasso MRO, con l'ulteriore riduzione di 50 punti base per lo "special interest rate period".

Debiti interessi sono regolati alla scadenza di ciascuna operazione o al momento del rimborso anticipato.

Trattamento contabile

Il trattamento contabile delle operazioni in esame, ed in particolare il riconoscimento degli interessi in funzione dei diversi meccanismi di remunerazione, non sembra riconducibile, in modo diretto, ad alcun principio contabile IAS/IFRS. Ciò risulta confermato dalla richiesta che l'ESMA ha avanzato all'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC), ossia al comitato deputato a fornire interpretazioni ufficiali sui principi contabili internazionali, in data 9 febbraio 2021, al fine di ricevere chiarimenti sul trattamento contabile da applicare ai finanziamenti in esame.

Alla luce di quanto sopra illustrato, tenuto conto che alla data di redazione della presente relazione finanziaria annuale non risultano pervenute interpretazioni ufficiali sul trattamento contabile delle operazioni TLTRO III, il

Gruppo Banco BPM ha definito la politica contabile di riferimento, sulla base di quanto previsto dallo IAS 8, come di seguito precisato.

In base alle politiche contabili del Gruppo Banco BPM, ai finanziamenti TLTRO III si ritengono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile IFRS 9 "Strumenti finanziari", in quanto le condizioni di remunerazione definite da BCE sono considerate alla stregua di condizioni di mercato, dal momento in cui BCE definisce e attua la politica monetaria per l'area Euro. In maggior dettaglio, si ritiene applicabile la disciplina prevista dall'IFRS 9 per gli strumenti finanziari a tasso variabile (paragrafo B5.4.5), in linea con il trattamento perseguito in passato per i finanziamenti ottenuti nell'ambito dei precedenti programmi TLTRO. In particolare, con riferimento alle modalità applicative, si ritiene che gli interessi debbano essere rilevati sulla base dei tassi, tempo per tempo in essere ed applicabili per ciascun periodo di riferimento, in funzione della probabilità di riuscire a raggiungere determinati obiettivi "benchmark". Nel conseguire che lo *special interest* per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2022 è oggetto di riconoscimento nel suddetto periodo, nella misura in cui sia ritenuto probabile il suo conseguimento. La selezione del suddetto trattamento contabile ha tenuto in considerazione che: (i) lo *special interest* riguarda, in misura uguale, tutti i tiraggi a prescindere dalla durata residua dei finanziamenti (ii) il rimborso anticipato delle tranche, dopo il periodo di accertamento degli obiettivi "benchmark", avviene per un valore pari al valore nominale, maggiorato degli interessi maturati alla data, senza alcun pagamento di penale (iii) l'entità dello *special interest* nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2022 è prevista variare al fine di garantire un livello minimo di condizioni migliorative (ad esempio, nell'ipotesi in cui il tasso *Deposit Facility* fosse pari -0,45%, la remunerazione addizionale nel periodo in esame sarebbe pari a -0,55%).

Incertezze sul trattamento contabile

Come in precedenza illustrato, in considerazione della rilevanza della tematica a livello europeo e delle differenti prassi contabili osservate, in data 9 febbraio 2021 l'ESMA ha formulato richiesta all'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC), al fine di avere chiarimenti sul trattamento contabile delle operazioni TLTRO III.

Nelle riunioni dell'8-9 giugno 2021 il suddetto *Committee* ha pubblicato una *Tentative Agenda Decision*, senza tuttavia fornire indicazioni dirimenti in materia, rinviando la trattazione nell'ambito del progetto "Post Implementation Review" (PIR) relativo alla Classificazione e Misurazione dell'IFRS 9. La suddetta agenda è attualmente all'esame da parte dello IASB.

Alla luce di quanto sopra illustrato, alla data di redazione del presente bilancio non risulta emanata alcuna interpretazione ufficiale in materia; non si può tuttavia escludere che, a completamento delle analisi in corso da parte dello IASB, possano emergere differenti orientamenti in merito al trattamento contabile da adottare per la contabilizzazione della fattispecie in oggetto rispetto a quanto effettuato dal Gruppo fino al 31 dicembre 2021.

Finanziamenti in essere e relativi interessi di competenza dell'esercizio 2021

Al 31 dicembre 2021 le operazioni TLTRO III sottoscritte dal Gruppo ammontano a 39,2 miliardi e risultano interamente riconducibili alla Capogruppo.

Gli interessi di competenza dell'esercizio 2021 ammontano a 352,2 milioni e risultano accertati nella misura massima possibile, ossia in base al tasso negativo di -1%, pari al tasso di interesse dei *Deposit Facility* (-0,5%), maggiorato dell'ulteriore riduzione nello *special interest rate period* (-0,5%). Alla data di redazione della presente relazione tutti gli obiettivi *benchmark*, per poter beneficiare della più favorevole remunerazione, risultano ormai raggiunti; l'ultima osservazione del *benchmark* era infatti riferita all'evoluzione dei prestiti netti erogati ("*net lending*") per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

Crediti di imposta connessi con il Decreto "Rilancio", acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti

Al fine di contrastare gli effetti economici negativi conseguenti alla pandemia Covid-19, con Legge del 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) - recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sono state introdotte una serie di misure fiscali di incentivazione che consentono di beneficiare di detrazioni connesse alle spese sostenute per specifici interventi, ad esempio per aumentare il livello di efficienza energetica di edifici esistenti (c.d. "ecobonus") o per ridurre il rischio sismico (cd "sismabonus"), fino al 110% delle spese sostenute.

Tali incentivi, applicati a famiglie ed imprese, sono commisurati ad una percentuale della spesa sostenuta e sono erogati sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta e, in alcuni casi (ad esempio per l'ecobonus e il

sismabonus) consentono di usufruire di un contributo anticipato attraverso lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, cui verrà riconosciuto un credito di imposta.

La legge introduce quindi la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (credito d'imposta).

In tale contesto, qualora il contribuente dovesse optare per la cessione della detrazione alla Banca, il credito d'imposta così acquistato potrà essere utilizzato in compensazione con altri debiti tributari della Banca stessa; l'eventuale quota non utilizzata non potrà essere chiesta a rimborso all'Erario ma potrà essere a sua volta ceduta a terzi acquirenti, secondo le modalità e le disposizioni previste dalle norme tempo per tempo in vigore.

La peculiarità dei sopra descritti crediti di imposta è tale da non consentirne la riconduzione ad uno specifico principio contabile internazionale; in tal caso, lo IAS 8 prevede che la direzione aziendale debba definire quel trattamento contabile ritenuto il più idoneo per garantire agli utilizzatori del bilancio un'informativa rilevante e attendibile.

A tal fine il Gruppo Banco BPM - tenendo conto delle indicazioni espresse in data 5 gennaio 2021 da Banca d'Italia, Consob e IVASS nel documento n. 9 del Tavolo di coordinamento in materia di applicazione degli IAS/IFRS "Trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi con i Decreti Legge "Cura Italia" e "Rilancio" acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti" - ha definito la propria politica contabile facendo riferimento ad alcune disposizioni contabili contenute nel principio IFRS 9. In maggior dettaglio, i crediti d'imposta in questione sono ritenuti assimilabili, sul piano sostanziale, ad un'attività finanziaria, per la quale applicare per estensione analogica le disposizioni previste nel citato principio, qualora compatibili con le caratteristiche dell'operazione.

In particolare, i crediti acquisiti sono riconducibili al business model "*Hold to Collect*", in quanto vi è un obiettivo di detenerli ed utilizzarli per future compensazioni con i debiti tributari del Gruppo.

Ne consegue che, applicando per analogia le disposizioni previste dall'IFRS 9, i crediti acquisiti vengono inizialmente iscritti al *fair value*, pari al corrispettivo pagato al cliente per l'acquisto del credito di imposta, e, successivamente, valutati in base al costo ammortizzato, tenuto conto del valore e della tempistica di compensazione. Non risultano invece applicabili le disposizioni relative al calcolo delle perdite attese (ECL), ai sensi dell'IFRS 9: la recuperabilità dei crediti fiscali dipende, infatti, dalla *tax capability* dell'acquirente, ossia dalla capacità di compensare i crediti fiscali acquisiti con i debiti tributari dell'acquirente, non essendo possibile richiedere, in alcun modo, il loro rimborso all'Agenzia delle Entrate. Detti crediti sono esposti nella voce residuale "130. Altre Attività", in quanto non rappresentano, ai sensi dei principi contabili internazionali, attività fiscali, contributi pubblici, attività immateriali o attività finanziarie, in linea con quanto rappresentato nel documento congiunto sopra citato.

Le competenze maturate, in base al criterio del costo ammortizzato, sono oggetto di rilevazione a conto economico nella voce "10. Interessi attivi e proventi assimilati".

Al 31 dicembre 2021 il valore nominale dei crediti d'imposta complessivamente acquistati al 31 dicembre 2021 ammonta a 912,1 milioni, quasi interamente riferito ad acquisti avvenuti nell'esercizio 2021 (908,9 milioni). Tenuto conto dei crediti compensati, pari a Euro 25,6 milioni, il valore nominale residuo al 31 dicembre 2021 ammonta a 886,5 milioni. Il corrispondente valore di bilancio, esposto nella voce di stato patrimoniale "130. Altre attività" in base al costo ammortizzato, che tiene conto del prezzo di acquisto e delle competenze nette maturate al 31 dicembre 2021, ammonta a 817,4 milioni.

Al 31 dicembre 2021, sono inoltre stati assunti impegni contrattualizzati con soggetti terzi per futuri acquisti di crediti d'imposta per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi.

L'ammontare dei crediti acquistati e degli impegni all'acquisto assunti è compatibile con le stime dei debiti per obblighi di versamento nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato che potranno essere compensati con i crediti acquistati essendo la compensazione l'unica modalità di possibile incasso dei crediti medesimi.

Emissioni di titoli AT1 (*Additional Tier 1*)

Come indicato nella sezione dei "Fatti di rilievo dell'esercizio" della Relazione sulla gestione, in data 12 gennaio 2021, Banco BPM ha emesso strumenti *Additional Tier 1* per un ammontare pari a 400 milioni destinati ad operatori istituzionali. Trattasi, in particolare, di strumenti subordinati classificati nel capitale aggiuntivo di Classe 1 ("*Additional Tier 1*"), ai sensi Regolamento n. 575 del 2013 (CRR).

I titoli sono perpetui e potranno essere richiamati dall'emittente, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore a partire dal 19 gennaio 2026; in caso di mancato richiamo, la *call* potrà essere esercitata successivamente ogni sei mesi, in corrispondenza della data di stacco della cedola.

La cedola semestrale, non cumulativa, è pari al tasso annuo del 6,5%. Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista, per il 19 gennaio 2026, non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo *spread* originario al tasso *mid swap* in euro a cinque anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola resterà fissa per i successivi cinque anni e fino alla successiva data di ricalcolo.

Tale emissione si aggiunge a quelle effettuate, in data 11 aprile 2019 e 14 gennaio 2020, per un ammontare pari rispettivamente a 300 milioni e 400 milioni. Per entrambe le emissioni i titoli sono perpetui e potranno essere richiamati dall'emittente a partire rispettivamente dal 18 giugno 2024 e dal 21 gennaio 2025; in caso di non richiamo, la *call* potrà essere esercitata ogni cinque anni nel primo caso ed ogni 6 mesi per la seconda emissione. La cedola semestrale, non cumulativa, è fissata pari al tasso annuo rispettivamente dell'8,75% e del 6,125%. Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato, prevista rispettivamente per il 18 giugno 2024 e per il 21 gennaio 2025, non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo *spread* originario al tasso *mid swap* in euro a cinque anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola resterà fissa per i successivi cinque anni e fino alla successiva data di ricalcolo.

Per le suddette emissioni, in linea con le disposizioni della CRR per gli strumenti AT1, l'emittente ha piena discrezionalità nel decidere di non pagare le cedole, per qualsiasi ragione e per un periodo di tempo illimitato; la cancellazione è invece obbligatoria qualora si dovessero verificare determinate condizioni, tra le quali il verificarsi dell'evento attivatore, ossia qualora il *Common Equity Tier 1* (CET1) di Banco BPM (o il CET1 consolidato) dovesse essere inferiore al livello del 5,125% (cosiddetto "*trigger event*"). In aggiunta, gli interessi non sono cumulativi, in quanto qualsiasi ammontare che l'emittente dovesse decidere di non pagare o sarebbe obbligato a non pagare non sarà accumulato o pagabile in una data successiva. E' inoltre previsto che al verificarsi del "*trigger event*", il capitale sarebbe irrevocabilmente e obbligatoriamente oggetto di cancellazione (cosiddetto "*write down*") per un ammontare necessario a riportare il CET1 (di Banco BPM o del Gruppo) al 5,125%. Il capitale oggetto di cancellazione potrebbe essere ripristinato (cosiddetto "*write up*"), al ricorrere di determinate condizioni, e comunque a completa discrezione dell'emittente, anche nell'ipotesi in cui Banco BPM dovesse decidere di rimborsare anticipatamente l'emissione. In base a quanto in precedenza illustrato, le suddette emissioni si configurano alla stregua di "strumenti di capitale", ai sensi del principio contabile IAS 32, come illustrato nelle politiche contabili riportate nel paragrafo "16 - Altre informazioni" della successiva sezione "A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio".

Nel bilancio al 31 dicembre 2021, il corrispettivo incassato dalle suddette emissioni, dedotti i costi di transazione direttamente attribuibili al netto dei correlati effetti fiscali (7,2 milioni), trova rappresentazione nella voce di patrimonio netto "140. Strumenti di capitale", per un ammontare pari a 1.092,8 milioni.

In coerenza con la natura degli strumenti, le cedole sono rilevate a riduzione del patrimonio netto, nella voce "150. Riserve", se e nella misura in cui risultano pagate. Nel corso dell'esercizio 2021 il patrimonio netto si è ridotto di 46,2 milioni, per effetto del pagamento delle cedole relative alle emissioni AT1 (63,8 milioni), al netto del relativo effetto fiscale (imposta IRES) di 17,6 milioni. Trattasi, in particolare, delle due cedole semestrali relative alle emissioni effettuate negli esercizi 2019 e 2020, rispettivamente pari a 26,3 milioni e 24,5 milioni, e della cedola semestrale per l'emissione del 2021 che ammonta a 13,0 milioni.

Business Model "Hold to Collect" - vendite

Nel corso del 2021, sono state deliberate operazioni di cessione di titoli di debito classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per un valore nominale pari a circa 2 miliardi, quasi interamente riconducibili ad operazioni di vendita a termine ("*vendite forward*") di alcuni titoli di Stato italiani da parte della Capogruppo. Al 31 dicembre 2021 gli effetti economici delle suddette operazioni non sono risultati significativi, in quanto per le vendite *forward* saranno rilevati solamente alla data di regolamento a termine, ossia nell'esercizio 2022.

Trattandosi di esposizioni classificate nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", ossia nel portafoglio detenuto con l'obiettivo di incassare i flussi di cassa contrattuali (cosiddetto *Business Model "Hold to Collect"*, HTC), il principio contabile IFRS 9 prevede che la loro cessione sia ammissibile nel rispetto di determinate soglie di significatività e di frequenza, in prossimità della scadenza, in presenza di un incremento significativo del rischio di credito o al ricorrere di circostanze eccezionali.

Al riguardo si rappresenta che le operazioni di cessione deliberate dal Gruppo nel corso dell'esercizio 2021 sono avvenute nel rispetto delle soglie di significatività e di frequenza, declinate nelle politiche contabili di Gruppo. In particolare, le vendite di titoli di debito, *cash* e *forward*, deliberate da Banco BPM nel corso del 2021 corrispondono a

circa il 9,3% del valore nominale dei titoli in essere al 1° gennaio 2021 e quindi entro il limite della soglia di significatività del 10% del valore nominale del portafoglio titoli ad inizio anno, definite nelle suddette politiche contabili. Risulta inoltre rispettata anche la soglia di frequenza annua, definita nei termini di dodici operazioni annue. Per la declinazione delle predette soglie, unitamente agli altri indicatori/limiti di ammissibilità delle vendite, si fa rinvio alla successiva parte "A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio", paragrafo "3 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

In aggiunta, nel corso del 2021 hanno trovato perfezionamento le vendite a termine di titoli di Stato italiani conseguenti all'esecuzione di contratti *forward* stipulati nell'ultimo semestre dell'esercizio 2020, per un ammontare complessivo pari a 1.575 milioni in termini di valore nominale, nel rispetto della soglia annua di ammissibilità delle vendite del 10% prevista per l'esercizio 2020. Il risultato di tali vendite, contabilizzato nella voce "100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" è complessivamente positivo per circa 102 milioni.

Da ultimo si deve rilevare che la gestione dei titoli di debito classificati nei portafogli "HTC", così come per quelli "Hold To Collect and Sell", prosegue in continuità con le scelte operate nei precedenti esercizi; nel corso dell'esercizio, infatti, non si è verificato alcun cambiamento di *business model* che abbia comportato la necessità di riclassificare il portafoglio titoli come pure non è intervenuta alcuna modifica in merito alle politiche contabili relative ai criteri di ammissibilità delle vendite HTC.

Progetto Rockets - operazioni di cessione di un portafoglio creditizio classificato a sofferenza

Come illustrato nella sezione "Fatti di rilievo dell'esercizio" della Relazione sulla gestione del Gruppo, in data 3 giugno 2021 è stata perfezionata la cessione di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza, mediante un'operazione di cartolarizzazione (c.d. "Project Rockets") finalizzata all'ottenimento della garanzia statale sui titoli senior (cosiddetta GACS "Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze"), ai sensi del Decreto del MEF del 15 luglio 2021¹.

L'operazione, che è stata realizzata da Banco BPM con Credito Fondiario in qualità di *Master e Corporate Servicer* e CF Liberty Servicing S.p.A. (ora "Gardant Liberty Servicing S.p.A.") come *Special Servicer* del portafoglio, ha come sottostante crediti a sofferenza originati dal Gruppo per un importo lordo pari a circa 1,5 miliardi, di cui circa la metà non garantiti (importo riferito alla data di valutazione contrattualmente stabilita nel 31 dicembre 2020).

In data 3 giugno 2021 è stato quindi stipulato il contratto di cessione tra Banco BPM e la società veicolo "Aurelia SPV S.r.l."

Al fine di finanziare l'acquisto dei crediti, in data 22 giugno 2021, la società veicolo ha emesso le seguenti tre *tranche* di titoli ABS:

- *Senior* (Class A) per 342 milioni (22,7% dell'importo lordo). Tali titoli presentano un rating pari all'*investment grade* (DBRS Morningstar: BBB; Scope Ratings GmbH: BBB);
- *Mezzanine* (Class B) per 40 milioni;
- *Junior* (Class J) per 12 milioni.

Per il titolo senior, in data 19 gennaio 2022, è pervenuta comunicazione in merito alla concessione della GACS, ai sensi del D.L. 18/2016, avvenuta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze firmato il 23 dicembre 2021.

Nel rispetto della *retention rule* stabilita dalle disposizioni di vigilanza, il Gruppo Banco BPM ha mantenuto la proprietà del 5% delle *tranche Mezzanine* e *Junior*, mentre in data 25 giugno 2021 ha ceduto a Orado Investments S.A.R.L - società controllata dai fondi Elliott - il 95% dei titoli *Mezzanine* ed il 95% dei titoli *Junior*. Banco BPM ha invece mantenuto anche la proprietà della totalità dei titoli *Senior*.

¹ Decreto pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2021 che ha esteso fino al 14 giugno 2022 lo schema di garanzia per le operazioni della specie previsto già dal Decreto MEF del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito della sottoscrizione delle suddette *tranche* da parte di terzi, si sono verificati i presupposti per la cancellazione dal bilancio del portafoglio delle sofferenze cedute, risultando trasferiti in modo sostanziale i relativi diritti e benefici. L'effetto economico consolidato, direttamente ed indirettamente, correlato al portafoglio oggetto di cessione è complessivamente negativo per 134,6 milioni, e risulta esposto nelle seguenti voci di conto economico:

- "100. a) Utili (perdite) da cessione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", per un ammontare negativo di 214,4 milioni, corrispondente al minor corrispettivo della cessione rispetto al valore di carico dei crediti;
- "10. Interessi attivi" per 6,9 milioni, conseguente all'effetto positivo dovuto al passaggio del tempo, rilevato fino alla data di cessione per le posizioni cedute;
- "130. a) Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per un ammontare positivo pari 72,9 milioni, corrispondente all'effetto indiretto conseguente al rilascio dei fondi costituiti al 31 dicembre 2020 nell'ottica dello scenario di vendita, al fine di adeguare i nuovi obiettivi di vendita a quelli residui, dopo la cessione del portafoglio in esame.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato, al 31 dicembre 2021 il Gruppo detiene:

- la totalità dei titoli *Senior* classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: b) Crediti verso la clientela", per un valore di bilancio pari a 341,7 milioni;
- il 5% dei titoli *Mezzanine* ed il 5% dei titoli *junior* classificati nel portafoglio delle "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*" per un valore di bilancio pari a 0,6 milioni, interamente riferito alla tranche *Mezzanine*. La valorizzazione al *fair value* ha assunto come riferimento il prezzo della transazione di vendita, come sopra illustrata, che è stato considerato quale livello 3 nella gerarchia di *fair value*.

Per completezza si segnala che tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato figura altresì il finanziamento concesso alla società veicolo ("*limited recourse loan*") per un ammontare pari a 15,7 milioni, remunerato ad un tasso di interesse fisso annuo pari all'1,75%, anche al fine di costituire una riserva di cassa pari al 4,5% dei titoli *senior* in essere. Al riguardo si deve precisare che tale finanziamento non rappresenta alcuna forma di supporto creditizio nei confronti della cartolarizzazione; nella cascata dei pagamenti il rimborso del finanziamento in esame, infatti, è antergato rispetto al pagamento del capitale dei titoli *senior* e al pagamento del capitale e degli interessi dei titoli *mezzanine*.

Riallineamento delle divergenze tra il valore fiscale ed il maggior valore contabile (D.L. 14 agosto 2020)

L'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto") ha reintrodotta la possibilità, per le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS, di riallineare le divergenze tra i valori fiscali e quelli contabili relativi ai beni materiali (esclusi i bene merce) e immateriali (esclusi gli avviamenti) e alle partecipazioni immobilizzate. Il citato articolo è stato integrato dalla Legge di Bilancio 2021 che, all'art. 1 comma 83, ha previsto la possibilità di effettuare il riallineamento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La citata normativa prevede che l'opzione del riallineamento poteva essere esercitata mediante il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021. L'importo da riallineare doveva essere determinato con riferimento ai valori contabili risultanti dal bilancio dell'impresa riferito al 2019, ma nei limiti dell'importo ancora presente nel bilancio 2020.

Nel mese di giugno 2021 Banco BPM ed alcune società del Gruppo (Bipielle Real Estate, Release e Banca Akros) hanno deliberato di avvalersi della facoltà di riallineare il valore fiscale di alcune unità immobiliari ai maggiori valori contabili iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2020. L'importo riallineato è risultato complessivamente pari a 1.003,5 milioni, attribuibile per 702,9 milioni ad immobili ad uso funzionale (IAS 16) e per 300,6 milioni ad immobili ad uso investimento (IAS 40). Il beneficio del riallineamento ammonta complessivamente a 277,5 milioni, pari alla differenza tra il costo per l'imposta sostitutiva (30,1 milioni) - corrispondente al 3% del valore riallineato - e la fiscalità determinata in base alle ordinarie aliquote di tassazione delle società interessate dal riallineamento (307,6 milioni). Detto beneficio è riferito per 202,9 milioni ad immobili ad uso strumentale e per 74,6 milioni ad immobili ad uso investimento.

Ai fini dell'effettivo conseguimento del suddetto beneficio, è tuttavia previsto un meccanismo (*recapture*) in base al quale, qualora l'unità il cui valore fiscale è stato riallineato al valore contabile dovesse essere ceduta a terzi prima del 1° gennaio 2024, il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze fiscali - rispettivamente da tassare e da

dedurre - sarebbe effettuato assumendo a riferimento il valore fiscale anteriore al riallineamento, portando a riduzione delle imposte dovute l'imposta sostitutiva già pagata.

In termini contabili, tale beneficio è conseguito mediante lo storno delle passività per imposte differite (DTL – *Deferred Tax Liabilities*) iscritte in bilancio a fronte del disallineamento fiscale e la rilevazione del debito tributario per l'imposta sostitutiva da corrispondere.

La rilevazione contabile dei suddetti effetti è avvenuta/avverrà accreditando il conto economico o le riserve patrimoniali, in funzione della natura e delle modalità con le quali erano state rilevate le passività per imposte differite da rilasciare sui disallineamenti in esame, come di seguito meglio precisato.

Per gli immobili ad uso investimento, atteso che tali immobili potrebbero essere oggetto di cessione anche prima del termine del periodo di *recapture*, si è ritenuto che lo storno delle passività per imposte differite possa essere rilevato solo quando sarà certo che le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle suddette passività non sussisteranno più, ovvero al termine del periodo di *recapture* (1° gennaio 2024). Per tale motivo nessun beneficio economico è stato rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2021 a fronte del riallineamento dei valori dei suddetti immobili.

Diversamente, per gli immobili ad uso funzionale, non essendo prevedibile una loro cessione entro il termine del periodo di *recapture*, il venir meno delle differenze temporanee può ritenersi certo e conseguentemente si è provveduto allo storno delle relative passività per imposte differite. Il beneficio patrimoniale complessivamente rilevato al 31 dicembre 2021 è pari 202,9 milioni, di cui 81,7 milioni in contropartita del conto economico e 121,2 milioni in contropartita delle riserve da valutazione.

Da ultimo, si deve segnalare che, in ragione del predetto riallineamento, in capo a Banco BPM e alle singole società che hanno effettuato il riallineamento si è reso necessario iscrivere un vincolo di tassabilità in caso di distribuzione (cosiddetta riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali) per un ammontare corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva. Al riguardo si precisa che, a seguito delle intercorse fusioni di Bipielle Real Estate e Release nella Capogruppo, l'obbligo di istituire il vincolo fiscale per i riallineamenti deliberati delle suddette controllate è posto a carico dell'Assemblea dei Soci di Banco BPM. Ne consegue che per Banco BPM il vincolo fiscale da apporre sulle riserve, conseguente all'esercizio della facoltà di riallineamento del valore fiscale degli immobili al loro valore contabile - effettuato dalla stessa Capogruppo e dalle società incorporate Bipielle Real Estate S.p.A. e Release S.p.A. - ammonta complessivamente a 605,6 milioni. Nella determinazione di tale vincolo si sono considerati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, in base al quale il vincolo fiscale sulle riserve della società incorporante deve essere istituito se e nel limite in cui vi sia la rilevazione di un avanzo di fusione.

Si ricorda che il riallineamento in esame si aggiunge a quello già deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 26 gennaio 2021 in merito al riallineamento delle attività immateriali. Il valore riallineato al 31 dicembre 2020 delle citate attività ammonta complessivamente a 426,9 milioni (rappresentato da marchi per 263,4 milioni e *client relationship* per 163,5 milioni).

In ragione del predetto riallineamento, i cui benefici economici risultano già riflessi nel bilancio di Banco BPM al 31 dicembre 2020, l'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2021 ha provveduto a iscrivere un vincolo di tassabilità sulle riserve per un ammontare pari a 414,1 milioni.

Con riferimento al riallineamento del valore dei marchi (pari a 263,4 milioni), si segnala che per effetto delle novità normative introdotte con la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2021 il periodo di ammortamento fiscale¹ dei valori è stato esteso da 18 anni a 50 anni. L'opzione per il riallineamento esercitata rimane comunque economicamente conveniente. Al riguardo si deve segnalare che le modifiche normative in esame non hanno comportato alcun impatto economico sull'esercizio 2021.

Investimenti nello Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Nell'ambito degli accordi sottoscritti in data 14 febbraio 2022 da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) con BPER Banca è previsto che lo Schema Volontario ceda a quest'ultima Banca la partecipazione detenuta in Banca Carige (80%) ad un prezzo simbolico di 1 euro e il prestito subordinato per un corrispettivo pari al valore nominale; le suddette operazioni saranno perfezionate, subordinatamente alle autorizzazioni di legge, previa capitalizzazione di Banca Carige, a carico del FITD, per un ammontare pari a 530 milioni.

¹ Sotto il profilo contabile i suddetti marchi sono considerati attività immateriali a vita indefinita e quindi non sono oggetto di ammortamento.

Al 31 dicembre 2021 Banco BPM e le banche del Gruppo – Banca Akros e Banca Aletti – detengono indirettamente un investimento in Banca Carige ed in altri strumenti finanziari per il tramite dello Schema Volontario del FITD. Al 31 dicembre 2021 il valore dei suddetti investimenti iscritto nel bilancio consolidato del Banco BPM risulta essere stato integralmente svalutato.

Contribuzioni ai sistemi di garanzia dei depositi e a meccanismi di risoluzione

A seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale, delle Direttive 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive – "DGSD"*) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive – "BRRD"*) del 15 maggio 2014, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e del Fondo di Risoluzione Nazionale (confluito nel Fondo di Risoluzione Unico (FRU) a partire dal 2016), tramite il versamento di contributi ordinari ex ante da versare annualmente, fino al raggiungimento di un determinato livello obiettivo. Qualora i mezzi finanziari disponibili del FITD e/o del FRU non dovessero risultare sufficienti, rispettivamente per garantire il rimborso ai depositanti protetto o per finanziare la risoluzione, è previsto che gli enti creditizi debbano provvedere mediante versamento di contributi straordinari.

Le contribuzioni sono oggetto di rilevazione nella voce di conto economico "190. b) Altre spese amministrative", in applicazione dell'interpretazione IFRIC 21 "Tributi" in base alla quale la passività relativa al pagamento di un tributo nasce nel momento in cui si verifica il cosiddetto "fatto vincolante", ossia nel momento in cui sorge l'obbligazione al pagamento della quota annuale. Nel caso di specie, sotto il profilo contabile, le contribuzioni sono considerate assimilabili ad un tributo ed il momento dell'insorgenza del "fatto vincolante" è stato individuato nel primo trimestre per il FRU (1° gennaio di ogni esercizio) e nel terzo trimestre per il FITD (30 settembre di ogni esercizio).

In aggiunta, si segnala che nel mese di giugno 2021 sono state richiamate da Banca d'Italia contribuzioni addizionali al Fondo di Risoluzione Nazionale, per far fronte alle esigenze finanziarie connesse con gli interventi di risoluzione effettuati anteriormente all'avvio del FRU. Nel dettaglio, trattasi degli interventi avviati nel mese di novembre 2015 dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione - ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2016, n. 180 - nei confronti delle seguenti quattro banche: Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. Ai sensi della citata interpretazione IFRS 21, tale contribuzione addizionale è stata rilevata nel secondo trimestre del 2021 nella voce di conto economico "190. b) Altre spese amministrative", tenuto conto che prima della richiesta di pagamento non risulta esserci alcun impegno, come anche precisato nella comunicazione di Banca d'Italia¹.

Per ulteriori dettagli sulle contribuzioni addebitate nell'esercizio 2021 si fa rinvio a quanto illustrato nella "Sezione 12 - Spese amministrative" della Parte C – Informazioni sul conto economico" della presente Nota integrativa.

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito si riportano i principi contabili, dettagliati per voce di bilancio, che sono stati adottati per la predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell'attivo e del passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi. Detti principi risultano allineati a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato comparativo al 31 dicembre 2020.

¹ "L'importo complessivo annualmente dovuto dagli intermediari è comunicato tempo per tempo dalla Banca d'Italia e ripartito tra ciascuno di essi in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dai medesimi soggetti al Fondo di risoluzione unico europeo. La contribuzione addizionale nell'anno di riferimento è dovuta solo dagli intermediari per i quali sussista un obbligo contribuito nei confronti del Fondo di risoluzione unico per lo stesso anno. A tale fine assume rilievo la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico nell'arco temporale definito dalla Banca d'Italia"

1 - Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico

Criteria di classificazione

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" e tra le "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". Vi rientrano:

- i titoli di debito o i finanziamenti a cui è associato un *Business Model "Other"*, ossia una modalità di gestione delle attività finanziarie non finalizzata alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (*Business Model "Hold to collect"*) oppure alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali e alla vendita di attività finanziarie (*Business Model "Hold to collect and Sell"*);
- i titoli di debito, i finanziamenti e le quote di OICR i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (ossia che non superano il cosiddetto "*SPPI test*");
- gli strumenti di capitale non qualificabili di controllo esclusivo, collegamento e controllo congiunto, detenuti per finalità di negoziazione o per i quali, in sede di prima rilevazione, non ci si è avvalsi dell'opzione di classificarli tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva";
- i contratti derivati non aventi finalità di copertura e con un *fair value* positivo (derivati attivi). Per tali strumenti la compensazione con i derivati aventi un *fair value* negativo (derivati passivi) è consentita per le operazioni stipulate con la medesima controparte, qualora si abbia correntemente un diritto legale alla compensazione e si intenda regolarle su base netta.

Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio sulle tre sottovoci che compongono la categoria in esame, rappresentate da: "a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione", "b) Attività finanziarie designate al *fair value*"; "c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*".

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Un'attività finanziaria (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, quote di OICR) è classificata come detenuta per la negoziazione se è gestita con l'obiettivo di realizzare i flussi finanziari mediante la vendita, ossia se è associata al *Business Model "Other"*, in quanto:

- acquisita al fine di essere venduta a breve;
- fa parte di un portafoglio di strumenti finanziari che sono gestiti congiuntamente e per il quale esiste una provata strategia volta al conseguimento di profitti nel breve periodo.

Comprende altresì i contratti derivati aventi un *fair value* positivo, non designati nell'ambito di una relazione di copertura contabile. Fra i contratti derivati sono inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi, in cui il contratto primario è una passività finanziaria, che sono stati oggetto di rilevazione separata in quanto:

- le loro caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche del contratto sottostante;
- gli strumenti incorporati, anche se separati, soddisfano la definizione di derivato;
- gli strumenti ibridi cui appartengono non sono contabilizzati a *fair value* con le relative variazioni rilevate a conto economico.

Si considera come derivato uno strumento finanziario o altro contratto che presenta le seguenti caratteristiche:

- il suo valore cambia in relazione alla variazione di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile prestabilita ("sottostante") a condizione che, nel caso di variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una simile risposta a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

b) Attività finanziarie designate al *fair value*

Un'attività finanziaria (titoli di debito e finanziamenti) può essere designata al *fair value*, in sede di rilevazione iniziale, con i risultati valutativi rilevati a conto economico, solo quando tale designazione consente di fornire una

migliore informativa, in quanto elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse (cosiddetto "accounting mismatch").

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

Le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value* rappresentano una categoria residuale e sono composte dagli strumenti finanziari che non possiedono i requisiti, in termini di *business model* o di caratteristiche dei flussi finanziari, per la classificazione tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Nel dettaglio, vi rientrano:

- titoli di debito o finanziamenti i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (ossia che non superano il cosiddetto "SPPI test");
- quote di OICR;
- strumenti di capitale non detenuti per la negoziazione, per i quali non si è fatto ricorso all'opzione di classificarli tra le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

Criteria di iscrizione

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito, i titoli di capitale e le quote di OICR, alla data di erogazione per i finanziamenti e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. All'atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico vengono rilevate al *fair value*, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, senza considerare i costi o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento finanziario, che vengono imputati nel conto economico.

Criteria di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico sono valorizzate al *fair value*, con rilevazione delle variazioni in contropartita al conto economico. Per gli strumenti derivati, nel caso in cui il *fair value* di un'attività finanziaria diventi negativo, tale posta è contabilizzata come passività finanziaria di negoziazione.

Per la determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo vengono utilizzate quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio. In assenza di un mercato attivo vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato, quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili. Per i titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati per i quali non sia possibile determinare il *fair value* in maniera attendibile, il criterio del costo è utilizzato quale stima del *fair value* solo in via residuale e limitatamente a poche casistiche (non applicabilità dei metodi sopra richiamati o in presenza di una gamma di possibili valutazioni del *fair value*, tra le quali il costo rappresenta la stima più significativa).

Per le modalità di determinazione del *fair value* si fa rinvio alla successiva "Parte A.4 – Informativa sul *fair value*".

Gli utili e le perdite da negoziazione e le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione del portafoglio di negoziazione, compresi i derivati connessi con le attività/passività finanziarie designate al *fair value*, sono iscritti nel conto economico nella voce "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione". I medesimi effetti economici relativi alle attività finanziarie designate al *fair value* e a quelle obbligatoriamente valutate al *fair value* sono iscritti nella voce "110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", rispettivamente nelle sottovoci "a) attività e passività finanziarie designate al *fair value*" e "b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value* con impatto a conto economico".

Criteria di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività stesse o quando le attività finanziarie vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad esse connessi. In presenza di rinegoziazioni, i precedenti requisiti sussistono qualora le modifiche delle condizioni contrattuali siano ritenute sostanziali, come illustrato nel successivo paragrafo "16 – Altre informazioni – Rinegoziazioni" a cui si fa pertanto rinvio.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse.

Infine, le attività cedute sono cancellate dal bilancio nel caso in cui venga mantenuto il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa delle stesse, ma contestualmente venga assunta un'obbligazione contrattuale a pagare detti flussi ad un soggetto terzo, senza ritardo e solamente nella misura di quelli ricevuti.

Criteri di riclassifica

Le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, diverse dai titoli di capitale, possono essere riclassificate nelle categorie contabili delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" e delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". Detta riclassifica può avvenire nella circostanza molto rara in cui l'entità decida di modificare il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie. Il valore di trasferimento è rappresentato dal *fair value* alla data di riclassifica, con effetti prospettici a partire da tale data. In tal caso, il tasso di interesse effettivo dell'attività finanziaria riclassificata è determinato in base al suo *fair value* alla data di riclassifica, data che rappresenta il momento di iscrizione iniziale per l'allocatione dei diversi stadi di rischio creditizio (cosiddetto "*stage assignment*") ai fini dell'*impairment*.

2 - Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva

Criteri di classificazione

Nella presente categoria sono rilevate le attività finanziarie (titoli di debito e finanziamenti) qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'obiettivo del loro possesso è rappresentato sia dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali che dalla vendita delle stesse (*Business model "Hold to collect and Sell"*);
- i relativi flussi contrattuali sono rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e interessi sul capitale da restituire (ossia che prevedono il superamento del cosiddetto "*SPPI test*" – "*Solely Payment of Principal and Interest test*").

Nella categoria vengono rilevati, inoltre, i titoli di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione e non qualificabili di controllo esclusivo, collegamento e controllo congiunto, per i quali si applica l'opzione di classificarli tra le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Tale opzione è esercitabile al momento dell'iscrizione iniziale del singolo strumento finanziario ed è irrevocabile.

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel caso dei finanziamenti.

All'atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al *fair value*, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie classificate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, rappresentate da titoli di debito e finanziamenti, continuano ad essere valutate al *fair value*, con la rilevazione a conto economico della quota di interesse in base al criterio del tasso di interesse effettivo, degli effetti da rivalutazione del cambio, delle perdite attese (*impairment*).

Gli utili o le perdite derivanti dalla variazione del *fair value* vengono invece rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto ("120. Riserve da valutazione"), che sarà oggetto di riciclo nel conto economico al momento della cancellazione dell'attività finanziaria (voce "100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva").

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le citate attività sono assoggettate ad *impairment* al fine di stimare le perdite attese di valore relative al rischio di credito (cosiddette "*Expected Credit Losses*"), sulla base del modello di *impairment* previsto anche per le "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". Dette rettifiche sono iscritte a conto economico nella voce "130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo: a)

attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”, in contropartita della specifica riserva da valutazione di patrimonio netto (“120. Riserve da valutazione”); lo stesso dicasi per i recuperi di parte o di tutte le svalutazioni effettuate in precedenti esercizi. Per approfondimenti sul modello di *impairment* si fa rinvio a quanto riportato nel successivo paragrafo “16 - Altre informazioni, Modalità di determinazione delle perdite di valore di attività finanziarie (*impairment*)”.

Gli strumenti di capitale per i quali si è optato per la classificazione nella presente categoria sono valutati al *fair value*; gli utili e le perdite derivanti dalla variazione del *fair value*, al netto del relativo effetto fiscale, sono rilevati in contropartita di una specifica riserva di patrimonio netto (“120. Riserve da valutazione”). Gli importi rilevati in detta riserva non saranno mai oggetto di riciclo nel conto economico, nemmeno in caso di cessione dell’attività; in tal caso sarà necessario procedere ad una riclassifica in un’altra voce di patrimonio netto (“150. Riserve”). Nessuna svalutazione di conto economico è inoltre prevista per tali attività in quanto non assoggettate ad alcun processo di *impairment*. L’unica componente rilevata nel conto economico è rappresentata dai dividendi incassati (“70. Dividendi e proventi simili”).

Per i titoli di capitale iscritti nella categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del *fair value* soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione illustrati nella precedente voce delle “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico”, ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili valutazioni del *fair value*, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.

Per le modalità di determinazione del *fair value* si fa rinvio ai criteri già illustrati per le “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” ed alla successiva “Parte A.4 – Informativa sul *fair value*”.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività stesse o quando le attività finanziarie vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad esse connessi. In presenza di rinegoziazioni, i precedenti requisiti sussistono qualora le modifiche delle condizioni contrattuali siano ritenute sostanziali, come illustrato nel successivo paragrafo “16 – Altre informazioni – Rinegoziazioni” a cui si fa pertanto rinvio.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse.

Infine, le attività cedute sono cancellate dal bilancio nel caso in cui venga mantenuto il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa delle stesse, ma contestualmente venga assunta un’obbligazione contrattuale a pagare detti flussi ad un soggetto terzo, senza ritardo e solamente nella misura di quelli ricevuti.

Criteri di riclassifica

Le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, diverse dai titoli di capitale, possono essere riclassificate nelle categorie contabili delle “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” e delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. Detta riclassifica può avvenire nella circostanza molto rara in cui l’entità decida di modificare il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie. Il valore di trasferimento è rappresentato dal *fair value* alla data della riclassifica, con effetti prospettici a partire da tale data.

In caso di riclassifica tra le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” l’utile/perdita cumulato nella riserva da valutazione è eliminato in contropartita di una rettifica del *fair value* dell’attività finanziaria alla data di riclassifica.

In caso di riclassifica tra le “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” l’utile/perdita cumulato nella riserva da valutazione è riclassificato dal patrimonio netto al conto economico.

3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione

Nella presente categoria sono rilevate le attività finanziarie (finanziamenti e titoli di debito) qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'obiettivo del loro possesso è rappresentato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (*Business model "Hold to Collect"*);
- i relativi flussi contrattuali sono rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e interessi sul capitale da restituire (ossia che prevedono il superamento del cosiddetto "*SPPI test*").

In particolare, vi rientrano gli impieghi concessi alla clientela e, ad eccezione di quelli "a vista, alle banche - in qualsiasi forma tecnica - ed i titoli di debito che rispettano i requisiti illustrati precedentemente.

Sono altresì da ricondurre in tale voce i crediti originati da operazioni di leasing finanziario che, conformemente all'IFRS 16, vengono rilevati come credito in quanto trasferiscono rischi e benefici al locatario, compresi i valori riferiti ai beni in attesa di essere concessi in locazione finanziaria, inclusi gli immobili in corso di costruzione.

Sono inoltre incluse le operazioni di "Pronti contro termine" con obbligo di vendita a termine dei titoli e le operazioni di "Prestito titoli" con versamento di garanzia in denaro che rientra nella piena disponibilità del prestatore, per l'importo corrisposto a pronti, qualora le caratteristiche di tali operazioni siano tali da non comportare l'iscrizione nel portafoglio di proprietà del titolo oggetto di riporto o di prestito, non avendone acquisito alcun rischio e beneficio.

Nella categoria in esame rientrano, infine, i crediti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi finanziari come definiti nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza.

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e alla data di erogazione per i finanziamenti. All'atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al *fair value*, che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Nello specifico, la prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Quest'ultimo è normalmente pari all'ammontare erogato, o al prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso ad opera della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra la data di sottoscrizione del contratto di credito e quella di erogazione delle somme pattuite, si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che sarà oggetto di chiusura in sede di effettiva erogazione delle somme.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, diminuito o aumentato dell'ammortamento - calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo - della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell'attività, per capitale ed interesse, all'ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all'attività. La stima dei flussi finanziari deve tenere conto di tutte le clausole contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze, senza considerare invece le perdite attese sull'attività. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico, lungo la vita residua attesa dell'attività, di tutti i costi di transazione, commissioni, premi o sconti considerati parte integrante del tasso di interesse effettivo. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Dette attività vengono valorizzate al costo storico e gli eventuali costi/proventi agli stessi riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per le attività senza una scadenza definita o a revoca.

Il valore di bilancio delle attività finanziarie al costo ammortizzato è rettificato al fine di tenere conto dell'eventuale fondo a copertura delle perdite attese. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le citate attività sono infatti assoggettate ad *impairment* con l'obiettivo di stimare le perdite attese di valore relative al rischio di credito (cosiddette "ECL - Expected Credit Losses"). Dette perdite sono rilevate a conto economico nella voce "130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito". Qualora si dovesse riscontrare l'insussistenza di ragionevoli aspettative di recupero, l'esposizione lorda è oggetto di stralcio (cosiddetto "write-off"): in tal caso, si procederà a ridurre l'esposizione lorda per l'ammontare ritenuto non recuperabile, in contropartita dello storno del fondo a copertura delle perdite attese e delle perdite di valore di conto economico, per la parte non coperta dal fondo. Per ulteriori dettagli sul trattamento contabile dei "write off" si fa rinvio a quanto illustrato nel successivo paragrafo relativo ai "criteri di cancellazione".

In maggior dettaglio, il modello di *impairment* prevede la classificazione delle attività in tre distinti "Stage" (Stage 1, Stage 2, Stage 3), in funzione dell'evoluzione del merito creditizio del debitore, a cui corrispondono diversi criteri di misurazione delle perdite attese:

- Stage 1: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (*performing*) per le quali non si sia osservato un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale oppure il cui rischio di credito sia ritenuto basso. L'*impairment* è basato sulla stima di perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari ad un anno (perdita attesa che risulti da eventi di *default* sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili entro un anno dalla data di riferimento);
- Stage 2: vi rientrano le attività finanziarie non deteriorate (*performing*) che hanno subito un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale (cosiddetto SICR - "Significant Increase in Credit Risk"). L'*impairment* è commisurato alla stima della perdita attesa avente a riferimento un orizzonte temporale pari all'intera vita residua dell'attività finanziaria;
- Stage 3: rappresentato dalle attività finanziarie deteriorate, caratterizzate da una probabilità di *default* pari al 100%, da valutare sulla base di una stima della perdita attesa lungo tutta la vita dello strumento.

Per le attività *performing* le perdite attese vengono determinate secondo un processo collettivo in funzione di alcuni parametri di rischio rappresentati dalla probabilità di *default* (PD), dal tasso di perdita in caso di *default* (LGD) e dal valore dell'esposizione (EAD), derivanti dai modelli interni di calcolo del rischio di credito regolamentare, opportunamente adeguati per tenere conto dei requisiti specifici previsti dalla normativa contabile.

Per le attività deteriorate, ossia per le attività per le quali oltre ad un incremento significativo del rischio di credito siano state riscontrate evidenze obiettive di perdita di valore, le perdite di valore sono quantificate sulla base di un processo valutazione - analitica o forfettaria in base a categorie omogenee di rischio - volto a determinare il valore attuale dei previsti flussi futuri recuperabili, scontati sulla base del tasso di interesse effettivo originario o di una sua ragionevole approssimazione, laddove il tasso originario non sia direttamente reperibile.

Nel novero delle attività deteriorate rientrano le esposizioni alle quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni secondo le definizioni stabilite dalla vigente normativa di vigilanza (Circolare di Banca d'Italia n. 272 "Matrice dei conti") e richiamate dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262, in quanto ritenute coerenti con la normativa contabile prevista dall'IFRS 9 in termini di evidenze obiettive di *impairment*.

In presenza di scenari di vendita, la determinazione dei flussi di cassa è basata, oltre che sulla previsione dei flussi recuperabili mediante l'attività di gestione interna, anche sulla base dei flussi ricavabili dall'eventuale cessione sul mercato, secondo l'approccio multi-scenario descritto nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni, Modalità di determinazione delle perdite di valore di attività finanziarie (*impairment*)".

I flussi di cassa previsti tengono altresì conto delle attese in termini di tempi di recupero e del presumibile valore netto di realizzo di eventuali garanzie.

Per le posizioni a tasso fisso, il tasso effettivo originario utilizzato per l'attualizzazione dei previsti flussi di recupero, determinato come in precedenza illustrato, rimane invariato nel tempo ancorché intervenga una modifica del tasso contrattuale imputabile a difficoltà finanziarie del debitore.

Per le posizioni a tasso di interesse variabile, il tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi è oggetto di aggiornamento relativamente ai parametri di indicizzazione (esempio Euribor), mantenendo invece costante lo *spread* originariamente fissato.

Il valore originario delle attività finanziarie viene ripristinato negli esercizi successivi, a fronte di un miglioramento della qualità creditizia dell'esposizione rispetto a quella che ne aveva comportato la precedente svalutazione. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico alla stessa voce e, in ogni caso, non può superare il costo ammortizzato che l'attività avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

Per approfondimenti sul modello di *impairment* si fa rinvio a quanto riportato nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni, Modalità di determinazione delle perdite di valore di attività finanziarie (*impairment*)".

Per le esposizioni deteriorate, classificate in *Stage 3*, gli interessi di competenza sono calcolati sulla base del costo ammortizzato, ossia sulla base del valore dell'esposizione - determinato in base al tasso di interesse effettivo - rettificato delle perdite attese.

Per le esposizioni deteriorate che non maturano interessi contrattuali, quali le sofferenze, detto interesse corrisponde ai ripristini di valore connessi all'attualizzazione delle previsioni di recupero, per effetto del semplice passaggio del tempo.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività stesse o quando le attività finanziarie vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad esse connessi. In presenza di rinegoziazioni, i precedenti requisiti sussistono qualora le modifiche delle condizioni contrattuali siano ritenute sostanziali, come illustrato nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni - Rinegoziazioni" a cui si fa pertanto rinvio.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse.

Infine, le attività cedute sono cancellate dal bilancio nel caso in cui venga mantenuto il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa delle stesse, ma contestualmente venga assunta un'obbligazione contrattuale a pagare detti flussi ad un soggetto terzo, senza ritardo e solamente nella misura di quelli ricevuti.

Per quanto riguarda le attività finanziarie deteriorate, la cancellazione può avvenire a seguito della presa d'atto dell'irrecuperabilità dell'esposizione e la conseguente conclusione del processo di recupero (cancellazione definitiva), e comporta la riduzione del valore nominale e del valore lordo contabile del credito. Tale fattispecie ricorre in presenza di accordi transattivi perfezionati con il debitore che comportano una riduzione del credito (accordi di saldo e stralcio) oppure in presenza di situazioni specifiche quali, a titolo di esempio:

- l'intervenuta sentenza passata in giudicato che dichiara estinto una parte o l'intero credito;
- la chiusura di procedura concorsuale o esecutiva sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti dei garanti;
- la conclusione di tutte le possibili azioni giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito;
- il perfezionamento di una restrizione ipotecaria di un bene in garanzia, con conseguente cancellazione del credito garantito dall'ipoteca oggetto di restrizione, in assenza di ulteriori garanzie specifiche o di ulteriori azioni percorribili per il recupero dell'esposizione.

Tali specifiche situazioni possono comportare una cancellazione totale o parziale dell'esposizione ma non implicano necessariamente una rinuncia al diritto giuridico di recuperare il credito.

In aggiunta, per le attività finanziarie deteriorate la cancellazione può avvenire a seguito di stralcio delle stesse (cosiddetto "*write off*"), a seguito della presa d'atto dell'insussistenza di ragionevoli aspettative di recupero, pur continuando con le azioni volte al loro recupero. Detto stralcio viene effettuato nell'esercizio in cui il credito o parte di esso è considerato non recuperabile - pur senza chiusura della pratica legale - e può avvenire prima che siano concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore e dei garanti per il recupero del credito. Esso non implica la rinuncia al diritto giuridico di recuperare il credito e viene effettuato qualora la documentazione creditizia contenga ragionevoli informazioni finanziarie da cui emerga l'impossibilità del debitore di rimborsare l'importo del debito. In tal caso il valore lordo nominale del credito rimane invariato, ma il valore lordo contabile viene ridotto di un ammontare pari all'importo oggetto di stralcio che può essere riferito all'intera esposizione o ad una quota parte della stessa. L'importo stralciato non può essere oggetto di successive riprese di valore a seguito di una variazione migliorativa delle previsioni di recupero, ma unicamente a seguito di recuperi da incasso.

La cancellazione può avvenire a seguito della cessione delle attività finanziarie; in tal caso la differenza tra il valore contabile dell'attività ceduta ed il corrispettivo ricevuto, inclusivo di eventuali attività ricevute al netto di eventuali passività assunte, è rilevata nella voce di conto economico "100. a) Utili (Perdite) da cessione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

In coerenza con il Business Model "Hold to Collect", che caratterizza le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, il principio contabile IFRS 9 prevede che la cessione sia ammissibile al verificarsi di determinate circostanze. Di seguito si fornisce un'illustrazione delle circostanze al ricorrere delle quali il Gruppo ritiene ammissibile effettuare operazioni di vendita delle attività in esame.

Incremento del rischio di credito

Il Gruppo ritiene che vi sia un incremento del rischio di credito quando si verificano eventi tale da comportare:

- la classificazione dell'attività finanziaria nello Stadio 2, in precedenza classificata nello Stadio 1;
- la classificazione dell'attività finanziaria tra le attività deteriorate (ossia nello Stadio 3), in precedenza classificata negli Stadi 1 o 2.

Al ricorrere di tali fattispecie le vendite risultano ammissibili, a prescindere da qualsiasi soglia di frequenza e di significatività; ciò si verifica, ad esempio, per le cessioni di esposizioni creditizie deteriorate.

Prossimità dello strumento alla scadenza

Il Gruppo ritiene che, a prescindere da qualsiasi soglia di frequenza e di significatività, le cessioni siano compatibili con il Business Model "HTC" qualora:

- l'intervallo temporale prima della scadenza sia inferiore a 3 mesi; e
- la differenza tra l'ammontare percepito dalla vendita ed i flussi di cassa contrattuali residui non sia superiore, in valore assoluto, alla soglia del 5%.

Frequenza e significatività inferiori a determinate soglie

Sono ammissibili le vendite che presentano:

- una soglia di frequenza inferiore a 12 operazioni di vendita per ciascun esercizio. La singola operazione di vendita deve essere intesa come il complesso delle transazioni di cessione relative ad uno o più titoli che risultano perfezionate nell'arco temporale di 10 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui è avvenuta la prima transazione di vendita;

oppure

- una soglia di significatività inferiore al 10%, soglia determinata in base al rapporto tra il valore nominale delle vendite durante l'esercizio rispetto al valore nominale degli strumenti presenti nel portafoglio delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio.

Le due soglie devono essere considerate in maniera distinta; ne deriva che non sono ammissibili vendite effettuate per un ammontare superiore al 10% rispetto alle consistenze iniziali, anche se non frequenti.

Dette soglie sono applicate a livello di singola entità giuridica appartenente al Gruppo e separatamente per il portafoglio dei titoli di debito rispetto a quello dei finanziamenti, in quanto tali portafogli sono detenuti con diversi obiettivi gestionali e/o gestiti da autonome funzioni di *business*.

Circostanze eccezionali

Esempi di circostanze eccezionali nelle quali le vendite sono considerate ammissibili, possono essere:

- significative operazioni di aggregazioni aziendali/ristrutturazioni il cui perseguimento necessita di una ricomposizione di attività e passività del Gruppo;
- vendite effettuate per fare fronte a crisi di liquidità qualora l'evento non poteva essere ragionevolmente prevedibile (scenario di stress).

Criteri di riclassifica

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato possono essere riclassificate nelle categorie contabili delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" e delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico". Detta riclassifica può avvenire nella circostanza molto rara in cui l'entità decida di modificare il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie. Il valore di trasferimento è rappresentato dal *fair value* alla data della riclassifica, con effetti prospettici a partire da tale data.

Gli utili o le perdite risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo *fair value* sono rilevati:

- a conto economico in caso di riclassifica tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico";
- a patrimonio netto, in un'apposita riserva da valutazione, in caso di riclassifica tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

4 - Operazioni di copertura

Si premette che il Gruppo Banco BPM si avvale della facoltà consentita dal principio contabile IFRS 9 di continuare ad applicare integralmente le regole di copertura contabile ("*hedge accounting*") dettate dal principio contabile IAS 39, nella versione omologata dalla Commissione Europea (cosiddetta versione "*carved out*").

Criteria di classificazione

Nelle voci dell'attivo e del passivo figurano i derivati finanziari di copertura che, alla data di riferimento del bilancio o della situazione infrannuale, presentano rispettivamente un *fair value* positivo e negativo.

Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un determinato strumento finanziario o su un gruppo di strumenti finanziari, attribuibili ad un determinato rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso strumento finanziario o gruppo di strumenti finanziari nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.

Sono previste le seguenti tipologie di coperture:

- copertura di *fair value*, che ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del *fair value* di un'attività o passività di bilancio attribuibile ad un particolare rischio. E' inoltre possibile attivare coperture generiche di *fair value* ("*macrohedging*") aventi l'obiettivo di ridurre le oscillazioni di *fair value*, imputabili al rischio tasso di interesse, di un importo monetario, riveniente da un portafoglio di attività e di passività finanziarie (inclusi i "*core deposit*"). Non possono essere oggetto di copertura generica importi netti derivanti dallo sbilancio di attività e passività;
- copertura di flussi finanziari, che ha l'obiettivo di coprire l'esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio o ad una operazione prevista altamente probabile;
- copertura di un investimento in valuta, che attiene alla copertura dei rischi di un investimento in un'impresa estera espresso in valuta differente rispetto a quella di riferimento del Gruppo (euro).

A livello di bilancio consolidato, la designazione del derivato come strumento di copertura è possibile solo se risulta stipulato nei confronti di una controparte esterna al Gruppo. I risultati riconducibili a transazioni interne effettuate tra diverse entità del Gruppo sono eliminati.

Lo strumento derivato è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura, che include gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia per effettuare la copertura e i metodi per verificarne l'efficacia prospettica e retrospettiva; tale relazione deve essere efficace nel momento in cui la copertura ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. L'efficacia della copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di *fair value* dello strumento coperto o dei relativi flussi finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Pertanto, l'efficacia è valutata dal confronto di suddette variazioni, tenuto conto dell'intento perseguito dall'entità nel momento in cui la copertura è stata posta in essere.

Si ha efficacia (nei limiti stabiliti dall'intervallo 80%-125%) quando le variazioni di *fair value* (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento coperto, per l'elemento di rischio oggetto di copertura. La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale utilizzando:

- test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano l'attesa sua efficacia;
- test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono. In altre parole, misurano quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta.

Criteria d'iscrizione

Gli strumenti finanziari derivati di copertura sono iscritti al *fair value*, alla data di stipula dei relativi contratti, e sono classificati nell'attivo patrimoniale alla voce "50. Derivati di copertura" o nel passivo patrimoniale alla voce "40. Derivati di copertura" a seconda che il valore sia positivo o negativo.

Criteria di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente all'iscrizione iniziale, i derivati di copertura continuano ad essere valutati al *fair value*. In particolare:

- nel caso di copertura di *fair value*, la variazione del *fair value* dell'elemento coperto si compensa con la variazione del *fair value* dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico, nella voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura", delle variazioni di valore, riferite sia all'elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura. L'eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne costituisce di conseguenza l'effetto economico netto. Se la relazione di copertura termina, lo strumento coperto riacquisisce il criterio di valutazione originaria della classe di appartenenza; per gli strumenti valutati al costo ammortizzato le rivalutazioni/svalutazioni cumulate iscritte per effetto delle variazioni di *fair value* del rischio coperto è rilevato nel conto economico tra gli interessi attivi e passivi lungo la vita residua dell'elemento coperto, sulla base del tasso di interesse effettivo. Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di *fair value* non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico nella voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura";
- nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di *fair value* del derivato sono riportate a patrimonio netto (voce "120. Riserve da valutazione"), per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesti la variazione dei flussi di cassa da compensare. La porzione dell'utile o della perdita dello strumento di copertura considerata inefficace viene iscritta a conto economico (voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura"). Tale porzione è pari all'eventuale eccedenza del *fair value* cumulato dello strumento di copertura rispetto al *fair value* cumulato dello strumento coperto; in ogni caso, l'oscillazione del *fair value* della posta coperta e della relativa operazione di copertura deve essere mantenuta nel range di 80%-125%. Se la copertura dei flussi finanziari non è più considerata efficace, oppure la relazione di copertura è terminata, l'ammontare complessivo dei profitti o delle perdite sullo strumento di copertura, già rilevato tra le "Riserve da valutazione", viene imputato a conto economico solo nel momento in cui la transazione di copertura avrà luogo o nel momento in cui non sia più ritenuto possibile che la transazione si verifichi; in quest'ultima circostanza i profitti o le perdite sono trasferite dalla voce del patrimonio netto alla voce di conto economico "90. Risultato netto dell'attività di copertura";
- le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture di flussi finanziari.

Per i titoli di debito classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", designati in una relazione di copertura di *fair value*, le variazioni di valore attribuibili al rischio coperto – che in assenza della suddetta sarebbero rilevate in contropartita di una specifica riserva da valutazione – trovano rappresentazione nella voce di conto economico "90. Risultato netto dell'attività di copertura", a compensazione con il risultato dello strumento di copertura.

Per i titoli di capitale classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", data la scelta esercitata dal Gruppo di applicare le regole dello IAS 39 per le relazioni di copertura, non è consentito designarli in copertura di *fair value* (rischio di prezzo o di cambio), in quanto gli effetti valutativi del derivato di copertura sono da rilevare a conto economico, mentre gli effetti valutativi e realizzativi dei titoli di capitale coperti trovano riconoscimento a patrimonio netto, senza alcuna eccezione di riciclo a conto economico, se non per i dividendi.

Criteria di cancellazione

Se i test non confermano l'efficacia della copertura, sia retrospettivamente che prospettivamente, la contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta. In questa circostanza il contratto derivato di copertura viene riclassificato nell'ambito delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico" ed in particolare tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Inoltre, la relazione di copertura cessa quando:

- il derivato scade, viene estinto o esercitato;
- l'elemento coperto viene venduto, scade o è rimborsato;
- non è più altamente probabile che l'operazione futura coperta venga posta in essere.

5 - Partecipazioni

Criteri di classificazione

La voce include le interessenze detenute in società collegate o sottoposte a controllo congiunto, che vengono iscritte in base al metodo del patrimonio netto.

Si considerano collegate le società non controllate in cui si esercita un'influenza significativa. Si presume che la società eserciti un'influenza significativa in tutti i casi in cui detiene il 20% o una quota superiore dei diritti di voto (inclusi i diritti di voto "potenziali") e, indipendentemente dalla quota posseduta, qualora sussista il potere di partecipare alle decisioni gestionali e finanziarie delle partecipate, in virtù di particolari legami giuridici, quali patti parasociali, aventi la finalità per i partecipanti al patto di assicurare la rappresentatività negli organi di gestione e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo della gestione, senza tuttavia averne il controllo.

Sono considerate società a controllo congiunto quelle per cui vi sono accordi contrattuali o di altra natura in base ai quali è necessario il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per l'assunzione di decisioni finanziarie e gestionali aventi valenza strategica. Ciò si verifica qualora i diritti di voto ed il controllo dell'attività economica della partecipata sono condivisi in modo paritetico da Banco BPM ed un altro soggetto. Inoltre, viene qualificato come controllo congiunto un investimento partecipativo nel quale, pur in assenza di una quota paritetica di diritti di voto, al fine dell'assunzione delle decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Criteri d'iscrizione

L'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All'atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al costo, inclusivo dell'eventuale avviamento pagato in sede di acquisizione, il quale non è pertanto oggetto di autonoma e separata rilevazione.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Tale metodo prevede che il valore contabile iniziale venga successivamente aumentato o diminuito per rilevare la quota degli utili e delle perdite delle partecipate di pertinenza del Gruppo realizzati dopo la data di acquisizione, in contropartita della voce di conto economico consolidato "250. Utili (perdite) delle partecipazioni". I dividendi ricevuti da una partecipata sono portati in riduzione del valore contabile della partecipazione.

Qualora sia necessario effettuare delle rettifiche di valore derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico (es. variazioni derivanti dalla valutazione al *fair value* di "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", dalla valutazione degli utili/perdite attuariali di piani a benefici definiti), la quota parte di tali variazioni, di pertinenza del Gruppo, è rilevata direttamente nella voce del patrimonio netto "120. Riserve da valutazione".

Nell'applicare il metodo del patrimonio netto, si utilizzano i più recenti bilanci disponibili della società collegata/sottoposta a controllo congiunto, opportunamente rettificati per tenere conto di eventuali eventi o transazioni significative, intervenute tra l'ultimo bilancio disponibile della partecipata e la data di riferimento del bilancio consolidato. Qualora la partecipata utilizzi principi contabili difformi rispetto a quelli impiegati dal Gruppo, sono apportate modifiche al bilancio della partecipata.

Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, l'investimento partecipativo in entità collegate o a controllo congiunto è sottoposto al test di *impairment* qualora vi siano evidenze obiettive di riduzione di valore che possano avere impatto sui flussi finanziari della partecipata e quindi sulla recuperabilità del valore di iscrizione dell'investimento stesso.

Il processo di rilevazione di eventuali *impairment* prevede quindi la verifica di possibili indicatori considerati espressione di evidenze obiettive di perdita, quali:

- significative difficoltà finanziarie della partecipata (a titolo esemplificativo, significative variazioni negative del patrimonio netto contabile, riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi, conseguimento di

risultati operativi inferiori, oltre ad una soglia fisiologica, rispetto agli obiettivi del budget o del piano pluriennale o comunque in riduzione rispetto ad esercizi precedenti o rispetto alla situazione esistente alla data di acquisizione dell'investimento);

- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della partecipata;
- l'estensione di concessioni per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della partecipata, che diversamente non avrebbe preso in considerazione;
- annuncio/avviso di un piano di ristrutturazione finanziaria o sussistenza di un'elevata probabilità che la partecipata possa annunciare operazioni di ristrutturazione o possa essere dichiarata fallita;
- la scomparsa di un mercato attivo relativo all'investimento detenuto dovuta alle difficoltà finanziarie della partecipata;
- importanti cambiamenti con effetto avverso per l'investimento verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui opera la partecipata;
- una diminuzione significativa o prolungata di *fair value* al di sotto del suo costo. Per diminuzione significativa il Gruppo ritiene un decremento di *fair value* al di sotto del costo di acquisto superiore al 30%; per diminuzione prolungata il Gruppo ritiene un decremento perdurante per un periodo ininterrotto superiore ai 24 mesi.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, che rappresenta il maggiore tra il *fair value*, al netto dei costi di vendita, ed il valore d'uso. Il valore d'uso viene determinato attualizzando i flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell'investimento. Si procede alla rilevazione a conto economico di una perdita di valore (alla voce "250. Utili (perdite) delle partecipazioni") qualora il valore contabile, inclusivo dell'avviamento, risulti inferiore rispetto al valore recuperabile. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico, fino a concorrenza dell'*impairment* in precedenza rilevato, nella stessa voce.

Criteri di cancellazione

Le partecipazioni vengono cancellate in presenza di una cessione che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

In presenza di una situazione che determina la perdita dell'influenza notevole o del controllo congiunto l'eventuale partecipazione residua è oggetto di riclassifica nei portafogli delle attività finanziarie previste dall'IFRS 9, di norma in quello delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", sulla base del relativo *fair value*. La cancellazione dalla voce "Partecipazioni" può inoltre avvenire in presenza di circostanze che determinano il conseguimento di una situazione di controllo (cosiddette "*step acquisition*"). Per ulteriori dettagli si fa rinvio a quanto illustrato nel successivo paragrafo "16 – Altre informazioni, Aggregazioni aziendali, avviamento e modifiche interessenze azionarie".

6 - Attività materiali

Criteri di classificazione

Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, il patrimonio artistico, gli impianti tecnici, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene di utilizzare in un arco temporale superiore ad un esercizio. Nel dettaglio:

- le attività detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi sono classificate come "attività materiali ad uso funzionale" e iscritte secondo lo IAS 16;
- gli immobili detenuti per essere affittati a terzi o per la valorizzazione del capitale investito, tramite la vendita, sono classificati come "attività materiali ad uso investimento" e seguono le regole previste dallo IAS 40;
- gli immobili detenuti nell'ottica di valorizzazione dell'investimento attraverso lavori di ristrutturazione o di riqualificazione, al fine di una successiva vendita, sono classificati come rimanenze e seguono la disciplina prevista dallo IAS 2.

Sono inoltre iscritti in questa voce i diritti d'uso di attività materiali acquisiti con contratti di leasing, in qualità di locatario, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi (c.d. *Right of Use*).

La voce include infine le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi; trattasi dei costi di ristrutturazione di immobili presi in affitto sostenuti al fine di renderli idonei all'uso per il quale sono destinati. Nel dettaglio, le spese di miglioria che rappresentano attività materiali identificabili e separabili, sono oggetto di classificazione nella specifica categoria a cui si riferiscono (ad esempio impianti tecnici, attrezzature). Diversamente, le spese di miglioria che non risultano identificabili o separabili dall'immobile, quali le opere murarie, sono portati ad incremento del diritto d'uso, rilevato in base alle previsioni dell'IFRS 16.

Criteri d'iscrizione

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto e alla messa in funzione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria, che comportano un incremento dei benefici economici futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico.

Per gli immobili iscritti tra le attività materiali a scopo di investimento, a seguito della chiusura dell'originaria esposizione creditizia (cd. "*datio in solutum*"), il valore iniziale di iscrizione è pari al *fair value* ("valore di mercato"), desunto da apposita perizia.

La differenza tra il valore di prima iscrizione dell'immobile ed il valore di carico della precedente esposizione creditizia, oggetto di cancellazione, è rilevata tra le "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" fino a concorrenza del valore del credito lordo esistente alla data di iscrizione. Tenuto conto del criterio di valutazione al *fair value* degli immobili ad uso investimento, come di seguito descritto, nella circostanza in cui il *fair value* di prima iscrizione dell'immobile dovesse essere superiore rispetto al valore del credito lordo, l'eccedenza è rilevata a conto economico nella voce "Risultato netto delle valutazioni al *fair value* delle attività materiali e immateriali".

Qualora al momento del perfezionamento dell'operazione, i competenti organi aziendali dovessero avere assunto la decisione di procedere alla dismissione dell'immobile entro un lasso temporale breve, il valore di iscrizione dell'immobile sarà pari al "valore di pronto realizzo", anch'esso desunto da apposita perizia, a meno che non vi siano trattative in corso tali da far presumere un maggior valore di recupero.

In ogni caso, qualora, alla data di iscrizione dell'immobile, dovessero sussistere concrete trattative di vendita, dimostrate da impegni assunti dalle parti interessate e deliberate dai competenti organi aziendali, il valore di iscrizione iniziale dovrà tenere conto del prezzo di uscita deliberato, al netto delle eventuali spese di cessione, nel caso risulti inferiore rispetto al "valore di mercato" desunto dalla perizia.

Per le attività materiali rappresentate dai diritti d'uso il valore di iscrizione iniziale corrisponde alla somma della passività per il leasing (valore attuale dei canoni futuri da pagare per la durata contrattuale), dei pagamenti per leasing corrisposti precedentemente o alla data di decorrenza del leasing, dei costi diretti iniziali e degli eventuali costi per lo smantellamento o il ripristino dell'attività sottostante il leasing.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente all'iscrizione iniziale, le attività materiali di proprietà o acquisite tramite diritti d'uso sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore, ad esclusione:

- degli immobili ad uso funzionale e del patrimonio artistico di pregio per i quali il Gruppo ha adottato l'opzione consentita dallo IAS 16, di valutarli in base al metodo della rideterminazione del valore;
- degli immobili detenuti a scopo di investimento, per i quali il Gruppo ha adottato l'opzione, consentita dallo IAS 40, di valutarli in base al metodo del *fair value*;
- delle attività materiali rientranti nella disciplina dello IAS 2, che sono valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo, rappresentato dal prezzo di vendita stimato meno i costi presunti per il completamento e gli altri costi necessari per realizzare la vendita.

Attività materiali ad uso funzionale: valutazione successiva

Ammortamenti

Le attività materiali ad uso funzionale sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile stimata, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione:

- dei terreni in quanto ritenuti avere una vita utile illimitata, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati;
- del patrimonio artistico, tenuto conto che la vita utile di un'opera d'arte non può essere stimata e che il suo valore è normalmente destinato ad aumentare nel tempo.

La quota di ammortamento deve essere in grado di riflettere il deperimento dei cespiti nel tempo a seguito del loro utilizzo, tenuto conto delle spese di manutenzione di carattere straordinario, che possono portare ad un incremento del valore dei cespiti.

Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo del bene - per le attività valutate in base al metodo del costo - o dal valore rideterminato - per le attività valutate in base al metodo della rideterminazione del valore - al netto del valore residuo al termine del processo di ammortamento, qualora ritenuto significativo.

Per le migliorie su beni di terzi, rappresentate da attività materiali identificabili e separabili, l'ammortamento è determinato secondo la vita utile di tali attività, come in precedenza illustrato. Diversamente, per le migliorie non identificabili e separabili dall'immobile oggetto di leasing l'ammortamento viene effettuato secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie e le spese incrementative possono essere utilizzate e la durata residua del contratto di leasing, comprensivo del periodo di rinnovo, qualora vi siano evidenze in tal senso.

Svalutazioni per riduzioni di valore (*impairment*)

Per le attività valutate al costo, ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il *fair value*, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il valore d'uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico alla voce "Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali". Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di valore contabilizzata nella stessa voce, che non può superare il valore che l'attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

Immobili di proprietà ad uso strumentale e patrimonio artistico di pregio: metodo del valore rideterminato

Per il patrimonio immobiliare di proprietà ad uso strumentale e per il patrimonio artistico di pregio, il Gruppo ha adottato quale criterio di valutazione il metodo del valore rideterminato.

Il suddetto metodo prevede che le attività siano iscritte ad un valore rideterminato, pari al *fair value* alla data della rideterminazione di valore, al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite per riduzione di valore accumulate.

In base al citato metodo:

- se il valore contabile dell'attività si incrementa a seguito di una rideterminazione di valore (ossia vi è una differenza positiva tra il valore rideterminato e il valore contabile del bene ante-rideterminazione), l'incremento deve essere rilevato in una specifica "riserva da valutazione" (oggetto di rilevazione nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo senza rigiro a conto economico), a meno che trattasi di un ripristino di una svalutazione rilevata precedentemente a conto economico. In questo ultimo caso, l'incremento deve essere rilevato come provento a conto economico fino a concorrenza delle precedenti svalutazioni e solo l'eventuale residuo confluisce in una riserva da valutazione;
- se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito della rideterminazione di valore (ossia vi è una differenza negativa tra il valore rideterminato ed il valore contabile del bene ante-rideterminazione), la riduzione di valore deve essere rilevata in contropartita:
 - del conto economico come costo in mancanza di preesistenti riserve da valutazione sull'attività ("Risultato netto della valutazione al *fair value* delle attività materiali ed immateriali");
 - del patrimonio netto fino a concorrenza del saldo a credito della riserva di rivalutazione di tali attività e, per l'eccedenza, a conto economico, non essendo consentita la rilevazione di riserve da valutazione negative.

Immobili a scopo di investimento: metodo del fair value

Per gli immobili a scopo di investimento, rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 40, il Gruppo adotta il metodo di valutazione del *fair value*, in base al quale, successivamente alla rilevazione iniziale, tutti gli investimenti immobiliari sono valutati al *fair value*. Di conseguenza i suddetti immobili non sono oggetto di ammortamento, né di verifica dell'esistenza di eventuali riduzioni di valore.

Il metodo del *fair value* prevede che:

- gli incrementi di *fair value* debbano essere rilevati a conto economico come proventi ("Risultato netto della valutazione al *fair value* delle attività materiali ed immateriali");
- i decrementi di *fair value* debbano essere rilevati a conto economico come oneri ("Risultato netto della valutazione al *fair value* delle attività materiali ed immateriali").

In caso di vendita, la differenza tra il corrispettivo della cessione ed il valore di carico deve essere riconosciuta a conto economico, come "Utile (perdita) da cessione di investimenti".

Per le modalità di determinazione del *fair value* e della periodicità di rideterminazione del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico di pregio, si fa rinvio ai criteri illustrati nella successiva "Parte A.4 – Informativa sul *fair value*".

Criteri di cancellazione

Un'attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall'uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali, determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene, sono rilevate in contropartita del:

- conto economico: per le attività ad uso funzionale valutate al costo e per gli immobili a scopo di investimento (voce "Utili (Perdite) da cessione di investimenti");
- patrimonio netto: per le attività ad uso funzionale valutate in base al metodo del valore rideterminato. Le rivalutazioni degli immobili accreditate nelle riserve da valutazione di patrimonio netto possono essere trasferite tra le altre riserve di patrimonio netto (Altre riserve da utili), qualora l'immobile dovesse essere cancellato. Pertanto, in presenza di una vendita dell'immobile le riserve da valutazione sono trasferite ad altra componente di patrimonio netto (da "riserve da valutazione" ad "altre riserve"), senza tuttavia poter transitare nel conto economico.

I diritti d'uso acquisiti con il leasing sono eliminati dallo stato patrimoniale al termine della durata del contratto di leasing.

7 - Attività immateriali

Criteri di classificazione

Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili e prive di consistenza fisica, originate da diritti legali o contrattuali, possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale, dalle quali è probabile che affluiranno benefici economici futuri, il cui costo può essere misurato attendibilmente.

Tra le attività immateriali sono inclusi i software, le attività immateriali legate alla valorizzazione dei rapporti con la clientela (cosiddette "*client relationship*") o alla valorizzazione dei marchi iscritte in occasione di operazioni di aggregazioni aziendali e l'avviamento, pari alla differenza tra il corrispettivo sostenuto per un'aggregazione aziendale ed il *fair value* delle attività nette identificabili acquisite, come meglio precisato nel paragrafo "16 – Altre informazioni, Aggregazioni aziendali, avviamento e modifiche interessenze azionarie".

Criteri d'iscrizione

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, solo se è probabile che i benefici economici attribuibili all'attività si realizzino e che il costo della stessa attività possa essere determinato in modo

attendibile. In caso contrario, il costo dell'attività immateriale è rilevato a conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente all'iscrizione iniziale le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite di valore eventualmente verificatesi.

Il costo delle attività immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote costanti sulla base della relativa vita utile, ad eccezione delle attività rappresentate dalle *Client Relationship*. Per queste ultime attività, che esprimono la capacità dei rapporti esistenti, alla data dell'aggregazione aziendale, di generare flussi reddituali lungo la loro vita residua attesa, l'ammortamento viene effettuato in base ad una curva di smontamento dei citati rapporti, di regola decrescente. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l'uso e cessa dal momento in cui l'attività è eliminata contabilmente.

Le attività immateriali la cui vita utile è indefinita, come l'avviamento e i marchi, sono iscritte al costo al netto delle perdite di valore eventualmente verificatesi.

Per tali attività non si procede all'ammortamento, ma solamente alla periodica verifica dell'adeguatezza del valore di iscrizione in bilancio.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività. L'ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore recuperabile.

Con riferimento all'avviamento, lo stesso non è soggetto ad ammortamento, ma ad una verifica periodica dell'adeguatezza del valore di iscrizione in bilancio. In particolare, ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore, e comunque almeno una volta all'anno, viene effettuata una verifica dell'inesistenza di riduzioni durevoli di valore. A tal fine viene identificata l'unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l'avviamento. Detta unità rappresenta il livello minimo al quale l'avviamento è monitorato per finalità gestionali interne e non deve essere maggiore rispetto al settore operativo determinato in conformità al principio IFRS 8.

L'ammontare dell'eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell'avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il *fair value* dell'unità generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d'uso. Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi dalle unità generatrici alle quali l'avviamento è stato attribuito. Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico.

Non è ammessa la contabilizzazione di eventuali successive riprese di valore.

Criteri di cancellazione

Un'attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non siano più attesi benefici economici futuri.

8 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Criteri di classificazione

Vengono classificate nella voce dell'attivo "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" - e in quella del passivo "Passività associate ad attività in via di dismissione" - le attività/passività non correnti ed i gruppi di attività/passività il cui valore contabile sarà presumibilmente recuperato mediante la vendita anziché attraverso l'uso continuativo.

Per essere classificate nelle predette voci, le attività o passività (o gruppo in dismissione) devono essere immediatamente disponibili per la vendita e devono essere riscontrati programmi attivi e concreti tali da far ritenere come altamente probabile la loro dismissione entro un anno rispetto alla data di classificazione come attività in via di dismissione.

Criteria di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

In seguito alla classificazione nella suddetta categoria, tali attività sono valutate al minore tra il loro valore contabile ed il relativo *fair value*, al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per alcune tipologie di attività - riconducibili ad esempio a tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 - per le quali il principio IFRS 5 prevede si debba continuare ad applicare i criteri valutativi del principio contabile di riferimento.

Nell'ipotesi in cui i beni in dismissione siano ammortizzabili, a decorrere dall'esercizio di classificazione tra le attività non correnti in via di dismissione cessa il processo di ammortamento.

I proventi e gli oneri riconducibili a gruppi di attività e passività in via di dismissione, qualora riconducibili alla fattispecie delle attività operative cessate ("*discontinued operations*" ai sensi dell'IFRS 5), sono esposti nel conto economico, al netto dell'effetto fiscale, nella voce "320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte" mentre quelli relativi a singole attività non correnti in via di dismissione sono iscritti nella voce di conto economico più idonea.

Per "attività operative cessate" si deve intendere un importante ramo autonomo o area geografica di attività, anche facente parte di un unico programma coordinato di dismissione, piuttosto che una società controllata acquisita esclusivamente in funzione di una sua rivendita.

Criteria di cancellazione

Le attività ed i gruppi di attività non correnti in via di dismissione sono eliminati dallo stato patrimoniale al momento della dismissione.

9 - Fiscalità corrente e differita

Le voci includono rispettivamente le attività fiscali correnti ed anticipate e le passività fiscali correnti e differite relative alle imposte sul reddito.

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto della vigente normativa fiscale, sono contabilizzate in base al criterio della competenza, coerentemente con la rilevazione in bilancio dei costi e dei ricavi che le hanno generate. Esse rappresentano pertanto l'onere fiscale, pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella anticipata e differita, relativo al reddito dell'esercizio. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico (voce "300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente") ad eccezione di quelle relative a partite addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto, ad esempio le valutazioni degli strumenti finanziari valutati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva o dei contratti derivati di copertura dei flussi finanziari, per le quali la rilevazione della relativa fiscalità avviene, per coerenza, a patrimonio netto (ossia nella voce "120. Riserve da valutazione").

In particolare, le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, riflettono l'ammontare delle imposte sul reddito che ci si aspetta di pagare (recuperare) nei confronti delle autorità fiscali, in base ad una stima prudente, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio (situazione infrannuale). Le attività e le passività fiscali correnti sono esposte nello stato patrimoniale a saldi compensati, qualora il regolamento avverrà sulla base del saldo netto, per l'esistenza di un diritto legale alla compensazione.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee, senza limiti temporali, tra i valori contabili ed i valori fiscali delle singole attività o passività.

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio, o nella situazione infrannuale, nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della società interessata e del Gruppo, per effetto dell'esercizio dell'opzione relativa al c.d. "consolidato fiscale", di generare con continuità redditi imponibili positivi nei futuri esercizi, tenuto altresì conto delle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, come ad esempio la Legge 214/2011 che prevede, a certe condizioni, la trasformabilità in crediti di talune attività per imposte anticipate. Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio o nella situazione infrannuale, con le sole eccezioni delle attività iscritte in bilancio per un importo superiore al valore fiscalmente riconosciuto e delle riserve in sospensione d'imposta, per le quali è ragionevole ritenere che non saranno effettuate d'iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere conto sia di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote, sia di eventuali diverse situazioni soggettive delle società del Gruppo.

10 - Fondi per rischi ed oneri

Criteria di classificazione

Fondi per rischi e oneri: impegni e garanzie rilasciate

La sottovoce in esame accoglie i fondi per rischio di credito a fronte degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione (*impairment*) ai sensi dell'IFRS 9, al pari di quanto previsto per le "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e per le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva". Per approfondimenti sul modello di *impairment* si fa rinvio a quanto riportato nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni, Modalità di determinazione delle perdite di valore di attività finanziarie (*impairment*)".

In aggiunta, sono inclusi nella sottovoce anche i fondi per rischi ed oneri costituiti a fronte di altre tipologie di impegni e di garanzie rilasciate che, in virtù delle proprie peculiarità, non rientrano nell'ambito applicativo dell'*impairment* ai sensi dell'IFRS 9.

Fondi per rischi e oneri: quiescenza e obblighi simili

Nella sottovoce "Fondi di quiescenza e obblighi simili" figurano i fondi a prestazioni definite, ovvero i fondi di previdenza per i quali è stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari, come riportato nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni, Trattamento di fine rapporto e altri benefici per i dipendenti". I benefici che dovranno essere erogati in futuro sono valutati da un attuario esterno, utilizzando il "metodo della proiezione unitaria del credito", come richiesto dallo IAS 19.

Gli utili e le perdite attuariali, definiti quale differenza tra il valore di bilancio della passività ed il valore attuale degli impegni a fine periodo, sono contabilizzati per l'intero importo direttamente a patrimonio netto nella voce "Riserve da valutazione".

Fondi per rischi e oneri: altri fondi per rischi e oneri

Nella sottovoce "Altri fondi per rischi ed oneri" sono compresi gli stanziamenti a fronte degli esborsi stimati per obbligazioni legali o implicite derivanti da eventi passati. Tali esborsi possono essere di natura contrattuale, come ad esempio gli stanziamenti per il sistema incentivante al personale e per incentivi all'esodo del personale, gli indennizzi previsti da clausole contrattuali al verificarsi di determinati eventi, o di natura risarcitoria e/o restitutoria, come quelli a fronte di perdite presunte sulle cause passive, incluse le azioni revocatorie, gli esborsi stimati a fronte dei reclami della clientela per l'attività di intermediazione in titoli, i contenziosi di natura fiscale.

Criteria d'iscrizione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da passività di ammontare o scadenza incerti e sono rilevati in bilancio se:

- esiste un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione;
- può essere effettuata una stima attendibile del probabile esborso futuro.

L'importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima dell'esborso finanziario necessario per assolvere all'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette i rischi e le incertezze insite nei fatti e nelle circostanze esaminate. Laddove l'elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. L'accantonamento e l'effetto dell'attualizzazione sono rilevati a conto economico nella voce "200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri", così come l'incremento del fondo per effetto del passare del tempo.

I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Quando l'impiego di risorse, atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, diviene improbabile, l'accantonamento viene stornato.

In aggiunta, ciascun fondo è utilizzato unicamente per far fronte a quelle uscite per le quali è stato originariamente costituito.

Qualora non sia ritenuto probabile l'esborso di risorse finanziarie per adempiere all'obbligazione, non è necessario rilevare alcun accantonamento di bilancio; in tal caso si rende necessario fornire nella nota integrativa adeguata informativa sul possibile rischio di soccombenza, a meno che la probabilità di impiegare risorse sia ritenuta remota oppure il fenomeno non risulti rilevante.

11 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Criteri di classificazione

La voce delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” comprende le sottovoci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela”, “Titoli in circolazione” ed è costituita dalle varie forme di provvista interbancaria e con clientela e dalla raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione.

Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing, nonché le operazioni di pronti contro termine di raccolta e di titoli dati a prestito con ricevimento di garanzia in denaro che rientra nella piena disponibilità del prestatore. Sono infine compresi i debiti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi finanziari come definiti nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione delle passività in esame avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o del regolamento dei titoli di debito emessi e viene effettuata sulla base del relativo *fair value*, normalmente pari all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.

Le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto sono iscritte in bilancio come operazioni di raccolta per l’importo incassato a pronti.

I debiti per leasing vengono iscritti sulla base del valore attuale dei canoni futuri ancora da pagare per la durata contrattuale attualizzati in base al tasso di interesse implicito dell’operazione oppure, se non determinabile, del tasso marginale di finanziamento.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie emesse, al netto degli eventuali rimborsi e/o riacquisti, vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, le quali rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventualmente imputati sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale della passività. Si evidenzia, inoltre, che gli strumenti di raccolta oggetto di una relazione di copertura efficace vengono valutati sulla base delle regole previste per le operazioni di copertura.

Per gli strumenti strutturati che incorporano un derivato implicito - secondo quanto stabilito dall’IFRS 9 ed oggetto di illustrazione nella precedente voce delle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” - è prevista la separazione del derivato incorporato dal contratto ospite. In tal caso:

- il derivato incorporato è classificato tra le attività/passività di negoziazione ed oggetto di misurazione al *fair value*;
- il contratto ospite è classificato tra le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

I debiti per leasing devono essere rideterminati in caso di modifica nei pagamenti dovuti (*lease modification*); l’impatto della rideterminazione andrà registrato in contropartita all’attività per il diritto d’uso.

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio o dalla situazione infrannuale quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a conto economico. Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato contabilmente come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

12 - Passività finanziarie di negoziazione

Criteri di classificazione

La voce in esame comprende:

- le passività finanziarie emesse con l'intento di riacquistarle nel breve periodo;
- le passività facenti parte di un portafoglio di strumenti finanziari che sono gestiti congiuntamente e per il quale esiste una provata strategia volta al conseguimento di profitti nel breve periodo;
- i contratti derivati aventi un *fair value* negativo e non designati come strumenti di copertura, compresi quelli collegati alle attività/passività designate al *fair value* con impatto a conto economico ed i derivati impliciti oggetto di scorporo dalle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Sono inoltre incluse le passività che si originano da scoperti tecnici generati dall'attività di negoziazione di titoli e talune proprie emissioni di *certificates*, gestite nell'ambito di un complessivo portafoglio di strumenti finanziari di negoziazione.

Per ulteriori dettagli sui *certificates* classificati in tale voce si fa rinvio a quanto illustrato nel successivo paragrafo "16 - Altre informazioni, Passività finanziarie designate al *fair value*".

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale delle passività finanziarie di negoziazione avviene alla data di regolamento per le passività per cassa e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

La prima iscrizione è effettuata sulla base del *fair value* della passività, normalmente pari all'ammontare incassato, senza considerare i costi o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso, che sono imputati direttamente a conto economico.

Per le modalità di determinazione del *fair value* si fa rinvio alla successiva "Parte A.4 – Informativa sul *fair value*".

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Le passività finanziarie di negoziazione sono valutate al *fair value* corrente con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico.

Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione del *fair value* e/o dalla cessione degli strumenti di *trading* sono contabilizzati nel conto economico. Per gli strumenti derivati, nel caso in cui il *fair value* di una passività finanziaria diventi positivo, tale posta è contabilizzata nella voce delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico: a) attività finanziarie detenute per la negoziazione".

Gli utili e le perdite da negoziazione e le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione del portafoglio di negoziazione sono iscritti nel conto economico nella voce "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione".

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie di negoziazione vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui relativi flussi finanziari o quando le passività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà delle stesse.

13 - Passività finanziarie designate al *fair value*

Criteri di classificazione

Una passività finanziaria viene designata al *fair value* rilevato a conto economico in sede di rilevazione iniziale qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- si elimina o si riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse (cosiddetto "*accounting mismatch*");
- un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento viene valutato in base al *fair value* secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento, documentata internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche;

- si è in presenza di un contratto ibrido contenente uno o più derivati incorporati e il derivato incorporato è tale da modificare significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto.

L'opzione di designare una passività al *fair value* è irrevocabile, viene effettuata sul singolo strumento finanziario e non richiede la medesima applicazione a tutti gli strumenti aventi caratteristiche simili. Tuttavia, non è ammessa la designazione al *fair value* di una sola parte di uno strumento finanziario attribuibile ad una sola componente di rischio a cui lo strumento è assoggettato.

La voce in esame include talune obbligazioni emesse dal Gruppo e talune emissioni di *certificates* non gestite con intento di negoziazione.

Per approfondimenti sul perimetro del Gruppo delle passività in *fair value option*, sulla metodologia di determinazione del *fair value* e della quantificazione del proprio merito creditizio, si fa rinvio a quanto contenuto nel paragrafo "16 - Altre informazioni, Passività finanziarie designate al *fair value*" ed alla successiva "Parte A.4 – Informativa sul *fair value*".

Criteri di iscrizione

Le passività finanziarie in esame vengono valutate al *fair value* fin dal momento della prima iscrizione. I proventi ed oneri iniziali sono immediatamente imputati a conto economico.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Successivamente all'iscrizione iniziale le passività finanziarie sono valutate al relativo *fair value* corrente. La variazione di *fair value* è imputata nel conto economico alla voce "110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", ad eccezione degli effetti conseguenti alla variazione del proprio merito creditizio che sono rilevati in una specifica riserva da valutazione (voce "120. Riserve da valutazione"), a meno che tale trattamento non sia tale da creare o amplificare un'asimmetria contabile nel risultato economico. Un'asimmetria contabile viene creata o amplificata quando la rilevazione degli effetti del proprio merito creditizio in una riserva patrimoniale è tale da comportare nel conto economico una disarmonia più rilevante di quella che si avrebbe rilevando nel conto economico tutta la variazione di *fair value* della passività. In quest'ultimo caso l'intera variazione di *fair value* della passività, comprensiva dell'effetto di variazione del proprio merito creditizio, deve essere rilevata nel conto economico.

Gli effetti correlati alla variazione del proprio merito creditizio sono oggetto di presentazione nel prospetto della redditività complessiva, al netto del relativo effetto fiscale, in corrispondenza delle altre componenti reddituali senza rigiro nel conto economico.

L'importo imputato nella specifica riserva patrimoniale (voce "120. Riserve da valutazione") non sarà mai oggetto di rigiro nel conto economico nemmeno se la passività dovesse essere scaduta o estinta; in tal caso sarà necessario procedere a riclassificare l'utile (perdita) cumulato nella specifica riserva da valutazione in un'altra voce di patrimonio netto ("150. Riserve").

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio o dalla situazione infrannuale quando risultano scadute o estinte. Nel caso di passività finanziarie rappresentate da titoli emessi, la cancellazione avviene anche in presenza del riacquisto: la differenza tra il valore contabile della passività e l'ammontare pagato per acquistarla viene registrato a conto economico alla voce "110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", ad eccezione degli utili/perdite connessi alla variazione del proprio merito creditizio che sono rilevati in una riserva di patrimonio netto, come in precedenza illustrato. Il ricollocamento sul mercato dei titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato contabilmente come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

14 - Operazioni in valuta

Criteria di classificazione

Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise tra poste monetarie e non monetarie.

Gli elementi monetari consistono nelle somme in denaro e nelle attività e passività che esprimono il diritto di ricevere o l'obbligo di pagare importi di denaro fissi o determinabili (crediti, titoli di debito, passività finanziarie). Gli elementi non monetari (quali, ad esempio, i titoli di capitale) sono attività o passività che non contemplano il diritto di ricevere o l'obbligo di pagare importi di denaro fissi o determinabili.

Criteria di iscrizione

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione.

Criteria di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono valutate come segue:

- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data dell'operazione;
- le poste non monetarie valutate al *fair value* sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di chiusura.

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch'essa a patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario sono iscritti a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio.

Per la modalità di conversione dei bilanci delle società controllate estere che adottano una moneta di conto diversa da quella di riferimento della Capogruppo (euro) si fa rinvio a quanto illustrato nella sezione "Area e metodi di consolidamento" contenuta nella precedente parte "A.1 – Parte generale".

15 - Attività e passività assicurative

Non sono presenti imprese di assicurazione nel perimetro di consolidamento.

16 - Altre informazioni

a) Contenuto di altre voci di bilancio

Cassa e disponibilità liquide

La voce comprende le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, i conti correnti ed i depositi "a vista" verso le Banche Centrali, ad eccezione della riserva obbligatoria, nonché i crediti "a vista" verso le banche. In quest'ultima definizione rientrano le disponibilità che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.

La voce è iscritta per il valore facciale. Per le divise estere il valore facciale viene convertito in euro al cambio di chiusura della data di fine periodo.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica

Nelle presenti voci figurano rispettivamente le variazioni di *fair value* di attività e passività finanziarie oggetto di copertura generica ("*macrohedging*") dal rischio di tasso di interesse, in base al rispettivo saldo, sia esso positivo (voce "60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica") che negativo (voce "50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica"), la cui contropartita economica è rappresentata dalla voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura", così come per le coperture specifiche di *fair value*.

Altre attività

Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell'attivo dello stato patrimoniale. La voce può includere a titolo esemplificativo:

- l'oro, l'argento e i metalli preziosi;
- i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell'IFRS 15;
- i crediti connessi alla fornitura di beni o servizi non finanziari;
- le partite fiscali debitorie diverse da quelle rilevate nella voce "110. Attività fiscali".

Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante.

Altre passività

Nella presente voce figurano le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.

La voce include a titolo esemplificativo:

- gli accordi di pagamento che l'IFRS 2 impone di classificare come debiti;
- i debiti connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi non finanziari;
- i ratei passivi diversi da quelli da capitalizzare sulle pertinenti passività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell'IFRS 15;
- le partite fiscali creditorie varie diverse da quelle rilevate nella voce "60. Passività fiscali" connesse, ad esempio, all'attività di sostituto d'imposta.

Trattamento di fine rapporto e altri benefici per i dipendenti

Ai sensi dello IAS 19 i benefici ai dipendenti comprendono tutte le tipologie di retribuzione previste, in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, che in particolare si suddividono in:

- benefici a breve termine (diversi da quelli per la cessazione del rapporto di lavoro) che si prevede vengano liquidati entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa;
- benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro come ad esempio trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza;

- benefici per la cessazione del rapporto di lavoro dovuti ai dipendenti a seguito della decisione dell'azienda di concludere il rapporto di lavoro prima della data di pensionamento;
- benefici a lungo termine (diversi da quelli per la cessazione del rapporto di lavoro) che si prevede vengano liquidati lungo un arco temporale superiore ai 12 mesi dalla fine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa.

Tipologie dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro

I benefici in oggetto comprendono il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) e i Fondi di quiescenza e sono distinti nelle due categorie di "piani a prestazioni definite" e "piani a contributi definiti", in base alle caratteristiche degli stessi piani.

In particolare, per i piani a contributi definiti il costo è rappresentato dai contributi maturati nell'esercizio, dato che la società ha solo l'obbligo di versare dei contributi fissati su base contrattuale ad un fondo e conseguentemente non ha alcuna obbligazione legale o implicita a corrispondere, oltre al versamento della contribuzione, ulteriori importi qualora il fondo non disponga di sufficienti attività per pagare tutti i benefici ai dipendenti.

Per i piani a prestazioni definite, il rischio attuariale e di investimento, ossia il rischio di un'eventuale insufficienza di contributi o di un insufficiente rendimento degli *asset* in cui i contributi sono investiti, ricade sulla società.

Con riferimento al Fondo di trattamento di fine rapporto, a seguito della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono state introdotte nuove regole per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 1° gennaio 2007, che rilevano ai fini del relativo trattamento contabile. In particolare, per le società con in media almeno 50 dipendenti nel corso del 2006, le quote del trattamento di fine rapporto del personale maturate a partire dal 1° gennaio 2007 si configurano contabilmente come un "piano a contribuzione definita"; l'onere è infatti limitato alla contribuzione stabilita dalla normativa prevista dal Codice Civile, senza applicazione di alcuna metodologia attuariale. Diversamente, il fondo di trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2006 continua a qualificarsi contabilmente come un "piano a benefici definiti".

Valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro rappresentati da piani a benefici definiti

Per i piani a prestazioni definite la passività viene determinata da un attuario esterno secondo la metodologia attuariale della "Proiezione unitaria del credito". In base alla citata metodologia è necessario prevedere gli esborsi futuri sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie, da attualizzare per tenere conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento e da riproporzionare in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati e l'anzianità teorica stimata al momento dell'erogazione del beneficio. Il valore attuariale della passività così determinato deve poi essere rettificato dal *fair value* delle eventuali attività al servizio del piano (passività/attività netta).

Gli utili e le perdite attuariali che si originano per effetto di aggiustamenti delle precedenti ipotesi attuariali formulate, a seguito dell'esperienza effettivamente riscontrata o a causa di modifiche delle stesse ipotesi attuariali, comportano una rimisurazione della passività netta e sono imputati in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tali utili e perdite sono oggetto di rappresentazione nel "Prospetto della redditività complessiva".

La variazione della passività conseguente ad una modifica o ad una riduzione di piano è rilevata nel conto economico come utile o perdita. Nel dettaglio, la fattispecie della modifica interviene qualora venga introdotto un nuovo piano, piuttosto che venga ritirato o modificato un piano esistente. Si ha invece una riduzione in presenza di una significativa variazione negativa del numero dei dipendenti compresi nel piano, come ad esempio nel caso di piani di riduzione del personale in esubero (accesso al Fondo di Solidarietà).

Valutazione dei benefici a lungo termine

La metodologia della "Proiezione unitaria del credito", in precedenza descritta, viene seguita anche per la valutazione dei benefici a lungo termine, quali i "premi di anzianità" a favore dei dipendenti. A differenza di quanto descritto per i "piani a benefici definiti", gli utili e le perdite attuariali connessi alla valutazione dei benefici a lungo termine vengono rilevati immediatamente nel conto economico.

Riserve da valutazione

Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative ai titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, alle attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle attività materiali, alla quota parte delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto, agli utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti, agli utili/perdite connessi alla variazione del proprio merito creditizio relativamente alle passività in *fair value option*. Sono altresì incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione, anche se oggetto di "affrancamento" fiscale.

Strumenti di capitale

Gli strumenti di capitale sono strumenti rappresentativi di una partecipazione residuale nelle attività del Gruppo al netto delle sue passività. La classificazione di uno strumento emesso quale strumento di capitale richiede l'assenza di obbligazioni contrattuali ad effettuare pagamenti sotto forma di rimborso capitale, interessi o altre forme di rendimento.

Tali strumenti, diversi dalle azioni ordinarie o di risparmio, sono classificati nella voce "140. Strumenti di capitale" per un ammontare pari al corrispettivo incassato dall'emissione, dedotti i costi di transazione che sono direttamente attribuibili alla transazione stessa al netto della relativa fiscalità.

Le eventuali cedole corrisposte, al netto della relativa fiscalità, sono portate in riduzione della voce "150. Riserve", se e nella misura in cui risultano pagate.

In presenza di estinzione o di riacquisto, la differenza tra corrispettivo pagato ed il valore di bilancio di tali strumenti di capitale è rilevata a patrimonio netto nella voce "150. Riserve".

Capitale e azioni proprie

La voce capitale include l'importo delle azioni emesse al netto dell'importo dell'eventuale capitale sottoscritto ma non ancora versato alla data di bilancio o della situazione infrannuale. La voce è esposta al lordo delle eventuali azioni proprie detenute dalle società del Gruppo. Queste ultime vengono iscritte in bilancio a voce propria come componente negativa del patrimonio netto.

Il costo originario delle azioni proprie riacquistate e gli utili o le perdite derivanti dalla loro successiva vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto.

I costi di transazione relativi ad un'operazione sul capitale, quale ad esempio un aumento del capitale sociale, sono contabilizzati come una riduzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.

I dividendi su azioni ordinarie sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto nell'esercizio in cui l'Assemblea degli azionisti ne ha deliberato la distribuzione. Eventuali acconti sui dividendi erogati ai soci sono rilevati nella voce del passivo dello stato patrimoniale "Acconti su dividendi" con il segno negativo.

Patrimonio di pertinenza di terzi

La voce rappresenta la frazione calcolata in base agli "equity ratios" del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni di pertinenza dei soci di minoranza. L'importo è calcolato al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese consolidate.

b) Illustrazione di altri trattamenti contabili significativi

Dividendi e riconoscimento dei ricavi e dei costi

Ricavi derivanti da contratti con la clientela (IFRS 15)

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici che affluiscono all'entità come corrispettivo per l'obbligazione di trasferire al cliente una vasta gamma di beni e servizi rientranti nell'ordinaria attività.

Ai sensi dell'IFRS 15 l'entità deve riconoscere i ricavi in base al compenso che ci si attende di ricevere a fronte dei beni e dei servizi forniti nell'ambito dell'attività ordinaria. Nel dettaglio, il riconoscimento dei ricavi deve avvenire sulla base dei seguenti cinque passi:

- identificazione del contratto, definito come un accordo avente sostanza commerciale tra due o più parti in grado di generare diritti ed obbligazioni;
- individuazione delle singole obbligazioni ("*performance obligations*") contenute nel contratto;
- determinazione del prezzo della transazione, ossia il corrispettivo atteso per il trasferimento al cliente dei beni o dei servizi;
- allocazione del prezzo della transazione a ciascuna "*performance obligation*", sulla base dei prezzi di vendita della singola obbligazione ("*stand-alone selling price*");
- riconoscimento dei ricavi allocati alla singola obbligazione quando la stessa viene regolata, ossia quando il cliente ottiene il controllo dei beni e dei servizi. Detto riconoscimento tiene conto del fatto che alcuni servizi possono essere resi in uno specifico momento oppure nel corso di un periodo temporale.

I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati al conto economico qualora sia probabile che l'entità riceva il corrispettivo a cui ha diritto in cambio dei beni o dei servizi trasferiti al cliente. Tale corrispettivo deve essere allocato alle singole obbligazioni previste dal contratto e deve trovare riconoscimento come ricavo nel conto economico in funzione delle tempistiche di adempimento dell'obbligazione. Nel dettaglio, i ricavi possono trovare riconoscimento nel conto economico:

- in un momento preciso, quando l'entità adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio promesso, o
- nel corso del tempo, mano a mano che l'entità adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio promesso.

L'obbligazione di fare si considera adempiuta quando il cliente acquisisce il controllo del bene o del servizio trasferito.

Il corrispettivo promesso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili o entrambi. Nel dettaglio, il corrispettivo del contratto può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, incentivi, premi di rendimento o altri elementi analoghi. La variabilità del corrispettivo può altresì dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro. In presenza di corrispettivi variabili, la rilevazione del ricavo nel conto economico viene effettuata qualora sia possibile stimare in modo attendibile il ricavo e solo se risulta altamente probabile che tale corrispettivo non debba essere successivamente stornato dal conto economico, in tutto o in una parte significativa.

Qualora l'entità riceva dal cliente un corrispettivo che prevede di rimborsare al cliente stesso, in tutto o in una parte, a fronte del ricavo riconosciuto a conto economico si rende necessario rilevare una passività, da stimare in funzione dei previsti futuri rimborsi (cosiddetta "*refund liability*"). La stima di tale passività è oggetto di aggiornamento ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale e viene condotta sulla base della quota parte del corrispettivo che l'entità si aspetta di non avere diritto.

Costi

I costi relativi all'ottenimento e all'adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati nel conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i corrispondenti ricavi; i costi che non presentano una diretta associazione con i ricavi sono imputati immediatamente a conto economico.

Ricavi e costi relativi a strumenti finanziari

Con riferimento ai proventi ed oneri relativi alle attività/passività finanziarie si precisa che:

- gli interessi sono rilevati *pro-rata temporis* sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato. In quest'ultimo caso, eventuali costi e proventi marginali, ritenuti parte integrante del rendimento dello strumento finanziario, sono considerati nel tasso di interesse effettivo e rilevati tra gli interessi. La voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche i differenziali o i margini, positivi (o negativi), maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi a contratti derivati finanziari:
 - di copertura di attività e passività che generano interessi;
 - classificati nello stato patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie designate al *fair value (Fair value Option)* che generano interessi;
 - connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze;
- gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al momento del loro effettivo incasso;
- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge il diritto legale ad incassarli, e quindi nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione e ne matura il diritto a ricevere il relativo pagamento;
- le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell'esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono prestati. Le commissioni considerate nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo sono rilevate tra gli interessi;
- gli utili e le perdite conseguenti alla prima iscrizione al *fair value* degli strumenti finanziari sono riconosciuti a conto economico, in sede di rilevazione dell'operazione, sulla base della differenza tra il corrispettivo pagato o incassato ed il *fair value* dello strumento stesso, solamente quando il *fair value* è determinabile facendo riferimento a transazioni di mercato correnti ed osservabili sul mercato oppure

attraverso tecniche di valutazione i cui input siano parametri di mercato osservabili; diversamente, detti utili e perdite sono distribuiti nel tempo tenuto conto della natura e della durata dello strumento;

- gli utili e le perdite derivanti dalla cessione di strumenti finanziari sono riconosciuti nel conto economico al momento di perfezionamento della vendita, con relativo trasferimento dei rischi e dei benefici, sulla base della differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore di iscrizione degli strumenti stessi.

Pagamenti basati su azioni

Si tratta di pagamenti a favore dei dipendenti, come corrispettivo dell'attività lavorativa prestata, regolati con strumenti rappresentativi del capitale, che consistono, ad esempio, nell'assegnazione di:

- diritti a sottoscrivere aumenti di capitale a pagamento (*stock option*);
- diritti a ricevere azioni al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ai fini contabili, ai sensi del principio IFRS 2, i pagamenti basati su azioni proprie si configurano come piani "*equity settled*", da rilevare in base al *fair value* delle prestazioni lavorative ricevute.

In considerazione delle difficoltà di stima diretta del *fair value* delle prestazioni lavorative ricevute in contropartita dell'assegnazione di azioni, è possibile misurare il valore delle prestazioni ricevute, in modo indiretto, facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale, alla data della loro assegnazione.

I piani di incentivazione del personale basati su azioni proprie vengono quindi rilevati a conto economico (voce "190. a) Spese per il personale") in contropartita di un corrispondente incremento del patrimonio netto (voce "150. Riserve"), sulla base del *fair value* degli strumenti finanziari attribuiti alla data di assegnazione ed in funzione del criterio di competenza della prestazione lavorativa fornita.

In particolare, quando le azioni assegnate non sono immediatamente "usufruibili" dal dipendente, ma lo saranno quando il dipendente avrà completato uno specifico periodo di servizio, l'impresa riconosce il costo, come corrispettivo della prestazione resa, lungo il periodo di maturazione delle condizioni stesse ("*vesting period*").

Per le società controllate, i piani di incentivo basati sulle azioni della Capogruppo, e non su azioni proprie, si configurano come piani "*cash settled*". Ai sensi dell'IFRS 2, nei rispettivi bilanci d'impresa, il costo di competenza viene quindi rilevato tra le spese per il personale in contropartita di un incremento della voce del passivo "Fondi per rischi ed oneri". Nell'ottica del bilancio consolidato tali piani, essendo regolati tramite le azioni della Capogruppo, trovano invece rappresentazione come piani "*equity settled*" in base al trattamento in precedenza illustrato.

Pronti contro termine, prestito titoli e riporti

Le operazioni di pronti contro termine o di riporto, con le quali il Gruppo vende a terzi dei titoli con l'obbligo di riacquisto degli stessi alla scadenza delle operazioni ad un prezzo predeterminato, vengono iscritte nei debiti verso banche o verso clientela a seconda della controparte. Analogamente, le operazioni di pronti contro termine o di riporto, con le quali il Gruppo acquista da terzi dei titoli con l'obbligo di rivendita degli stessi alla scadenza delle operazioni ad un prezzo predeterminato, sono contabilizzate come crediti verso banche o clientela (categoria contabile delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato"), a seconda della controparte. La differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine delle predette operazioni è contabilizzata come interesse (passivo o attivo a seconda dei casi) e registrata per competenza lungo la vita dell'operazione. Le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore vengono rilevate in bilancio come le anzidette operazioni di pronti contro termine.

Nel caso di operazioni di prestito titoli con garanzia costituita da altri titoli, ovvero senza garanzia, il prestatore e il prestatario continuano a rilevare nell'attivo dello stato patrimoniale, rispettivamente, il titolo oggetto del prestito e quello eventualmente dato in garanzia. La remunerazione di tale operatività è rilevata dal prestatore nella voce "40. Commissioni attive" e dal prestatario nella voce "50. Commissioni passive".

Compensazione di strumenti finanziari

Ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42, le attività finanziarie e le passività finanziarie sono oggetto di compensazione ed evidenziate in bilancio per il saldo netto, qualora l'entità:

- abbia un diritto legale ad operare tale compensazione, correntemente esercitabile in tutte le circostanze, siano esse afferenti al normale svolgimento del *business* siano esse relative a situazioni di inadempimento, insolvenza, fallimento delle parti;

- intenda regolare le transazioni per il saldo netto o in base ad un regolamento su base lorda i cui effetti sostanziali siano equivalenti ad un regolamento netto.

Per gli strumenti derivati rientranti in accordi di compensazione, che rispettano i requisiti in precedenza illustrati, la Circolare n. 262 prevede di effettuare la compensazione tra tutti i derivati di negoziazione e tutti i derivati di copertura. Qualora lo sbilancio dei derivati di negoziazione dovesse essere di segno opposto rispetto allo sbilancio di tutti i derivati di copertura, è prevista una rappresentazione su base netta di tali sbilanci: convenzionalmente, il saldo netto viene allocato nel portafoglio di negoziazione piuttosto che nei derivati di copertura, in funzione della prevalenza del valore assoluto tra lo sbilancio dei derivati di negoziazione e quello dei derivati di copertura.

In ottemperanza a quanto richiesto dal principio contabile IFRS 7, informazioni di maggior dettaglio sono fornite nelle tavole contenute nella Parte B – Altre informazioni della presente nota integrativa, nelle quali sono esposti in particolare:

- i valori di bilancio di attività e passività che presentano i requisiti previsti dallo IAS 32, paragrafo 42, prima e dopo la compensazione contabile;
- le esposizioni soggette ad accordi quadro di compensazione che non hanno dato luogo a compensazione ma che potenzialmente la possono attivare in seguito a specifiche circostanze;
- le garanzie reali ad esse connesse.

Cartolarizzazioni – cancellazione dal bilancio delle attività finanziarie cedute

Nelle operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo, la cessione delle attività finanziarie ad una società veicolo, anche se pro soluto, è tale da comportarne la cancellazione dal bilancio (cosiddetta “*derecognition*”), soltanto nell’ipotesi in cui vi sia un sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di rischi e benefici, le attività cedute vengono cancellate qualora il Gruppo non mantenga alcun tipo di controllo sulle stesse. Qualora ricorrano tali circostanze, la differenza tra il valore di carico delle attività cedute ed il corrispettivo ricevuto, incluse le nuove attività acquisite, è oggetto di rilevazione come utili o perdite di conto economico.

Diversamente, non si procede ad alcuna *derecognition* dal bilancio qualora il Gruppo abbia mantenuto i rischi ed i benefici associati al portafoglio cartolarizzato, ancorché ceduto pro-soluto, per il tramite, ad esempio, della sottoscrizione integrale della tranche dei titoli junior, ossia dei titoli che sopportano il rischio delle prime perdite, o dell’assunzione di esposizioni analoghe. Conseguentemente, nel bilancio separato della banca originator i crediti ceduti devono continuare a rimanere iscritti in bilancio come “Attività cedute e non cancellate”, mentre il corrispettivo incassato dalla cessione deve essere rilevato in contropartita di un debito verso la società veicolo, al netto dei titoli sottoscritti dalla banca stessa. Nel bilancio consolidato, il consolidamento della società veicolo e del relativo patrimonio della cartolarizzazione, qualora siano rispettati i requisiti del controllo previsti dal principio IFRS 10, ha come principale effetto che, nella situazione patrimoniale consolidata, figureranno i titoli emessi dal veicolo e sottoscritti da entità non appartenenti al Gruppo.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio all’informativa riportata nella presente Nota Integrativa, in corrispondenza della “Parte E – Sezione 1 – C. Operazioni di cartolarizzazione”.

Leasing

L’IFRS 16 definisce il leasing come quel contratto, o parte di un contratto, in base al quale il locatore concede al locatario il diritto di utilizzare un bene identificato (c.d. ROU - “*Right Of Use*”) per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Gli elementi chiave per definire se un contratto, o una sua parte, rispetti la definizione di leasing sono rappresentati dal fatto che il bene sia identificato, che il locatario abbia il diritto di controllare l’utilizzo dello stesso e di riceverne sostanzialmente tutti i benefici economici.

Contabilizzazione nel bilancio del locatario

Qualora il Gruppo agisca nella veste di locatario, il modello contabile IFRS 16 prevede la rilevazione nella situazione patrimoniale di una passività sulla base del valore attuale dei canoni futuri da pagare per la durata contrattuale in contropartita dell’iscrizione, tra le attività, del diritto d’uso del bene oggetto del contratto di leasing.

Nel dettaglio, la data di rilevazione iniziale dell’attività e della passività nella situazione patrimoniale della società corrisponde alla data di decorrenza del contratto, ovvero alla data in cui l’attività viene resa disponibile al locatario.

A tale data il locatario rileva:

- tra le "Attività materiali", l'attività per il diritto d'uso, determinata dalla somma dei seguenti valori:
 - valore attuale dei pagamenti futuri (valore della passività iscritta);
 - costi diretti iniziali (come ad esempio i costi per agenti);
 - canoni di leasing pagati in anticipo (maxicanone);
 - stima di eventuali costi per la rimozione e il ripristino, rilevati in ottemperanza allo IAS 37;
 - al netto di eventuali incentivi al leasing ricevuti dal locatore;
- tra le "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato", la passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione utilizzato è pari al tasso di interesse marginale ("*incremental borrowing rate*") alla data di stipula del contratto. Tale tasso è stato identificato in quello utilizzato ai fini gestionali ed esprime il costo medio del *funding* del Gruppo sia di tipo *secured* che *unsecured*, considerato nello scaglione temporale in cui ricade la scadenza del contratto.

Nell'identificare un contratto di leasing, il Gruppo Banco BPM si avvale della facoltà concessa dall'IFRS 16 di non considerare i contratti "*short term*", ossia quelli aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi, e quelli "*low value*" ossia aventi un valore dei beni a nuovo inferiore a 5.000 euro. Tale facoltà può essere fatta valere contratto per contratto; in tal caso, i costi dei canoni vengono registrati direttamente a conto economico al momento della maturazione.

Con riferimento alla durata del leasing, oltre al periodo non annullabile in cui il Gruppo non può sottrarsi dal pagamento dei canoni, vengono considerate le opzioni di proroga qualora sia ritenuto ragionevolmente certo il loro esercizio da parte del Gruppo, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze. In particolare, con riferimento ai contratti che prevedono la facoltà del locatario di rinnovare la locazione al termine del primo periodo il Gruppo considera la durata iniziale del contratto di affitto (es. durata di 12 anni per i contratti di affitto 6 anni + 6 anni) e, decorsa tale durata, il successivo primo periodo di rinnovo (es. successivi 6 anni), laddove non vi siano evidenze ragionevoli che possano portare ad un ulteriore periodo di rinnovo o, viceversa, alla fine del contratto. Inoltre si assume che il contratto di leasing venga rinnovato nel successivo periodo qualora nei 18 mesi antecedenti la scadenza del primo periodo o del successivo rinnovo il locatario non abbia dato disdetta al locatore.

Successivamente all'iscrizione:

- il diritto d'uso deve essere valutato al costo in base allo IAS 16 ed oggetto di ammortamento ed eventuale *impairment* lungo la durata del contratto o la vita utile del bene;
- la passività viene valutata al costo ammortizzato, ovvero viene incrementata a seguito della maturazione degli interessi passivi e progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni.

In caso di modifica nei pagamenti dovuti per il leasing, la passività deve essere rideterminata, in contropartita all'attività per diritto d'uso. La modifica può determinare l'iscrizione di un leasing separato (se aumenta l'oggetto del contratto in essere) oppure la modifica del contratto esistente (cosiddetta "*lease modification*"). In presenza di una "*lease modification*" si rende necessario rilevare la variazione del debito per leasing alla data di efficacia della modifica, in contropartita dell'attività relativa al diritto d'uso, ad eccezione degli utili e delle perdite derivanti dalla cancellazione (parziale o totale) della locazione che confluiscono a conto economico.

Contabilizzazione nel bilancio del locatore

Qualora il Gruppo agisca in qualità di locatore, il modello contabile IFRS 16 prevede che sia necessario distinguere se trattasi di beni concessi in leasing finanziario piuttosto che di beni concessi in leasing operativo, in funzione del diverso trattamento contabile applicabile alle due fattispecie.

In dettaglio, un leasing è classificato come finanziario se trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici al locatario. Il leasing finanziario rappresenta, di fatto, un contratto di finanziamento con cui la società di leasing acquista, in vece del locatario, un bene cedendogli il diritto d'uso.

La contabilizzazione nel bilancio del locatore avviene con il metodo finanziario, mediante l'iscrizione di un credito di ammontare pari alla quota capitale dei canoni da percepire (aumentato dei costi esterni di transazione "*up-front*" non recuperati e ridotto dei ricavi di transazione "*up-front*" che concorrono alla remunerazione del credito), come se si trattasse di un'operazione di finanziamento.

Successivamente, il credito viene valutato al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, diminuito o aumentato dell'ammortamento - calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo - della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. I crediti sono soggetti alle regole dell'*impairment*. Per maggiori dettagli sulle regole di contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato si fa rinvio al punto "3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" della presente parte A.2.

Per le operazioni di leasing operativo, nel bilancio del locatore continuano a figurare i beni di proprietà concessi in leasing ed i canoni di locazione sono iscritti a conto economico come ricavi. A livello di Gruppo la fattispecie è riconducibile agli immobili di proprietà concessi in affitto; in tal caso detti immobili continuano ad essere rilevati tra le "Attività materiali a scopo di investimento", in base al relativo criterio di valutazione (*fair value*). Nel conto economico i proventi derivanti dalla locazione dei suddetti attivi confluiscono nella voce degli "altri proventi di gestione".

Esposizioni creditizie fuori bilancio - garanzie rilasciate ed impegni

Le esposizioni creditizie fuori bilancio sono rappresentate dalle garanzie rilasciate e dagli impegni ad erogare fondi a condizioni e termini predefiniti che comportano l'assunzione di un rischio creditizio e rientrano nel perimetro delle disposizioni in tema di *impairment* previsti dall'IFRS 9.

Il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate è pari al *fair value*, che normalmente corrisponde all'importo ricevuto al momento dell'emissione della garanzia.

Successivamente le garanzie rilasciate sono valutate al maggiore tra l'importo rilevato in sede di prima iscrizione, al netto di eventuale quota ammortizzata, e l'importo stimato per adempiere all'obbligazione.

Ai fini del calcolo della perdita attesa sono utilizzate le stesse metodologie di allocazione nei tre stadi di rischio creditizio previste dall'IFRS 9 e già descritte nell'ambito della parte "3 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "2 - Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" nonché nella parte "16 - Altre informazioni, Modalità di determinazione delle perdite di valore di attività finanziarie (*impairment*)".

Come rappresentato nella parte "10 - Fondi per rischi e oneri", i fondi correlati alla svalutazione di garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi sono iscritti nella voce di stato patrimoniale "100. Fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate", in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare n. 262 di Banca d'Italia; la contropartita è la voce di conto economico "200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate".

Aggregazioni aziendali, avviamento e modifiche interessenze azionarie

Un'operazione di aggregazione aziendale si configura come il trasferimento del controllo di un'impresa (o di un gruppo di attività e beni integrati, condotti e gestiti unitariamente).

Un'aggregazione può dar luogo ad un legame partecipativo tra la Capogruppo acquirente e la controllata acquisita. In tale circostanza, l'acquirente applica il principio IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" nel bilancio consolidato mentre nel bilancio separato rileva l'interessenza acquisita come partecipazione in una controllata applicando il principio contabile IAS 27 "Bilancio separato".

Un'aggregazione può anche prevedere l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, incluso l'eventuale avviamento, oppure l'acquisto del capitale di un'altra entità (fusioni, conferimenti, acquisizioni di rami d'azienda). Una tale aggregazione non si traduce in un legame partecipativo analogo a quello tra controllante e controllata e quindi in tali casi si applica il principio contabile IFRS 3 anche nel bilancio separato dell'acquirente.

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate usando il metodo dell'acquisto ("*purchase method*"), che richiede: (i) l'identificazione dell'acquirente; (ii) la determinazione della data di acquisizione; (iii) la determinazione del costo dell'aggregazione; (iv) l'allocazione del prezzo di acquisizione ("*Purchase Price Allocation*").

Identificazione dell'acquirente

Il principio IFRS 3 richiede che per tutte le aggregazioni aziendali venga individuato un acquirente, identificato nel soggetto che ottiene il controllo su un'altra entità, inteso come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di tale entità al fine di ricevere benefici dalle sue attività. In presenza di operazioni di aggregazione che determinano lo scambio di interessenze partecipative, l'individuazione dell'acquirente deve considerare fattori quali: (i) il numero delle nuove azioni ordinarie con diritto di voto emesse rispetto al totale delle azioni ordinarie con diritto

di voto che costituiranno il capitale della società esistente dopo l'aggregazione; (ii) il *fair value* delle entità che partecipano all'aggregazione; (iii) la composizione dei nuovi organi societari; (iv) l'entità che emette le nuove azioni.

Determinazione della data di acquisizione

L'acquisizione deve essere contabilizzata alla data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'impresa e/o sulle attività acquisite. Quando l'operazione avviene tramite un'unica operazione di scambio la data dello scambio coincide con la data di acquisizione, a meno di accordi tra le parti che comportino un trasferimento del controllo prima della data dello scambio.

Determinazione del costo dell'aggregazione

Il corrispettivo trasferito in un'aggregazione aziendale è pari al *fair value*, alla data dell'acquisizione, delle attività cedute, delle passività sostenute e degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente in cambio dell'ottenimento del controllo dell'acquisito.

Il corrispettivo che l'acquirente trasferisce in cambio dell'entità acquisita comprende qualsiasi attività e passività risultante da un accordo sul "corrispettivo potenziale", da rilevare alla data di acquisizione sulla base del *fair value*. Modifiche al corrispettivo trasferito sono possibili se derivano da informazioni addizionali su fatti e circostanze che esistevano alla data di acquisizione e sono riconoscibili entro il periodo di misurazione dell'aggregazione aziendale (ossia entro dodici mesi dalla data dell'acquisizione, come di seguito verrà precisato). Ogni altra modifica che deriva da eventi o circostanze successive all'acquisizione, come ad esempio quella riconosciuta al venditore legata al raggiungimento di determinate performance reddituali, deve essere rilevata nel conto economico.

I costi correlati all'acquisizione, che includono provvigioni di intermediazione, spese di consulenza, legali, contabili, professionali, costi amministrativi generali, sono registrati nel conto economico al momento del loro sostenimento, ad eccezione dei costi di emissione di titoli azionari e di titoli di debito che sono rilevati sulla base di quanto disposto dai principi contabili IAS 32 e IFRS 9.

Allocazione del prezzo di acquisizione (Purchase Price Allocation)

In base al metodo dell'acquisto, alla data di acquisizione, l'acquirente deve allocare il costo dell'aggregazione (c.d. PPA, "*Purchase Price Allocation*") alle attività identificabili acquisite, alle passività assunte misurate ai relativi *fair value* a tale data, rilevando altresì il valore degli interessi di minoranza dell'entità acquisita. Eccezioni all'applicazione di questo principio sono la rilevazione:

- delle imposte sul reddito;
- delle passività relative ai benefici ai dipendenti;
- delle attività derivanti da indennizzi;
- dei diritti riacquisiti;
- delle operazioni con pagamento basato su azioni;
- delle attività possedute per la vendita

per i quali si applicano i rispettivi principi di riferimento.

Occorre pertanto redigere una situazione patrimoniale della società acquisita, alla data dell'acquisizione, valorizzando al *fair value* le attività identificabili acquisite (comprese eventuali attività immateriali in precedenza non rilevate dall'entità acquisita) e le passività identificabili assunte (comprese quelle potenziali).

Per ogni aggregazione aziendale, le interessenze di minoranza possono essere rilevate al *fair value* o in proporzione alla quota detenuta nelle attività nette identificabili della società acquisita.

In aggiunta, se il controllo viene realizzato mediante acquisti successivi (aggregazioni aziendali realizzate in più fasi, cosiddette "*step acquisition*"), l'interessenza azionaria in precedenza detenuta è oggetto di misurazione al *fair value* alla data dell'acquisizione e la differenza rispetto al precedente valore di carico deve essere rilevata nel conto economico.

Alla data di acquisizione l'acquirente deve quindi determinare la differenza tra:

- la sommatoria di:
 - il costo dell'aggregazione;
 - l'importo di qualsiasi interessenza di minoranza come sopra illustrato;
 - il *fair value* delle eventuali interessenze azionarie in precedenza detenute dall'acquirente; ed
- il *fair value* delle attività nette identificabili acquisite, comprese le passività potenziali.

L'eventuale differenza positiva deve essere iscritta come avviamento (*Goodwill*); diversamente, l'eventuale differenza negativa deve essere rilevata nel conto economico dell'entità risultante dall'aggregazione aziendale quale utile derivante dall'acquisto a prezzi favorevoli (avviamento negativo o *Badwill*), dopo avere effettuato una nuova misurazione volta ad accertare il corretto processo di identificazione di tutte le attività acquisite e delle passività assunte.

L'identificazione del *fair value* delle attività e delle passività può avvenire provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata e deve essere perfezionata in modo definitivo entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione (periodo di misurazione).

Una volta ottenuto il controllo ed applicato il metodo dell'acquisizione in precedenza descritto, qualsiasi ulteriore variazione in aumento o diminuzione nell'interessenza partecipativa in una società controllata che continua a mantenersi di controllo è contabilizzata come una transazione tra soci. Pertanto, i valori contabili del patrimonio netto di gruppo e di terzi devono essere rettificati per riflettere le modifiche di interessenze nella controllata. Qualsiasi differenza tra il valore per il quale le interessenze di minoranza vengono rettificate ed il *fair value* del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto di gruppo.

In presenza di un evento che determina la perdita del controllo, viene rilevato un effetto di conto economico pari alla differenza tra (i) la somma del *fair value* del corrispettivo ricevuto e del *fair value* dell'interessenza residua detenuta e (ii) il precedente valore contabile delle attività (incluso l'avviamento), delle passività della controllata, dell'eventuale patrimonio di terzi. Gli importi in precedenza riconosciuti nel prospetto della redditività complessiva (come ad esempio le riserve da valutazione di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva) devono essere contabilizzati analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o le relative passività (mediante riclassifica nel conto economico o nel patrimonio netto).

Il *fair value* di una qualsiasi interessenza detenuta nella ex partecipazione di controllo deve essere considerato pari al *fair value* al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in base all'IFRS 9, oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione iniziale in una società collegata o in un'entità a controllo congiunto.

Business Combinations Under Common Control

Non sono considerate aggregazioni aziendali le operazioni realizzate con finalità riorganizzativa, tra due o più imprese o attività aziendali facenti parte del Gruppo. Tali operazioni ("*business combinations under common control*") sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 e, in mancanza di un principio di riferimento, vengono contabilizzate facendo riferimento ai documenti interpretativi/orientamenti preliminari di Assirevi, ovvero in continuità di valori dell'entità acquisita nel bilancio dell'acquirente, qualora non presentino una significativa influenza sui flussi di cassa futuri; in particolare i valori adottati sono quelli risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo alla data di trasferimento delle attività. Ciò in aderenza a quanto previsto dallo IAS 8, paragrafo 10, che richiede, in assenza di un principio specifico, di fare uso del proprio giudizio nell'applicare un principio contabile al fine di fornire un'informativa rilevante, attendibile, prudente e che rifletta la sostanza economica dell'operazione.

Modalità di determinazione delle perdite di valore degli strumenti finanziari IFRS 9 (*impairment*)

Ad ogni data di bilancio o di situazione infrannuale, i finanziamenti e i titoli di debito classificati nelle voci delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" - nonché le esposizioni fuori bilancio rappresentate dagli impegni ad erogare fondi e dalle garanzie rilasciate - devono essere assoggettate ad un processo di *impairment*, finalizzato a stimare le perdite di valore attese per rischio di credito (cosiddette "ECL – *Expected Credit Losses*").

Aspetti generali del modello di impairment

Secondo il modello di calcolo delle *Expected Credit Losses* le perdite devono essere registrate non solo facendo riferimento alle oggettive evidenze di perdite di valore già manifestatesi alla data di valutazione, ma anche sulla base dell'aspettativa di perdite di valore future non ancora verificatesi.

In particolare, il modello ECL prevede che i sopracitati strumenti debbano essere classificati in tre distinti "*Stage*", in funzione della loro qualità creditizia assoluta o relativa rispetto all'erogazione iniziale, a cui corrispondono diversi criteri di misurazione delle perdite attese. Nel dettaglio:

- *Stage 1*: accoglie le attività finanziarie *performing*, originate o acquisite, per le quali non si osserva un significativo deterioramento del rischio di credito ("*SICR – Significant Increase in Credit Risk*") rispetto alla data di rilevazione iniziale;
- *Stage 2*: accoglie le attività finanziarie *performing* che alla data di valutazione hanno registrato un significativo deterioramento del rischio di credito (SICR) rispetto alla prima iscrizione, sebbene non deteriorate;
- *Stage 3*: comprende tutte le esposizioni per le quali si riscontrino uno o più eventi in grado di impattare negativamente sui flussi finanziari (evidenze di *impairment*), ossia le esposizioni che sono considerate come deteriorate.

Per le esposizioni rientranti nello *Stage 1* la perdita attesa viene contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting successiva, su un orizzonte temporale fino a un anno; per quelle riconducibili allo *Stage 2* e *3* le perdite attese vengono rilevate in un orizzonte temporale che considera tutta la vita residua dello strumento (*lifetime*).

Eccezione a quanto sopra è rappresentata dalle attività finanziarie considerate come deteriorate fin dalla loro acquisizione o origine (cosiddetti "*POCI – Purchased or Originated Credit Impaired*"), per la quale si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo "*Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate*".

Per il Gruppo Banco BPM, il perimetro delle esposizioni classificate nello *Stage 3* corrisponde a quello delle esposizioni deteriorate, individuate sulla base delle definizioni stabilite dalla normativa di vigilanza (Circolare di Banca d'Italia n. 272 "*Matrice dei conti*") e richiamate dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 "*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*", in quanto ritenute coerenti con la normativa contabile IAS/IFRS, in termini di evidenze obiettive di *impairment*. Nel dettaglio, le richiamate circolari individuano le seguenti categorie di attività deteriorate:

- *Sofferenze*: rappresentano il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca;
- *Inadempienze probabili ("unlikely to pay")*: rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio, per cui non ricorrono le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze e per le quali si ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. La classificazione tra le inadempienze probabili non è necessariamente legata alla presenza esplicita di anomalie, quali il mancato rimborso, ma è legata alla sussistenza di elementi indicativi di una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore);
- *Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate*: le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, secondo le soglie di significatività previste dalla citata normativa. Per il Gruppo Banco BPM le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento alla posizione del singolo debitore.

In aggiunta, la normativa di Banca d'Italia, in linea con gli *standard* dell'EBA, ha introdotto la definizione di "esposizioni oggetto di concessione" (cosiddette "*Forborne Exposure*"). Trattasi in particolare delle esposizioni beneficiarie di misure di tolleranza, che consistono in concessioni, in termini di modifica e/o di rifinanziamento di un preesistente credito, nei confronti di un debitore esclusivamente in ragione di, o per prevenire, un suo stato di difficoltà finanziaria che potrebbe avere effetti negativi sulla sua capacità di adempiere agli impegni contrattuali originariamente assunti, e che non sarebbero state concesse ad un altro debitore con analogo profilo di rischio non in difficoltà finanziaria. Dette concessioni devono essere identificate a livello di singola linea di credito e possono riguardare esposizioni di debitori classificati sia nello status *performing* che nello status *non performing* (deteriorato). Per le esposizioni con misure di *forbearance*, classificate tra le inadempienze probabili, il ritorno tra le esposizioni *performing*, ed in particolare tra le esposizioni dello "*Stage 2*", può avvenire solo dopo che sia trascorso un anno dal momento della concessione (cosiddetto "*probation period*") e che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal paragrafo 157 dell'ITS dell'EBA.

In ogni caso, le esposizioni rinegoziate non devono essere considerate *forborne* quando il debitore non si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria: trattasi di rinegoziazioni concesse per motivi commerciali.

Perdite di valore su strumenti finanziari performing

Per le attività finanziarie *performing*, ossia per quelle attività non considerate deteriorate come in precedenza definite, si rende necessario valutare, a ciascuna *reporting date*, a livello di singolo rapporto, la presenza di un significativo deterioramento del rischio creditizio (SICR – “*Significant Increase in Credit Risk*”), tramite confronto tra il rischio di credito associato allo strumento finanziario all’atto della valutazione e quello al momento iniziale dell’erogazione o dell’acquisizione. Tale confronto viene effettuato assumendo a riferimento sia criteri quantitativi che qualitativi. Più in dettaglio, al fine di accertare l’esistenza di un significativo deterioramento della qualità creditizia ed il conseguente passaggio dello strumento finanziario dallo *Stage 1* allo *Stage 2*, il Gruppo Banco BPM ha individuato i seguenti criteri (“*Stage Assignment*”):

- criteri quantitativi relativi, basati su osservazioni statistiche o su variazioni della PD oltre una determinata soglia considerata come un indicatore di *backstop*, ritenute espressione di intervenuto significativo incremento del rischio di credito nel tempo;
- criteri qualitativi assoluti, rappresentati dall’identificazione di *trigger event* o dal superamento di soglie assolute nell’ambito del processo di monitoraggio del credito;
- *backstop indicators*, ovvero fattori di “*delinquency*” del credito, la cui manifestazione fa presumere che si sia verificato un significativo incremento del rischio di credito, a meno di evidenze contrarie.

Una volta definita l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio, le perdite attese (ECL) vengono determinate, attribuendo alla singola operazione o tranches di titolo, i seguenti parametri di rischio:

- PD (Probabilità di *Default*): rappresenta la probabilità che un’esposizione *performing* possa migrare nello status di deteriorato, nell’orizzonte temporale di un anno. Tale fattore viene quantificato attraverso i modelli di *rating* interno dell’esposizione o sulla base di dati medi di segmento/portafoglio;
- LGD (*Loss Given Default*): trattasi della percentuale di perdita in caso *default*, quantificata sull’esperienza storica dei recuperi attualizzati sulla base delle pratiche deteriorate;
- EAD – (*Exposure At Default*), ossia l’esposizione al momento del *default*.

Le rettifiche di valore per perdite attese sono quindi quantificate come prodotto tra i parametri di PD, LGD ed EAD. I modelli utilizzati per la stima di tali parametri fanno leva sugli omologhi parametri utilizzati ai fini regolamentari, apportando specifici adattamenti per tenere conto dei differenti requisiti e finalità tra la normativa contabile e quella prudenziale.

Per ulteriori dettagli sul modello di determinazione delle perdite attese sulle esposizioni non deteriorate, con particolare riferimento ai criteri di *stage assignment*, alla modalità di calcolo dei parametri di rischio, agli scenari previsionali macroeconomici e alle relative probabilità di accadimento, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese” contenuto nella Parte E della presente Nota Integrativa, in corrispondenza della sezione dedicata al rischio di credito.

Perdite di valore su strumenti finanziari deteriorati

Come in precedenza illustrato, per le attività finanziarie deteriorate, alle quali è associata una probabilità di default del 100%, l’ammontare delle rettifiche di valore per le perdite attese relative a ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio (situazione infrannuale) dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato), ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario o una sua ragionevole approssimazione laddove il tasso originario non sia direttamente reperibile. I flussi finanziari sono stimati sulla base delle previsioni di recupero attese lungo l’intera durata dell’attività (*lifetime*), tenuto conto del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.

Al fine della stima dei previsti flussi incassati e relativa tempistica, i crediti in esame sono oggetto di un processo di valutazione analitica. Per alcune categorie omogenee di crediti deteriorati, i processi valutativi contemplano che le previsioni di perdita siano basate su metodologie di calcolo di tipo “forfettario”, da ricondurre in modo analitico ad ogni singola posizione. Il perimetro delle esposizioni assoggettate ad un processo di valutazione forfettaria è rappresentato:

- dalle sofferenze e inadempienze probabili con esposizione inferiore o uguale ad una soglia di rilevanza stabilita pari a 1 milione;
- dal complesso delle esposizioni “*past due*” deteriorate a prescindere dalla soglia di rilevanza dell’esposizione. Trattasi in particolare dei crediti che presentano sconfinamenti continuativi o ritardati

pagamenti, individuati in via automatica a cura delle procedure informatiche del Gruppo, secondo le citate regole dell'Organo di Vigilanza.

La metodologia di calcolo "forfettaria" prevede approcci di valutazione differenziati in funzione dello stato di rischio della controparte al momento della quantificazione (Sofferenza, Inadempienza Probabile, *Past Due*), della tipologia di esposizione (*Secured*, *Unsecured*), della presenza di garanzie diverse da quelle ipotecarie (fidejussioni, pegni, confidi). Nel dettaglio, per le esposizioni *Secured* la valutazione si basa sulla valorizzazione dei beni sottostanti (*collateral*), mentre per quelle *Unsecured* la previsione di perdita è definita come complemento rispetto alle curve di recupero basate sull'osservazione delle serie storiche interne, tenuto conto di eventuali elementi mitiganti derivanti dalla presenza di altre garanzie. In aggiunta, ai fini della previsione di perdita si considera il cosiddetto "time value", ossia il tempo stimato per il recupero del credito differenziato in funzione del *vintage* nonché la probabilità di passaggio allo stato di sofferenza (*Danger Rate*) per le esposizioni classificate ad Inadempienza probabile.

In funzione dello status di deterioramento e della tipologia di esposizione, la determinazione del valore di recupero viene effettuata prendendo come riferimento un approccio "going concern" piuttosto che "gone concern".

L'approccio *going concern* trova applicazione qualora si ritenga che l'attività operativa del debitore possa continuare a generare, in un futuro prevedibile, flussi di cassa da utilizzare per il pagamento dei debiti finanziari verso tutti i creditori, sulla base dei piani di rimborso previsti. L'approccio in esame prevede, quale fonte di rimborso, la redditività disponibile proveniente dall'attività operativa del cliente o da altre fonti finanziarie, nonché il corrispettivo stimato derivante dall'escussione delle eventuali garanzie reali o personali (per la quota parte non coperta dalla redditività disponibile). La valutazione della redditività disponibile deve essere condotta in modo prudenziale mediante analisi differenti in funzione della tipologia di clientela e dei dati acquisiti dalla stessa.

L'approccio *gone concern* viene utilizzato qualora si riscontri o si profili la cessazione dell'attività operativa del cliente e prevede, quale principale fonte di rimborso, il corrispettivo derivante dall'escussione delle garanzie reali (pegno o ipoteca), come avviene per tutte le esposizioni classificate nello status di sofferenza. In aggiunta, devono essere valutati i possibili flussi di rimborso rivenienti da beni aggredibili di proprietà del soggetto debitore o degli eventuali garanti fideiussori.

In coerenza con gli obiettivi di cessione delle esposizioni creditizie deteriorate, di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quantificazione delle perdite attese delle predette esposizioni include elementi *forward looking*, attraverso l'introduzione di specifici scenari di vendita, laddove la strategia NPL del Gruppo preveda che il recupero delle citate esposizioni possa avvenire attraverso una cessione sul mercato, nell'ottica di perseguire una strategia di *derisking* volta a ridurre l'*NPL ratio*, ossia l'incidenza percentuale delle esposizioni deteriorate rispetto al complesso delle esposizioni. A partire dall'esercizio 2020, gli obiettivi di cessione, in precedenza riferiti alle sole esposizioni a sofferenza, hanno interessato anche portafogli di esposizioni classificate nello status di inadempienza probabile.

Conseguentemente, la stima delle perdite attese di tali posizioni riflette, oltre che il recupero atteso attraverso la gestione ordinaria (*work out*) anche la presenza, opportunamente calibrata, dello scenario di vendita e quindi dei relativi flussi di cassa.

Come espressamente previsto dall'ITG¹ dello IASB, nella determinazione delle perdite attese è infatti possibile considerare i flussi recuperabili per il tramite della vendita, nella misura in cui sia possibile elaborare aspettative ed assunzioni desunte in base ad informazioni ragionevoli e dimostrabili (si veda al riguardo il documento: "Meeting Summary – 11 December 2015 - Inclusion of cash flows expected from the sale on default of a loan in the measurement of expected credit losses").

In coerenza con gli obiettivi di cessione, di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le esposizioni del Gruppo classificate nello status di sofferenza o di inadempienza probabile sono valutate attraverso la configurazione di due differenti stime dei flussi di cassa attesi:

- la prima, determinata assumendo a riferimento lo scenario di recupero dal debitore sulla base dell'attività interna, secondo le linee guida di valutazione ordinaria seguite dal Gruppo in precedenza illustrate (scenario *work out*);
- la seconda assumendo a riferimento lo scenario di recupero tramite cessione del credito (scenario vendita), la cui stima discende dall'importo definito per il recupero interno.

¹ Trattasi dell'*IFRS Transition Resource Group for impairment of financial instruments*, ossia gruppo di lavoro istituito con l'obiettivo di supportare l'implementazione di alcune tematiche relativa al nuovo modello di *impairment* IFRS 9.

La stima dei flussi recuperabili è quindi pari alla media ponderata per le probabilità assegnate ai due scenari delle stime dei flussi di cassa che il Gruppo si aspetta di ricevere nei due suddetti scenari. Le perdite attese sono quindi determinate sulla base della differenza tra il valore lordo dell'esposizione creditizia ed i minori flussi recuperabili stimati.

La metodologia di stima delle perdite attese prevede quindi i seguenti passaggi:

- la segmentazione del portafoglio in differenti *cluster* ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi del portafoglio, in funzione dello status (sofferenze o inadempienze probabili), della data di ingresso tra le esposizioni deteriorate (*vintage*), dell'ammontare delle esposizioni, dell'esistenza di vendite programmate;
- l'assegnazione a ciascun *cluster* di una differente probabilità di cessione, in coerenza con il raggiungimento del livello di cessioni *target* deliberate dai competenti organi;
- la determinazione dei flussi di recupero tramite la vendita, fondata su un modello interno di attualizzazione dei flussi di cassa recuperabili, in base alla tecnica del "*discounted cash flows*", in funzione di alcuni parametri ritenuti rappresentativi nell'ottica del potenziale acquirente, con l'obiettivo di addivenire ad un prezzo dell'ipotetica cessione di ogni *cluster*, opportunamente calibrati al fine di tenere conto delle transazioni comparabili osservate sul mercato.

Tenuto conto che le esposizioni oggetto di probabile cessione possono non essere singolarmente identificabili alla data di reporting, il modello prevede che a ciascun credito sia associata una probabilità di cessione.

La perdita attesa delle esposizioni in esame è quindi pari alla media ponderata per le probabilità assegnate ai due scenari delle stime dei flussi di cassa recuperabili nei due scenari (*workout* e vendita).

L'assegnazione delle probabilità ai vari scenari avviene assumendo a riferimento la segmentazione del portafoglio complessivo dei crediti classificati come sofferenza o inadempienza probabile del Gruppo in funzione delle principali caratteristiche che influenzano il valore attribuito dal mercato ai crediti della specie (*vintage*, ammontare delle esposizioni).

L'assegnazione delle probabilità ai vari cluster è guidata dall'ammontare delle cessioni *target* approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. In altre parole, le probabilità sono assegnate ai vari *cluster* in modo tale che la sommatoria dei valori nominali complessivi di ciascun *cluster* moltiplicato per la relativa probabilità di cessione (di seguito anche "valore atteso di cessione") sia pari al suddetto ammontare di cessioni *target* approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le probabilità assegnate ai vari cluster sono pertanto variabili nel tempo e possono andare da un minimo pari allo 0%, per quelle posizioni che si ritiene di escludere dalla vendita per le loro caratteristiche intrinseche, fino ad un massimo dell'85%, assegnato al cluster in cui sono inseriti i crediti che si ritiene più probabile possano essere ceduti (vendite programmate). Anche la composizione dei cluster è variabile nel tempo in funzione dell'andamento dell'appetito del mercato per le varie tipologie di esposizioni e delle conseguenti valutazioni di convenienza effettuate dai competenti organi della Banca.

Per la determinazione dei flussi di recupero tramite la vendita, la metodologia valutativa utilizzata è fondata su un processo di attualizzazione dei flussi di cassa recuperabili ("*discounted cash flows*"), che tiene in considerazione i principali parametri che vengono normalmente considerati dai potenziali acquirenti in sede di definizione del prezzo di acquisto opportunamente calibrati al fine di tenere conto delle transazioni comparabili osservate sul mercato. In maggior dettaglio, i fattori considerati nel processo di stima sono: la stima del valore recuperabile in coerenza con il valore stimato nello scenario *work out*; le spese che l'acquirente dovrà sostenere per recuperare il credito; la stima dei tempi di recupero, fondata su informazioni di mercato (es. tempi medi dei tribunali); i tassi di rendimento attesi dagli acquirenti e fattori specifici di mercato definiti anche in funzione della tipologia dell'operazione di cessione posta in essere.

Si ritiene opportuno precisare che la metodologia in precedenza illustrata non trova applicazione agli eventuali crediti che, alla data di redazione del bilancio, sono già identificati analiticamente come destinati alla vendita, in relazione ai quali ricorrono le condizioni previste dal principio contabile IFRS 5 per la classificazione nel portafoglio delle attività in via di dismissione. La valutazione di tali crediti è effettuata considerando il solo scenario di cessione, a cui è assegnata una probabilità del 100% ed assumendo a riferimento i prezzi di vendita o comunque le informazioni contenute negli accordi perfezionati con le controparti (offerte vincolanti).

Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate

Qualora all'atto della rilevazione iniziale un'esposizione creditizia classificata nelle voci delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" o delle "Attività finanziarie valutate al costo

ammortizzato" risulti essere deteriorata, la stessa si qualifica come "Attività finanziaria deteriorata acquisita o originata" (cosiddetta "POCI – Purchase or Originated Credit Impaired").

Un'attività si considera deteriorata al momento della rilevazione iniziale qualora il rischio di credito sia molto elevato e, in caso di acquisto, il prezzo sia stato pagato con un significativo sconto rispetto al debito residuo contrattuale. Tali attività sono inizialmente iscritte nello *Stage 3*, con possibilità di riclassificarle nello *Stage 2*, pertanto sulle stesse andrà rilevata una perdita attesa con modello di *impairment* basato su *ECL lifetime*.

Con riferimento ai criteri di rilevazione iniziale, valutazione e cancellazione si rimanda a quanto illustrato in corrispondenza delle voci di attività in cui possono essere classificate, salvo quanto di seguito specificato, con riferimento alla modalità di determinazione del costo ammortizzato e dell'*impairment*.

Nel dettaglio il costo ammortizzato e conseguentemente gli interessi attivi sono calcolati considerando un tasso di interesse effettivo corretto per il credito (cosiddetto "*credit-adjusted effective interest rate*"). Rispetto alla determinazione del tasso di interesse effettivo, la citata correzione per il credito consiste nel considerare nella stima dei flussi di cassa futuri anche le perdite creditizie attese lungo l'intera durata residua dell'attività.

In aggiunta, le attività in esame prevedono un trattamento particolare anche per quanto riguarda il processo dell'*impairment*, in quanto le stesse sono sempre soggette alla determinazione di una perdita attesa lungo la vita dello strumento finanziario; successivamente all'iscrizione iniziale devono quindi essere rilevati a conto economico gli utili o le perdite derivanti dall'eventuale variazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito rispetto a quelle iniziali. Per tali attività non è quindi possibile che il calcolo delle perdite attese possa avvenire prendendo come riferimento un orizzonte temporale pari a un anno.

Per il Gruppo Banco BPM l'unica fattispecie riconducibile ai POCI è quella derivante dalle operazioni di aggregazione aziendale; al di fuori di tale circostanza, il Gruppo Banco BPM non ha, infatti, acquistato o originato alcuna esposizione considerata come deteriorata.

Con riferimento ai crediti deteriorati acquistati nell'ambito dell'operazione di aggregazione aziendale con l'ex Gruppo Banca Popolare di Milano si precisa che il rispetto del trattamento contabile sopra illustrato è stato ottenuto sotto il profilo sostanziale attraverso la contabilizzazione negli interessi attivi, pro-rata temporis, dell'effetto *reversal* dei minori valori attribuiti ai crediti deteriorati in sede di *Purchase Price Allocation*. Tale approccio è ritenuto una ragionevole approssimazione del "*credit-adjusted effective interest rate*", in quanto il tasso di interesse contrattuale è, di fatto, integrato dal maggior rendimento derivante dal minor valore attribuito ai crediti acquisiti.

Rinegoziazioni

In presenza di una rinegoziazione di un'attività finanziaria, ossia quando le condizioni contrattuali originarie sono modificate per volontà delle parti, occorre verificare se l'attività finanziaria debba continuare ad essere rilevata in bilancio o se, in caso contrario, si debba procedere a cancellare l'originaria attività finanziaria rilevando un nuovo strumento finanziario.

A tal fine occorre valutare se le modifiche dei termini contrattuali della rinegoziazione siano sostanziali o meno.

In presenza di modifiche sostanziali, l'entità deve eliminare contabilmente lo strumento finanziario oggetto di modifica e procedere all'iscrizione di una nuova attività finanziaria sulla base delle nuove previsioni contrattuali, sia nel caso in cui la rinegoziazione venga formalizzata attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto sia nel caso in cui la rinegoziazione preveda una modifica di un contratto esistente. In particolare, sono considerate sostanziali le rinegoziazioni che:

- introducono specifici elementi oggettivi che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi finanziari dello strumento finanziario (quali la modifica della valuta di denominazione, il cambiamento della controparte non appartenente al medesimo gruppo del debitore originario, l'introduzione di indicizzazioni a parametri azionari o di merci, l'introduzione della possibilità di convertire il credito in strumenti azionari/finanziari partecipativi/altre attività non finanziarie, la previsione di clausole di "*pay if you can*" che consentano al debitore la massima libertà di rimborsare il credito in termini di tempistica ed ammontare) in considerazione del significativo impatto atteso sui flussi finanziari originari; o
- sono effettuate nei confronti della clientela che non presenta difficoltà finanziarie, con l'obiettivo di adeguare l'onerosità del contratto alle correnti condizioni di mercato.

In quest'ultimo caso, si deve precisare che qualora la banca non conceda una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, il cliente avrebbe la possibilità di finanziarsi presso altro intermediario con conseguente perdita per la banca dei flussi di ricavi previsti dal contratto rinegoziato; in altri termini, a fronte di una rinegoziazione di natura

commerciale, si ritiene che per la banca non vi sia alcuna perdita da rilevare a conto economico conseguente al riallineamento alle migliori correnti condizioni di mercato per la propria clientela.

In caso contrario, ossia in presenza di modifiche non sostanziali, le esposizioni rinegoziate non saranno oggetto di cancellazione contabile. Nella fattispecie di rinegoziazioni non sostanziali vi rientrano le modifiche concesse a controparti che presentano difficoltà finanziarie (concessioni di misure di *forbearance*), riconducibili al tentativo della banca di massimizzare il recupero dell'esposizione originaria, i cui rischi e benefici continuano tuttavia ad essere trattenuti dalla banca. Fanno eccezione le modifiche che introducono nel contratto elementi oggettivi sostanziali, in grado di per sé di comportare la cancellazione dell'attività finanziaria, come in precedenza illustrato. Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, in presenza di rinegoziazioni considerate non sostanziali e riconducibili a difficoltà finanziarie del debitore, si procede alla rideterminazione del valore lordo attraverso il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari conseguenti alla rinegoziazione, sulla base del tasso originario dell'esposizione esistente prima della rinegoziazione. La differenza tra tale valore lordo, come sopra determinato, ed il maggior valore contabile lordo antecedente la modifica è rilevata come perdita nel conto economico (voce 140 "Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni" cosiddetto "*modification accounting*"). Per le esposizioni deteriorate, eventuali misure di rinegoziazione rappresentate da stralci dell'esposizione lorda trovano rappresentazione nella voce di conto economico "130. Rettifiche / Riprese di valore nette per rischio di credito". Per le rinegoziazioni conseguenti al Covid-19, non rientranti specificatamente nelle suddette due tipologie, si fa rinvio al trattamento contabile illustrato nel paragrafo "Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia Covid-19", contenuto nella "Sezione "5 - Altri aspetti" della Parte A.1 della presente Nota integrativa.

Passività finanziarie designate al fair value

Per il Gruppo Banco BPM, le passività finanziarie designate al fair value sono riconducibili a talune emissioni di prestiti obbligazionari e di *certificates*, come di seguito illustrato in dettaglio, con particolare riferimento alle motivazioni richieste dal principio IFRS 9 per la classificazione nel portafoglio delle passività in esame.

Emissioni di prestiti obbligazionari

Ai fini della raccolta, la Capogruppo emette diverse tipologie di prestiti obbligazionari, sia a tasso fisso sia di tipo strutturato (con indicizzazione a componenti azionarie, a tassi di cambio, a strutture di tasso di interesse, tasso di inflazione o indici assimilabili).

I rischi conseguenti alle suddette emissioni sono oggetto di copertura da parte del Gruppo, nell'ambito della complessiva gestione dei rischi di mercato, mediante la stipula di contratti derivati.

Da un punto di vista contabile, alcuni di questi contratti sono designati come copertura secondo le regole dell'*Hedge Accounting*, ed in particolare del "*fair value hedge*", come descritto nel precedente paragrafo "4. Operazioni di copertura".

Per altri contratti invece, la cui relazione di copertura non è qualificata secondo le regole contabili dell'*Hedge Accounting*, si verrebbe a creare un'asimmetria contabile, tra la passività finanziaria e l'operazione a copertura, derivante dal diverso criterio di misurazione dell'emissione obbligazionaria - valutata al costo ammortizzato - e del derivato di copertura gestionale - valutato al *fair value*. Tale asimmetria viene superata dal Gruppo designando al *fair value* i prestiti obbligazionari oggetto di copertura gestionale. L'adozione della *Fair value Option*, in alternativa all'*Hedge Accounting*, oltre ad essere motivata dall'esigenza di semplificare il processo amministrativo contabile delle coperture, con particolare riferimento alle emissioni strutturate, è strettamente correlata alle modalità effettive con cui il Gruppo realizza le proprie politiche di copertura, gestendo l'esposizione con il mercato in termini complessivi e non mediante una relazione univoca con il prestito emesso.

A differenza dell'*Hedge Accounting*, le cui regole di contabilizzazione prevedono che sullo strumento coperto si rilevino le sole variazioni di *fair value* attribuibili al rischio coperto, la *Fair value Option* comporta la rilevazione di tutte le variazioni di *fair value*, indipendentemente dal fattore di rischio oggetto di copertura.

Con riferimento ai criteri di rilevazione delle componenti patrimoniali ed economiche dei prestiti obbligazionari emessi e dei correlati derivati di copertura gestionale si fa presente che:

- i derivati gestionalmente collegati alle passività finanziarie valutate al *fair value* sono classificati tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico: a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione" o tra le "Passività finanziarie di negoziazione". I correlati effetti economici, valutativi e realizzativi, sono iscritti nella voce di conto economico "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione";

- i differenziali ed i margini maturati sui derivati fino alla data di valutazione sono esposti, in funzione del saldo, tra gli "interessi attivi" o tra gli "interessi passivi", coerentemente con le competenze registrate sui prestiti obbligazionari oggetto di copertura gestionale;
- gli utili e le perdite da realizzo e da valutazione dei prestiti in *Fair value Option* sono rilevati nella voce di conto economico "110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", ad eccezione degli effetti valutativi e realizzativi correlati alla variazione del proprio merito creditizio che sono contabilizzati in contropartita di una specifica riserva patrimoniale (voce "120. Riserve da valutazione"), come descritto in maggior dettaglio in corrispondenza del paragrafo "13. Passività finanziarie designate al *fair value*".

Emissioni di certificates

I *certificates* sono strumenti derivati cartolarizzati emessi dal Gruppo e negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento della/e attività sottostanti. Tali prodotti possono prevedere una protezione dell'ammontare sottoscritto dal cliente o di una quota dello stesso in modo incondizionato rispetto all'andamento dei parametri finanziari a cui risultano indicizzati gli stessi. Da un punto di vista sostanziale, i *certificates* possono essere definiti come combinazioni di strategie di strumenti derivati o di attività finanziarie di base e derivati, grazie alle quali è possibile generare strumenti finanziari aventi caratteristiche proprie, sostanzialmente diverse rispetto a quelle delle attività da cui originano. Nel dettaglio, i *certificates* possono essere ricondotti nelle seguenti due tipologie di strumenti:

- "*certificates* a incondizionatamente capitale protetto": trattasi di quei prodotti che prevedono una garanzia incondizionata superiore al 50% del capitale inizialmente investito. Ai fini contabili, detti strumenti sono considerati "titoli strutturati", data la preponderanza della componente garantita rispetto a quella variabile determinata dall'andamento del sottostante del *certificate*. In funzione delle modalità di gestione dei prodotti in esame, a livello di Gruppo, i portafogli contabili ammissibili sono quelle delle "Passività finanziarie designate al *fair value*", come di seguito illustrato, piuttosto che quello delle "Passività detenute per la negoziazione" qualora attivamente gestiti nell'ambito di un complessivo portafoglio di *trading* finalizzato a realizzare un profitto di breve periodo;
- "altri *certificates*": trattasi di quei prodotti senza alcuna protezione, con protezione condizionata, o con protezione incondizionata del capitale iniziale in misura pari o inferiore al 50%. Per tali prodotti il valore dipende esclusivamente o in modo prevalente dall'andamento del parametro a cui lo stesso è indicizzato. Per tale motivo gli stessi sono classificati come "strumenti finanziari derivati", ed in particolare tra le opzioni emesse. Per tali strumenti l'unico portafoglio contabile ammissibile è quello delle "Passività finanziarie di negoziazione".

Ciò premesso, a partire dal mese di giugno 2020, la Capogruppo Banco BPM ha iniziato ad emettere *certificates* a capitale incondizionatamente protetto, principalmente con finalità di raccolta e classificati nel portafoglio contabile delle "Passività finanziarie designate al *fair value*". La suddetta classificazione è motivata dalla presenza di derivati impliciti che, in assenza del ricorso alla *fair value option*, dovrebbero essere oggetto di scorporo dallo strumento ospite, in quanto in grado di modificare significativamente i flussi finanziari del contratto. In tal caso, la valutazione a *fair value* dell'intero contratto, ossia dell'intero *certificate*, sarebbe meno onerosa rispetto alla valutazione separata dello strumento ospite e dei correlati derivati impliciti.

In aggiunta, tale classificazione consente di perseguire un "*natural hedge*" rispetto ai derivati di copertura gestionale che, a livello di Gruppo, risultano stipulati secondo un approccio di "massa" con l'obiettivo di coprire la complessiva esposizione del Gruppo.

Con riferimento ai criteri di rilevazione delle componenti patrimoniali ed economiche dei *certificates* rilevati tra le "Passività finanziarie designate al *fair value*" e dei correlati strumenti di copertura gestionale si rappresenta che:

- l'intera marginalità per il Gruppo correlata alle emissioni in esame è inclusa nella voce "110. Risultato netto delle passività finanziarie valutate al *fair value*. Detta voce include altresì gli effetti valutativi correlati alla misurazione del *fair value* - conseguenti alla variazione nei parametri di mercato a cui il *certificate* è indicizzato fatta eccezione alle variazioni del proprio merito creditizio - nonché i differenziali pagati alla clientela, periodicamente o a scadenza. Gli effetti riconducibili alle variazioni del proprio merito creditizio sono rilevati in contropartita di una specifica riserva patrimoniale (voce "120. Riserve da valutazione"), come descritto in maggiore dettaglio in corrispondenza del paragrafo "13. Passività finanziarie designate al *fair value*";
- i derivati gestionalmente collegati alle passività finanziarie valutate al *fair value* sono classificati tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico: a) Attività finanziarie detenute

per la negoziazione” o tra le “Passività finanziarie di negoziazione”. Le minusvalenze e le plusvalenze da valutazione, nonché gli effetti realizzati inclusi eventuali differenziali incassati e pagati trovano riconoscimento nella voce di conto economico “80. Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

Fair value e modalità di determinazione degli effetti correlati al proprio merito creditizio

Per le emissioni di obbligazioni e di *certificates*, la misurazione al *fair value* viene effettuata, in primis, facendo ricorso a prezzi osservabili sui mercati considerati attivi, quali mercati regolamentati, circuiti elettronici di negoziazione (es. Bloomberg) o sistemi di scambio organizzati o assimilabili.

In assenza di prezzi osservabili su mercati attivi, la valutazione viene effettuata sulla base dei prezzi di transazioni recenti avvenute sullo stesso strumento in mercati non attivi piuttosto che ricorrendo a tecniche di valutazione, basate su un modello di attualizzazione dei flussi di cassa, le quali devono considerare tutti i fattori reputati rilevanti dai partecipanti del mercato nella determinazione di un’ipotetica transazione di scambio.

In particolare, per la determinazione del merito creditizio si ricorre agli *spread* impliciti nelle emissioni comparabili dello stesso emittente contribute su mercati attivi piuttosto che alla curva dei *Credit Default Swap* a nome Banco BPM a parità di grado di subordinazione con il titolo oggetto di valutazione.

Per ulteriori specifiche sulla modalità di determinazione del *fair value*, si fa rinvio a quanto illustrato in dettaglio nel paragrafo dedicato, riportato nella “Parte A.4 – Informativa sul *fair value*”.

La quantificazione degli effetti conseguenti alla variazione del proprio merito creditizio, intervenuta tra la data di emissione e la data di valutazione, è determinata per differenza tra il *fair value* ottenuto considerando tutti i fattori di rischio a cui è soggetta l’emissione, compreso il rischio creditizio, ed il *fair value* ottenuto considerando gli stessi fattori, ad esclusione della variazione del rischio creditizio intervenuta nel periodo. Per l’illustrazione degli effetti cumulativi relativi alla variazione del merito creditizio del Gruppo delle emissioni in esame si fa rinvio a quanto illustrato nella “Sezione 3 – Passività finanziarie designate al *fair value*” della “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale” della presente Nota integrativa.

La medesima metodologia è applicata per la determinazione degli effetti riconducibili alla variazione del proprio merito creditizio per i *certificates* classificati nel portafoglio contabile delle “Passività finanziarie di negoziazione”; per l’informativa quantitativa dei predetti effetti si fa rinvio a quanto illustrato nella “Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione” della “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale”, nonché nel paragrafo “A.4.5.1 Attività e passività valutate al *fair value* su base ricorrente: ripartizione per livelli del *fair value*” contenuto nella successiva parte “A.4 – Informativa sul *fair value*” della presente Nota integrativa.

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Alla data di bilancio, non si rilevano trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie che ne richiedano l’informativa prevista dal principio IFRS 7.

A tal proposito si deve infatti precisare che nel corso dell’esercizio 2021, così come per quelli precedenti, non è intervenuto alcun cambiamento del “*business model*” del Gruppo Banco BPM, ossia delle modalità con le quali il Gruppo gestisce gli strumenti finanziari.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA

Il *fair value* è definito come il prezzo che verrebbe percepito per la vendita di un’attività o pagato per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato, alle condizioni correnti alla data di valutazione nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso (prezzo di uscita). Sottostante alla misurazione del *fair value* vi è la presunzione che l’entità si trovi in una situazione di continuità aziendale (*going concern*), ossia che si trovi in una situazione pienamente operativa e che non intenda quindi liquidare o ridurre sensibilmente la propria operatività o intraprendere operazioni a condizioni sfavorevoli. Il *fair value* non è quindi l’importo che l’entità riceverebbe o pagherebbe in caso di operazioni forzose o vendite sottocosto.

Il *fair value* è un criterio di valutazione di mercato e non specificatamente riferito alle stime circa i possibili flussi di cassa futuri elaborati dalla singola entità; il *fair value* deve infatti essere determinato adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell'attività e della passività, presumendo che essi agiscano nel migliore dei modi al fine di soddisfare il proprio interesse economico.

Ai fini della misurazione al *fair value* delle attività e passività, finanziarie e non, il principio IFRS 13 definisce una triplice gerarchia di *fair value*, basata sulla fonte e sulla qualità degli input utilizzati:

- **Livello 1:** gli input sono rappresentati dai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche;
- **Livello 2:** gli input sono rappresentati:
 - dai prezzi quotati in mercati attivi per attività e passività simili;
 - dai prezzi quotati in mercati non attivi per attività o passività identiche o simili;
 - da parametri osservabili sul mercato o corroborati da dati di mercato (ad esempio, tassi di interesse, *spread* creditizi, volatilità implicite, tassi di cambio) ed utilizzati nella tecnica di valutazione;
- **Livello 3:** gli input utilizzati non sono osservabili sul mercato.

Per gli strumenti finanziari, oggetto di misurazione in bilancio al *fair value*, il Gruppo si è dotato di una "*Fair Value Policy*" che attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati su mercati attivi (livello 1) e priorità più bassa all'utilizzo di input non osservabili (livello 3), in quanto maggiormente discrezionali, in linea con la gerarchia di *fair value* sopra rappresentata. Nel dettaglio tale *policy* definisce:

- le regole di individuazione dei dati di mercato, la selezione/gerarchia delle fonti informative e le configurazioni di prezzo necessarie per valorizzare gli strumenti finanziari contribuiti su mercati attivi e classificati in corrispondenza del livello 1 della gerarchia di *fair value* ("*Mark to Market Policy*");
- le tecniche di valutazione ed i relativi parametri di input in tutti i casi in cui non sia possibile adottare la *Mark to Market Policy* ("*Mark to Model Policy*").

Mark to Market

Nel determinare il *fair value*, il Gruppo utilizza, ogni volta che sono disponibili, informazioni basate su dati di mercato ottenuti da fonti indipendenti, in quanto considerate la migliore evidenza del *fair value*. In tal caso, il *fair value* è il prezzo di mercato dello stesso strumento oggetto di valutazione, ossia senza modifiche o ricomposizioni dello stesso strumento, desumibile dalle quotazioni espresse da un mercato attivo (e classificato nel livello 1 della gerarchia di *fair value*). Un mercato si considera attivo quando i prezzi di quotazione esprimono effettivi e regolari operazioni di mercato e risultano prontamente e regolarmente disponibili tramite borse, mediatori, intermediari, società del settore, servizi di quotazione o enti autorizzati.

Mark to Model

Qualora non sia applicabile la "*Mark to Market Policy*", per l'assenza di prezzi direttamente osservabili su mercati considerati attivi, è necessario fare ricorso a tecniche di valutazione che massimizzino il ricorso alle informazioni disponibili sul mercato, in base ai seguenti approcci valutativi:

1. *Comparable approach*: in tal caso il *fair value* dello strumento è desunto dai prezzi osservati su transazioni recenti avvenute su strumenti simili in mercati attivi, opportunamente aggiustati per tenere conto delle differenze negli strumenti e nelle condizioni di mercato, piuttosto che dai prezzi di recenti transazioni sullo stesso strumento oggetto di valutazione non quotato su mercati attivi;
2. *Model Valuation*: in mancanza di prezzi di transazioni osservabili per lo strumento oggetto di valutazione o per strumenti simili, è necessario adottare un modello di valutazione; tale modello deve essere di provata affidabilità nella stima di ipotetici prezzi "operativi" e pertanto deve trovare ampio riscontro negli operatori di mercato.

La classificazione nel livello 2 piuttosto che nel livello 3 è determinata in base all'osservabilità sui mercati degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del *fair value*. Uno strumento finanziario deve essere classificato nella sua interezza in un unico livello; pertanto, qualora nella tecnica di valutazione siano impiegati input appartenenti a diversi livelli, l'intera valutazione deve essere classificata in corrispondenza del livello della gerarchia in cui è classificato l'input di più basso livello, qualora sia ritenuto significativo per la determinazione del *fair value* nel suo complesso.

Sono normalmente considerati di livello 2 le seguenti tipologie di investimento:

- strumenti finanziari rappresentati da derivati OTC e da pronti contro termine su titoli di debito (“*Bond Repo*”) qualora gli input dei modelli di *pricing*, utilizzati per la determinazione del *fair value*, siano osservabili sul mercato oppure, qualora non osservabili, siano ritenuti tali da non influenzare in modo significativo la misurazione del *fair value*;
- titoli di capitale non quotati su mercati attivi, valutati mediante la tecnica dei multipli di mercato, facendo riferimento ad un selezionato campione di società comparabili rispetto all’oggetto della valutazione piuttosto che valutati sulla base di effettive transazioni avvenute in un arco temporale ragionevolmente prossimo alla data di riferimento;
- titoli di debito di terzi o di propria emissione, non quotati su mercati attivi, per i quali gli input, compresi gli *spread* creditizi, sono reperiti da fonti di mercato;
- quote OICR caratterizzati da significativi livelli di trasparenza e liquidità, valorizzati sulla base dei NAV forniti dalla società di gestione/*fund administrator*.

Sono di regola considerati di livello 3 i seguenti strumenti finanziari:

- fondi *hedge* caratterizzati da significativi livelli di illiquidità e per i quali si ritiene che il processo di valorizzazione del patrimonio del fondo richieda, in misura significativa, una serie di assunzioni e stime. La misurazione al *fair value* viene effettuata sulla base del NAV. Tale NAV può essere opportunamente corretto per tenere conto della scarsa liquidabilità dell’investimento, ossia dell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di rimborso e quella di rimborso effettivo, nonché per tenere conto di eventuali commissioni di uscita dall’investimento;
- fondi immobiliari valutati sulla base degli ultimi NAV disponibili;
- fondi di *private equity*, *private debt* e similari, valutati sulla base dell’ultimo NAV disponibile, eventualmente rettificato per tenere conto degli eventi non recepiti nella valorizzazione della quota o per riflettere una diversa valorizzazione delle attività sottostanti il fondo stesso;
- titoli azionari illiquidi per i quali non sono osservabili transazioni recenti o comparabili, di norma valutati sulla base del modello patrimoniale;
- titoli di debito caratterizzati da strutture finanziarie complesse per i quali vengono di regola utilizzate fonti pubblicamente non disponibili. Trattasi di quotazioni non vincolanti e altresì non corroborate da evidenze di mercato;
- titoli di debito emessi da soggetti in difficoltà finanziaria per i quali il *management* deve utilizzare il proprio giudizio nella definizione delle previsioni di recupero (cosiddetto “*recovery rate*”), non esistendo prezzi significativi osservabili sul mercato;
- strumenti finanziari rappresentati da derivati OTC per i quali i parametri di input non osservabili utilizzati dal modello di *pricing* sono ritenuti significativi ai fini della misurazione del *fair value*;
- finanziamenti a medio-lungo termine (*performing* e *non performing*) valutati sulla base dei flussi di cassa attesi determinati con modelli variamente configurati, in funzione dello status della controparte, ed attualizzati in base ad un tasso di interesse ritenuto rappresentativo nell’ottica del potenziale acquirente.

Per l’informativa sul *fair value* delle attività non finanziarie, riconducibili alle attività materiali rappresentate dagli immobili e dalle opere d’arte, si fa rinvio a quanto illustrato nel successivo paragrafo.

A.4.1 Livelli di *fair value* 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati

Attività e passività finanziarie valutate al *fair value* su base ricorrente

Le attività e le passività finanziarie valutate al *fair value* su base ricorrente sono rappresentate da tutti gli strumenti finanziari misurati in bilancio in base al criterio del *fair value* (voci 20, 30, 50 dell’attivo di stato patrimoniale e voci 20, 30, 40 del passivo di stato patrimoniale). Per tali strumenti finanziari, in assenza di prezzi direttamente osservabili su mercati attivi, risulta necessario determinare un *fair value* sulla base dell’approccio valutativo del “*Comparable Approach*” o del “*Model Valuation*”, come descritto nel precedente paragrafo. Di seguito si fornisce illustrazione sulle principali tecniche di valutazione adottate per ogni tipologia di strumento finanziario.

Titoli di debito

Vengono valutati in base alla metodologia dell'attualizzazione dei previsti flussi di cassa (*Discounted Cash Flow*), opportunamente corretti per tenere conto del rischio emittente. Le fonti informative da cui attingere lo *spread* ritenuto espressivo del rischio emittente, in ordine gerarchico, sono le seguenti: i) curva di "*credit spread cash*" ricavata dai prezzi dei titoli dello stesso emittente, caratterizzati dalla medesima *seniority* e divisa, quotati su mercati considerati attivi; (ii) curva "*Credit Default Swap*" dell'emittente a parità di *seniority*; (iii) curva di *credit spread* di titoli di debito quotati su mercati attivi relativa ad emittente "*comparable*"; (iv) curve *credit spread cash* di rating/settore; (v) curva di *credit default swap* settoriali.

Finanziamenti che non superano l'SPPI test

Trattasi dei finanziamenti che sono valutati obbligatoriamente al *fair value* in quanto i flussi contrattuali non prevedono esclusivamente il rimborso del capitale e il pagamento dell'interesse sul capitale da restituire (ossia che non superano il cosiddetto "SPPI test"), sia in virtù di clausole originariamente previste nel contratto sia a seguito di successive modifiche.

Nel seguito viene fornita illustrazione delle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*:

- per quei finanziamenti che non superano il test SPPI per la presenza di clausole contrattuali originariamente previste nel contratto, il *fair value* è determinato sulla base dei flussi di cassa, opportunamente rettificati per le perdite attese, in funzione dei parametri PD e LGD. Detti flussi sono poi attualizzati sulla base di un tasso di interesse di mercato, rettificato per tenere conto di un premio ritenuto espressivo dei rischi e delle incertezze. In presenza di componenti opzionali implicite, che prevedono ad esempio la possibilità di variare il tasso di interesse, il *fair value* tiene altresì conto della valutazione di dette componenti;
- per quei finanziamenti che non superano il test SPPI a seguito di modifiche contrattuali riconducibili ad accordi di ristrutturazione (trattasi nella specie di esposizioni *forborne*) la misurazione del *fair value* prende come riferimento iniziale le previsioni dei flussi di cassa espresse dal gestore, in linea con la metodologia utilizzata per la determinazione dell'*impairment* dei finanziamenti al costo ammortizzato. Detti flussi sono oggetto di rettifica per tenere conto della probabilità o meno di successo della misura di *forbearance* accordata alla controparte e delle spese di legali e di gestione considerate *upfront* nell'ottica del potenziale acquirente. I flussi di recupero così stimati sono attualizzati sulla base di tassi di interesse, desunti facendo affidamento a quelli osservati sul mercato considerati, per quanto possibile, omogenei rispetto alle attività da valutare.

Titoli di capitale non quotati

Sono valutati con riferimento a transazioni dirette sullo stesso titolo o su titoli simili osservate in un congruo arco temporale rispetto alla data di valutazione, al metodo dei multipli di mercato di società comparabili e in via subordinata a metodi di valutazione finanziari, reddituali e patrimoniali.

Investimenti in OICR, diversi da quelli aperti armonizzati

Sono, di regola, valutati sulla base dei NAV messi a disposizione dal *fund administrator* o dalla società di gestione, a meno di ritenere che detto NAV non rappresenti un *fair value*, nell'ottica di un operatore di mercato. In tali investimenti rientrano tipicamente i fondi di *private equity*, *private debt* e similari, i fondi immobiliari ed i fondi *hedge*.

Contratti di pronto contro termine su titoli di debito ("Bond Repo")

Il *fair value* è ottenuto attualizzando i flussi contrattuali previsti a termine, determinati in funzione delle caratteristiche del contratto, sulla base di curve di tasso di interesse differenziate a seconda dell'emittente del titolo sottostante al contratto (titoli Governativi e titoli *Corporate*).

Derivati Over The Counter (OTC)

Sono valutati sulla base di una molteplicità di modelli, in funzione della tipologia di strumento e dei fattori di input (rischio tasso, volatilità, rischio cambio, rischio prezzo, ecc.) che ne influenzano la relativa valutazione. Il riferimento al tasso *risk free*, ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri, è identificato nella curva OIS ("Overnight Indexed Swap").

Nel dettaglio, per gli strumenti non opzionali (come ad esempio, *interest rate swap*, *forward rate agreement*, *overnight interest swap*, *domestic currency swap*) le tecniche valutative adottate appartengono alla categoria dei "discounted cash flow models", basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa certi o tendenziali.

Per gli strumenti di natura opzionale, vengono utilizzati modelli comunemente riconosciuti nelle prassi di mercato, quali, a titolo di esempio, *Black&Scholes*, *Black-like*, *Hull&White*. In particolare:

- per le opzioni "plain vanilla", le metodologie più utilizzate ricadono nel framework "forward risk-neutral" e si basano su formule analitiche *black-like*, in cui la volatilità dipende dalla scadenza e dallo *strike* (*volatility skew*);
- per le opzioni più complesse (esempio, opzioni esotiche, opzioni con barriera, opzioni *autocallable*) le metodologie più utilizzate, sempre nell'ambito *risk-neutral*, si basano sulle simulazioni Monte Carlo, secondo le quali il *pay-off* dell'opzione è valutato mediante simulazioni per un numero sufficientemente elevato di ripetizioni relative all'evoluzione nel tempo dei fattori di rischio sottostanti all'opzione. Tali modelli stimano la probabilità che uno specifico evento si verifichi incorporando assunzioni come la volatilità delle stime o il prezzo dello strumento sottostante. Il prezzo del derivato è quindi ottenuto come media aritmetica scontata dei valori ottenuti per ogni scenario.

Nel caso di strumenti che contengano componenti derivative di natura differente, opzionali e non opzionali, la valutazione viene effettuata applicando a ciascuna componente dello strumento l'appropriata metodologia di valutazione.

In aggiunta, al fine della misurazione del *fair value* sono considerati alcuni "fair value adjustments", con l'obiettivo di riflettere al meglio il prezzo di realizzo di una transazione di mercato effettivamente possibile. Trattasi, in particolare, del rischio modello, del rischio di liquidità e del rischio di controparte di seguito esposti.

Rischio modello: tale rettifica è operata al fine di fronteggiare il rischio che i modelli di *pricing*, pur se validati, possano generare valori di *fair value* non direttamente osservabili o non immediatamente comparabili con i prezzi di mercato. E' il caso, in genere, di prodotti strutturati che presentano una notevole complessità nella valutazione e per i quali la tecnica di scomposizione in componenti elementari "sommabili" (strumento ospite e derivato incorporato) può generare qualche imprecisione nella valutazione, oppure nel caso di algoritmi di *pricing* o tipologie di *pay-off* particolarmente "esotiche" che non presentano un adeguato grado di diffusione sul mercato o in presenza di modelli particolarmente sensibili a variabili difficilmente osservabili sul mercato.

Rischio liquidità: tale rettifica viene effettuata al fine di tenere conto dell'ampiezza del cosiddetto "bid/ask spread", ossia del costo effettivo di smobilizzo della posizione in derivati OTC in mercati scarsamente efficienti. L'effetto di correzione del rischio di liquidità è tanto maggiore quanto più il prodotto è strutturato, per i connessi costi di copertura/smobilizzo, e quanto più il modello di valutazione non sia sufficientemente affermato e diffuso tra gli operatori, poiché ciò rende le valutazioni maggiormente aleatorie.

Rischio di controparte: le rettifiche del valore di mercato sugli strumenti derivati OTC, classificati "in bonis" sono operate al fine di riflettere:

- il rischio di possibile *default* della controparte; in tal caso l'"aggiustamento" è denominato *Credit Valuation Adjustment (CVA)*;
- il rischio di mancato adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti di una controparte ("own credit risk"), allo scopo di determinare il *Debt Valuation Adjustment (DVA)*.

La considerazione del proprio rischio di credito, nella valutazione al *fair value* di una passività finanziaria, è coerente con la valutazione operata nella prospettiva dell'entità che detiene lo stesso strumento come un'attività finanziaria ed è espressamente previsto dal principio IFRS 13 (cosiddetto "non-performance risk").

I correttivi CVA/DVA sono determinati per ogni singola entità giuridica appartenente al Gruppo, in funzione dell'esposizione futura attesa degli strumenti derivati, delle probabilità di *default* delle parti (parametro PD ossia "*Probability of Default*") e delle relative perdite attese (parametro LGD ossia "*Loss Given Default*"). In particolare, il calcolo dell'esposizione attesa è variamente configurato per considerare gli effetti derivanti dall'esistenza di accordi di compensazione o garanzie sottostanti ("*netting* e *collateral agreement*"), in grado di mitigare il rischio di controparte. In particolare, i contratti di "*Credit Support Annex*" (CSA) negoziati con le controparti per l'operatività in derivati disciplinano le modalità di regolamento di garanzie reali finanziarie, in funzione dell'andamento del *mark to market*.

Nella stima delle PD, si è massimizzato il ricorso ai parametri osservabili sul mercato facendo, ad esempio, riferimento alle quotazioni dei *Credit Default Swap*, laddove disponibili, rispetto a parametri interni.

Nella seguente tabella si riporta un riepilogo delle principali tipologie di derivati in essere presso il Gruppo con evidenza dei relativi modelli di valutazione e dei principali input.

Categoria di derivati	Prodotto	Modelli di valutazione	Principali input del modello
Derivati finanziari su tassi di interesse	Swap	Discounted cash flow e Libor Convexity adjustment	Curve dei tassi d'interesse, volatilità tassi di interesse, correlazione dei tassi di interesse
	Cap - Floor	Bachelier - analitico	
	Swaption europee	Bachelier - analitico	
	Swaption bermudiane	Mistura di Hull-White a un fattore - albero trinomiale	
	CMS spread option	Bachelier - analitico	
	CMS cap/floor/swap	Bachelier e Cms Convexity adjustment (Hagan)	
	FRA	Discounted cash flow - analitico	
	Interest Rate Futures	Analitico con Convexity adjustment Hull-White a un fattore	
	Bond Option	Black - analitico	
	Bond Futures e Bond Repo	Discounted Cash Flow Analitico	
Bond Futures option	Albero binomiale		
Derivati su tassi di inflazione	Swap, Cap - floor	Lognormal Forward Inflation Model - analitico	Curve dei tassi d'interesse e dei tassi di inflazione, volatilità/correlazioni tassi di interesse/inflazione calibrati sulla base dei prezzi di mercato
Derivati su azioni/indici azionari / cambi	Opzioni plain vanilla single asset	Black and Scholes - Analitico	Volatilità equity/forex, curve dei tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari, dividendi, tassi repo
	Opzioni americane single asset	Black and Scholes - albero binomiale (equity) - albero trinomiale (forex)	Volatilità equity/forex, curve dei tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari, tassi repo
	Opzioni europee su indice a volatilità controllata	Local volatility - Monte Carlo	Volatilità equity/forex, curve dei tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari, tassi repo
	Opzioni su indice a volatilità controllata rappresentativo di un portafoglio di investimento	Ibrido Black and Scholes, Hull e White a due fattori - Monte Carlo con Jumps	Volatilità equity/forex/tassi di interesse, correlazioni, tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari dividendi, tassi repo, prezzi di mercato di Crash Put
	Opzioni esotiche su basket equity	Local volatility - Monte Carlo	Volatilità equity/forex/tassi di interesse, correlazioni, tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari dividendi, tassi repo, curva di credito retail
	Opzioni con barriera americana su basket equity	Local volatility - Monte Carlo	Volatilità equity/forex, curve dei tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari dividendi, tassi repo, curva di credito retail
	Opzioni autocallable su basket equity	Ibrido Black and Scholes, Hull e White a due fattori - Monte Carlo	Volatilità equity/forex, curve dei tassi d'interesse, tassi di cambio, prezzo spot indici azionari dividendi, tassi repo, curva di credito retail
	Opzioni autocallable su cambio	Local volatility - Monte Carlo	Volatilità forex, tasso d'interesse, tasso di cambio
Derivati su crediti	Opzioni con barriera americana su cambio	Albero trinomiale	Volatilità forex, tasso d'interesse, tasso di cambio
	Dividend Swap e Total Return Swap	Discounted cash flow - analitico	Tassi d'interesse, tassi di cambio, dividendi, tassi repo
	Credit Default Swap	Discounted cash flow - analitico	Tassi d'interesse, curva Credit Default Swap

Le tecniche ed i parametri per la determinazione del *fair value*, nonché i criteri per l'assegnazione della gerarchia di *fair value* sono definiti e formalizzati in un'apposita "*fair value policy*" adottata dal Gruppo. L'attendibilità delle valutazioni al *fair value* risulta inoltre garantita dalle attività di verifica svolte da una struttura di *Risk Management*. Quest'ultima struttura, che risulta indipendente dalle unità di *Front Office* che detengono le posizioni, si occupa di rivedere periodicamente l'elenco dei modelli di *pricing* da utilizzare ai fini della *Fair Value Policy*: Tali modelli devono infatti rappresentare standard o *best practices* di mercato e le relative tecniche di calibrazione devono garantire un risultato in linea con valutazioni che siano in grado di riflettere le "correnti condizioni di mercato". Nel dettaglio, ai fini di una corretta determinazione del *fair value*, per ogni prodotto risulta associato un modello di *pricing*, generalmente accettato dal mercato e selezionato in funzione delle caratteristiche e delle variabili di mercato sottostanti al prodotto stesso. Nel caso di prodotti particolarmente complessi o nel caso in cui si ritenesse mancante o non adeguato il modello di valutazione esistente per i prodotti in essere viene attivato un processo interno volto ad integrare gli attuali modelli. In base a tale processo, la citata struttura di *Risk Management* effettua una prima fase di validazione dei modelli di *pricing*, che possono essere nativi del sistema di *Position Keeping* o essere rilasciati da un'apposita struttura interna; segue poi una fase, da parte della medesima struttura, volta a garantire una costante affidabilità del modello in precedenza validato.

Nel dettaglio, l'attività di validazione è volta a verificare la robustezza teorica del modello, mediante un *repricing* indipendente del prezzo, un'eventuale calibrazione dei parametri ed un confronto con i prezzi delle controparti. Qualora tali attività abbiano dato esito positivo, l'utilizzo dei modelli è comunque ulteriormente subordinato all'approvazione da parte di appositi Comitati interni al Gruppo. Successivamente alla fase di validazione, è prevista una continua attività di revisione al fine di confermare l'accuratezza e l'aderenza al mercato dei modelli di *pricing* in uso presso il Gruppo, mediante opportuni interventi, se necessari, sui modelli e sulle relative ipotesi teoriche sottostanti. Al fine di fronteggiare il rischio che i modelli di *pricing*, pur se validati, possano generare valori di *fair value* non immediatamente comparabili con i prezzi di mercato è prevista una adeguata rettifica per il cosiddetto "Rischio modello", come in precedenza descritto.

Attività non finanziarie valutate al *fair value* su base ricorrente

Per il Gruppo Banco BPM le attività non finanziarie valutate al *fair value* su base ricorrente sono rappresentate dal patrimonio immobiliare di proprietà e dal patrimonio artistico di pregio.

Fair value del patrimonio immobiliare di proprietà

Il *fair value* degli immobili, siano essi detenuti a uso funzionale o a scopo di investimento, viene determinato attraverso il ricorso ad apposite perizie predisposte da parte di indipendenti società qualificate ed operanti nel ramo specifico, in grado di fornire valutazioni immobiliari sulla base degli standard *RICS Valuation*¹.

Tali standard garantiscono che:

- il *fair value* venga determinato coerentemente alle indicazioni del principio contabile internazionale IFRS 13, in quanto coerente con la nozione di "valore di mercato" definito come "l'ammontare stimato a cui un'attività verrebbe ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni";
- i periti presentino dei requisiti professionali, etici e di indipendenza allineati alle previsioni degli standard internazionali ed europei.

Per gli immobili di importo significativo, ossia per gli immobili di valore superiore a 5 milioni, la perizia è di tipo "*full*", ossia condotta mediante un sopralluogo dell'immobile, oltre che attraverso un'analisi di dettaglio della documentazione disponibile. Per i restanti immobili è invece possibile ricorrere ad una perizia di tipo "*desktop*", ossia basata sull'esame della documentazione, senza alcuna ispezione fisica dell'immobile da parte del valutatore. Con riferimento alla periodicità di aggiornamento delle perizie, la *policy* di Gruppo prevede che:

- per gli immobili a scopo di investimento sia necessario effettuare un aggiornamento annuo, a meno di evidenze che rendano necessaria una revisione anticipata, tenuto conto che il criterio di misurazione di tali cespiti è il *fair value*;

¹ Standard contenuti nel documento "*RICS Valuation – Global Standard*" della *Royal Institution of Chartered Surveyors* del Regno Unito (anche detto "*Red Book*").

- per gli immobili ad uso funzionale sia possibile richiedere un aggiornamento superiore all'anno, da definire in funzione delle specificità dell'immobile (quali, a titolo di esempio, la rilevanza, l'ubicazione) e delle variazioni intervenute nel mercato immobiliare, sulla base di un'analisi di scenario, con l'obiettivo di assicurare che il valore contabile non differisca in modo rilevante da quello che sarebbe stato determinato utilizzando il *fair value* alla data di riferimento del bilancio.

Le metodologie utilizzate per la determinazione del *fair value* possono basarsi sul metodo finanziario reddituale (*Discounted Cash Flows*), sul metodo comparativo di mercato, sul metodo della trasformazione, in funzione delle caratteristiche dell'immobile oggetto di valutazione.

Da ultimo si deve precisare che, in base al principio contabile IFRS 13, vi è la presunzione che l'attuale uso dell'attività rappresenti il massimo e migliore utilizzo della stessa, a meno che il mercato o altri fattori siano tali da suggerire che i partecipanti del mercato possano impiegare l'attività in modo diverso, al fine di massimizzarne il relativo valore (cosiddetto "*highest and best use*"). In linea con tale disposizione, l'approccio valutativo è stato quindi definito sulla base della destinazione d'uso corrente degli immobili, nella presunzione che rappresenti il massimo ed il migliore utilizzo, e considerando, in limitati casi, eventuali usi alternativi. In maggior dettaglio, per gli immobili ad uso strumentale la valutazione è stata condotta nella prospettiva di continuità di utilizzo degli stessi, ossia assumendo che il Gruppo continui ad occupare l'immobile sulla base di un canone di locazione allineato alle condizioni di mercato per un prevedibile futuro. Per taluni investimenti immobiliari la determinazione del *fair value* può invece aver tenuto conto della potenziale "riqualificazione" dell'attuale destinazione dell'immobile, qualora ritenuto che i partecipanti al mercato siano in grado di apprezzare le potenzialità correlate allo sviluppo futuro dell'immobile, ai fini della definizione di un ipotetico prezzo della transazione.

Fair value del patrimonio artistico di pregio

La misurazione al *fair value* del patrimonio artistico è determinata mediante apposite perizie rilasciate da parte di società qualificate ed indipendenti.

Nella determinazione del valore delle opere sono tenuti in considerazione elementi quali: la qualità stilistica, le dimensioni (in alcuni casi si tratta di opere di valenza museale), lo stato di conservazione, la provenienza, la presenza di una notifica di vincolo da parte dello Stato, le note storico-artistiche proposte nelle schede redatte dagli studiosi incaricati. Più in dettaglio, il valore di riferimento per la valutazione di bilancio è il "valore commerciale o di mercato", ossia la stima del ricavo minimo previsto dalla vendita dell'opera in un ridotto lasso di tempo, ipotizzato in pochi mesi. Ai fini della valutazione di bilancio, non è stato quindi considerato il "valore assicurato", che è normalmente più elevato rispetto al valore commerciale in un range del 20%-30%, in quanto tale configurazione di valore si riferisce ad un'ipotetica opportunità di riacquistare sul mercato un'opera analoga a quella perduta, ad un costo notevolmente più elevato rispetto a quello di vendita.

La *policy* di Gruppo prevede che l'aggiornamento della perizia possa essere effettuato con cadenza superiore all'anno, da definire in funzione delle caratteristiche dell'opera d'arte e dell'andamento del mercato, tenuto conto dell'obiettivo di assicurare che il valore di bilancio sia una ragionevole approssimazione del valore corrente di mercato.

Gerarchia del fair value del patrimonio immobiliare ed artistico

Il *fair value* degli immobili e del patrimonio artistico è classificato in corrispondenza del livello 3 nella gerarchia di *fair value* prevista dal principio contabile IFRS 13, in quanto dipendente in modo significativo dalle stime condotte dal management, che sono caratterizzate per natura da elementi di giudizio e di soggettività, in relazione alle caratteristiche uniche e distintive dell'oggetto da valutare.

In particolare, la selezione degli input (flussi reddituali, tassi di attualizzazione, valore per metro quadro, prezzi di transazioni simili) rilevanti ai fini della misurazione del *fair value* degli immobili risulta influenzata dalle caratteristiche peculiari degli stessi immobili, quali, a titolo esemplificativo, la posizione geografica e commerciale, l'accessibilità e le infrastrutture presenti, il contesto urbano, lo stato di conservazione, la dimensione, eventuali servitù, lo stato di impianti esterni/interni. In aggiunta, in presenza di situazioni di difficile commercializzazione, possono rendersi necessari ulteriori correttivi in funzione delle politiche di vendita che la direzione aziendale intende perseguire.

In linea teorica, vi potrebbero essere circostanze, ritenute del tutto eccezionali, in cui il *fair value* degli immobili possa considerarsi di livello 2, ossia determinato sulla base di parametri considerati osservabili su mercati attivi; in tal caso deve essere presente un volume sufficiente di transazioni avvenute in un lasso temporale recente rispetto alla

data di valutazione e non devono essere apportati correttivi significativi, a motivo dell'elevata similarità tra l'unità da valutare e le unità oggetto delle citate transazioni (es. unità residenziali appartenenti ad un edificio/area avente un numero sufficiente di unità comparabili oppure ufficio situato in un distretto commerciale con alcuni similari edifici caratterizzati da uffici comparabili).

Al riguardo si deve segnalare che, alla data di bilancio, il *fair value* del patrimonio immobiliare ed artistico è interamente classificato in corrispondenza del livello 3.

Attività e passività finanziarie valutate in bilancio al costo ammortizzato

Per le attività e passività finanziarie iscritte in bilancio in base al costo ammortizzato, classificate nelle categorie contabili delle "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" (crediti verso banche e clientela) e delle "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato" (debiti verso banche e clientela e titoli in circolazione), la determinazione del *fair value* è rilevante ai soli fini informativi, in linea alle disposizioni previste dal principio contabile di riferimento IFRS 7. In particolare:

- per gli impieghi a medio-lungo termine "*performing*" (prevalentemente finanziamenti rappresentati da mutui e *leasing*), il *fair value* è determinato sulla base dei flussi di cassa, opportunamente rettificati per le perdite attese, in funzione dei parametri PD e LGD. Detti flussi sono attualizzati sulla base di un tasso di interesse di mercato rettificato per tenere conto di un premio ritenuto espressivo dei rischi e delle incertezze. Per i suddetti finanziamenti il *fair value* è interamente classificato in corrispondenza del livello 3 della gerarchia di *fair value*;
- per gli impieghi "deteriorati" (sofferenze, inadempienze probabili, *past due*), il *fair value* è assunto convenzionalmente pari al valore netto di bilancio ed è esposto nel livello 3 della gerarchia di *fair value*. Al riguardo si segnala che, in tempi recenti, il mercato italiano degli NPL (*Non Performing Loans*) ha visto il perfezionamento di significative transazioni di cessioni di crediti deteriorati. I prezzi delle citate transazioni hanno tuttavia risentito delle peculiari caratteristiche dei crediti ceduti e della variabilità dei rendimenti richiesti dalle controparti acquirenti. Il *fair value* determinato in base alle suddette transazioni sarebbe pertanto caratterizzato da un'elevata dispersione di valori, tali da rendere non oggettiva l'individuazione di un valore di riferimento da assumere ai fini dell'informativa di bilancio; per tale motivo, il *fair value* dei crediti deteriorati è stato posto convenzionalmente pari al valore di bilancio;
- per i titoli di debito classificati nel portafoglio dei "Crediti verso banche o clientela" o dei "Titoli in circolazione", il *fair value* è determinato attraverso l'utilizzo di prezzi contribuiti su mercati attivi o mediante l'utilizzo di modelli valutativi, come descritto nel precedente paragrafo "Attività e passività finanziarie valutate al *fair value* su base ricorrente", a cui si fa rinvio anche in relazione all'assegnazione del *fair value* nella triplice gerarchia di valori;
- per i crediti e i debiti a vista o a breve termine, il valore di bilancio viene considerato una buona approssimazione del *fair value* come consentito dal principio contabile IFRS 7. Il relativo *fair value*, che è convenzionalmente posto pari al valore di bilancio, è ricondotto in corrispondenza del livello 3.

Con riferimento agli impieghi a medio-lungo termine *performing* e per quelli deteriorati si deve precisare che i metodi e le assunzioni utilizzati per la stima del *fair value* sono frutto di valutazioni soggettive (livello 3); per tale ragione, il *fair value* riportato in bilancio, ai soli fini di *disclosure*, potrebbe risultare significativamente diverso rispetto ai valori determinati per finalità differenti così come potrebbe non risultare comparabile con quello fornito da altre istituzioni finanziarie.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni

Per una disamina delle tecniche, degli input e dei processi di valutazione adottati dal Gruppo per gli strumenti classificati al livello 3 della gerarchia del *fair value*, si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo.

Le esposizioni in strumenti finanziari di livello 3 ammontano complessivamente a 1.110,4 milioni e sono in prevalenza rappresentati da titoli di capitale, quote di OICR e finanziamenti obbligatoriamente valutati al *fair value* come di seguito illustrato.

Titoli di capitale e quote di OICR

Gli investimenti in titoli di capitale e in quote di OICR, classificati nel livello 3, ammontano complessivamente a 740,8 milioni (corrispondente al 66,7% delle attività finanziarie valutate al *fair value* di livello 3), come illustrato in

maggior dettaglio nel successivo paragrafo "A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del *fair value*".

Per i suddetti strumenti non è di regola possibile elaborare alcuna analisi quantitativa di sensibilità del *fair value* rispetto al cambiamento degli input non osservabili, in quanto o il *fair value* è attinto da fonti terze, oppure è frutto di un modello i cui input sono specifici dell'entità oggetto di valutazione (ad esempio valori patrimoniali della società) e per i quali non si dispone delle informazioni necessarie per un'analisi di *sensitivity*.

Finanziamenti obbligatoriamente valutati al fair value

Fra gli strumenti finanziari di livello 3 figurano i finanziamenti verso la clientela che, non superando il test SPPI, sono classificati nel portafoglio delle attività obbligatoriamente al *fair value*, pari a 319,0 milioni (corrispondente al 28,7% delle attività finanziarie valutate al *fair value* di livello 3).

Per tali strumenti, il *fair value* risulta influenzato, in misura significativa, dalle previsioni di recupero dei flussi contrattuali e, in misura inferiore, dalla componente finanziaria legata alla selezione dei tassi di attualizzazione.

In particolare, per i finanziamenti valutati al *fair value*, a seguito dell'introduzione di talune clausole contrattuali negli accordi di ristrutturazioni tali da comportare il fallimento del test SPPI, complessivamente pari a 93,5 milioni, una riduzione del 10% dei flussi di cassa rispetto a quelli utilizzati ai fini della misurazione del *fair value*, che sono basati in larga misura sui piani asseverati ed approvati, comporterebbe una variazione in diminuzione di circa il 7,8% rispetto al valore di bilancio; un incremento del tasso di attualizzazione dell'1% si tradurrebbe, invece, in una riduzione di *fair value* pari a circa lo 0,3% rispetto al valore di bilancio.

A.4.3 Gerarchia del *fair value*

Ai fini della compilazione dell'informativa sui trasferimenti tra i livelli fornita nei successivi paragrafi A.4.5.1, A.4.5.2 e A.4.5.3, si segnala che, per i titoli in posizione al 31 dicembre 2021 e che presentano un livello di *fair value* differente rispetto a quello attribuito al 1° gennaio 2021, si è ipotizzato che il trasferimento tra i livelli sia avvenuto con riferimento ai saldi esistenti all'inizio del periodo di riferimento.

A.4.4 Altre informazioni

Per i contratti derivati rientranti in un medesimo accordo di *Netting*, al fine del calcolo del rischio di controparte, il Gruppo si è avvalso della possibilità di misurare l'esposizione a livello netto considerando tutti gli strumenti rientranti nel suddetto accordo, come descritto nel precedente paragrafo "A.4.1 Livelli di *fair value* 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati". In presenza di *collateral agreement* (CSA), l'esposizione associata al singolo derivato viene determinata in funzione del suo contributo marginale all'esposizione netta attesa generata da tutti i contratti stipulati con una determinata controparte nell'ambito del medesimo CSA.

INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA

A.4.5 Gerarchia del fair value**A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value**

Sulla base di quanto in precedenza rappresentato, nella seguente tabella si fornisce la ripartizione, in base alla gerarchia di *fair value*, delle attività e passività oggetto di misurazione al *fair value* su base ricorrente. Come definito dal citato principio IFRS 13, le valutazioni ricorrenti si riferiscono a quelle attività o passività misurate al *fair value* nel prospetto di stato patrimoniale, sulla base di quanto previsto o permesso dai principi contabili internazionali di riferimento.

Attività/Passività misurate al fair value	31/12/2021			31/12/2020		
	L1	L2	L3	L1	L2	L3
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	3.379.057	2.044.482	913.571	3.491.133	4.705.654	846.738
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.518.850	2.017.586	2.189	2.833.138	4.413.483	1.727
b) attività finanziarie designate al fair value	-	-	-	-	-	-
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	860.207	26.896	911.382	657.995	292.171	845.011
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.312.065	166.209	196.805	10.408.048	115.435	187.313
3. Derivati di copertura	-	127.076	-	-	75.046	-
4. Attività materiali	-	-	2.482.871	-	-	2.657.823
5. Attività immateriali	-	-	-	-	-	-
Totale	13.691.122	2.337.767	3.593.247	13.899.181	4.896.135	3.691.874
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione	385.882	13.747.049	-	2.052.688	10.634.315	541
2. Passività finanziarie designate al fair value	-	1.405.190	-	-	955.781	-
3. Derivati di copertura	-	227.972	-	-	585.680	-
Totale	385.882	15.380.211	-	2.052.688	12.175.776	541

Legenda:

L1 = Livello 1

L2 = Livello 2

L3 = Livello 3

Attività finanziarie misurate al fair value su base ricorrente

Al 31 dicembre 2021 gli strumenti finanziari valutati in modo significativo sulla base di parametri non osservabili (Livello 3) sono rappresentati per l'82,1% da strumenti classificati nelle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", e per il 17,7% da strumenti classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva"; il residuo è classificato tra le "Attività finanziarie detenute per la negoziazione".

Nel dettaglio, le attività finanziarie di livello 3 ammontano a 1.110,3 milioni e sono rappresentate dalle seguenti tipologie di investimenti:

- titoli di capitale non quotati per 235,1 milioni, valorizzati principalmente sulla base di modelli interni di tipo patrimoniale, tecniche di "Discounted Cash Flows" o con prezzi di transazione che non rispettano i requisiti per l'attribuzione al livello 2;
- quote di O.I.C.R. per 505,7 milioni, rappresentate da fondi di *private equity*, *private debt* e similari (451,9 milioni), fondi immobiliari (50 milioni) e fondi *hedge* (3,8 milioni); trattasi di fondi caratterizzati da significativi livelli di illiquidità e per i quali si ritiene che il processo di valorizzazione del patrimonio del fondo richieda, in misura significativa, una serie di assunzioni e stime. Per maggiori dettagli sulle quote di OICR detenute dalla Capogruppo, in relazione alle operazioni di cessione di credito *multi-originator*, si fa rinvio a quanto illustrato nella "Sezione 2 – D. Operazioni di cessione – Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente" contenuta nella Parte E della presente Nota Integrativa;

- finanziamenti verso la clientela per 319,0 milioni, oggetto di misurazione al *fair value*, per mancato superamento del *test SPPI*, in quanto i relativi flussi finanziari non rappresentano in via esclusiva il pagamento degli interessi e del capitale;
- titoli di debito per 48,5 milioni, principalmente riferiti a titoli strutturati di credito (45,6 milioni);
- derivati *Over the Counter* (OTC) per 2,0 milioni per i quali il *fair value* è stato misurato in via determinante mediante parametri non osservabili oppure ha fatto affidamento su fonti terze.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati detenuti con finalità di negoziazione e di copertura, escludendo la quota di livello 3 come in precedenza illustrato, gli stessi risultano pressoché interamente classificati in corrispondenza del livello 2, ad eccezione dei derivati quotati esposti nel livello 1, come di seguito dettagliato:

- nel livello 1 figurano i derivati quotati (*futures* e opzioni) valutati sulla base dei prezzi forniti dalle *Clearing House*, per un valore complessivo pari a 172,0 milioni;
- nel livello 2 sono classificati i derivati *Over the Counter* (OTC), valutati sulla base di modelli che utilizzano in misura significativa parametri osservabili sul mercato o sulla base di prezzi attinti da fonti indipendenti, per un valore di 1.948,5 milioni.

Passività finanziarie misurate al fair value su base ricorrente

Le passività finanziarie di livello 1 si riferiscono a derivati quotati di negoziazione per 114,8 milioni ed a scoperti tecnici su titoli quotati in mercati attivi per 271,1 milioni.

Le restanti passività finanziarie risultano interamente classificate in corrispondenza del livello 2 della gerarchia di *fair value* ed interessano principalmente il portafoglio delle "Passività finanziarie di negoziazione" in relazione all'operatività di negoziazione in *Bond Repo* per 9.714,9 milioni, ai derivati finanziari e creditizi per 1.843,7 milioni ed alle emissioni di *Certificates* incondizionatamente garantiti da parte di Banca Akros per 2.188,5 milioni. Nell'ambito delle "Passività finanziarie designate al *fair value*" figurano invece i *Certificates* a capitale incondizionatamente garantito emessi da Banco BPM per un valore di bilancio di 1.394,4 milioni (742,2 milioni a dicembre 2020).

Trasferimenti tra livelli del fair value (Livello 1 e Livello 2) per attività/passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente

Nel corso dell'esercizio 2021 i trasferimenti significativi si riferiscono ad un numero limitato di titoli. Nel dettaglio:

- i trasferimenti da livello 2 a livello 1 ammontano a 1,2 milioni (valore di inizio esercizio) appartenenti al portafoglio delle "Attività finanziarie detenute per la negoziazione";
- i trasferimenti da livello 1 a livello 2 ammontano a 3 milioni (valore di inizio esercizio) appartenenti al portafoglio delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

Impatto del Credit Valuation Adjustment (CVA) e del Debt Valuation Adjustment (DVA) sulla determinazione del fair value degli strumenti finanziari derivati

Sulla base della metodologia descritta nel precedente paragrafo "A.4.1 Livelli di *fair value* 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati", al 31 dicembre 2021 le rettifiche cumulate apportate al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, diverse dalle emissioni di *certificates*, per tener conto del rischio di controparte "Credit Valuation Adjustment (CVA) e Debt Valuation Adjustment (DVA)" sono complessivamente positive per 2,7 milioni e composte da:

- rettifiche per CVA che hanno comportato una perdita cumulata, in termini di minori attività/maggiori passività, per 10,0 milioni;
- rettifiche per DVA che hanno comportato un beneficio cumulato, in termini di maggiori attività/minori passività pari a 12,7 milioni.

Al 31 dicembre 2020 le rettifiche cumulate del *fair value* per tenere conto del rischio di controparte (CVA/DVA) erano complessivamente positive per 1,5 milioni, pari allo sbilancio tra rettifiche negative per CVA (-13,0 milioni) e rettifiche positive per DVA (+14,5 milioni).

Il conseguente impatto sul conto economico dell'esercizio 2021 è risultato quindi positivo per 1,2 milioni.

Attività materiali misurate al fair value su base ricorrente

Le attività materiali misurate al *fair value* su base ricorrente, interamente classificate nel livello 3, sono rappresentate dagli immobili e dalle opere d'arte di pregio.

Nella sottovoce "4. Attività materiali" figurano le attività classificate nella voce 90 dell'attivo di stato patrimoniale e valutate al *fair value*. Trattasi:

- degli immobili di proprietà ad uso strumentale e a scopo di investimento per un importo pari a 2.432,8 milioni;
- del patrimonio artistico di pregio per 50,1 milioni.

Al riguardo si segnala che, oltre alle attività materiali di cui sopra, il Gruppo detiene anche immobili valutati al *fair value* su base ricorrente per un ammontare pari a 106,0 milioni (livello 3 nella gerarchia di *fair value*), classificati nella voce patrimoniale "120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione", in relazione alle trattative di vendita in corso.

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico			Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	Derivati di copertura	Attività materiali	Attività immateriali	
	Totale	di cui: a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	di cui: b) attività finanziarie designate al fair value					di cui: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
1. Esistenze iniziali	846.738	1.727	-	845.011	187.313	-	2.657.823	-
2. Aumenti	210.110	1.307	-	208.803	30.857	-	100.399	-
2.1. Acquisti	68.810	-	-	68.810	2.653	-	51.477	-
2.2. Profitti imputati a:	94.230	529	-	93.701	26.294	-	47.852	-
2.2.1. Conto Economico	94.230	529	-	93.701	1	-	26.322	-
- di cui plusvalenze	82.608	527	-	82.081	-	-	25.448	-
2.2.2. Patrimonio netto	-	X	X	X	26.293	-	21.530	-
2.3. Trasferimenti da altri livelli	10.341	3	-	10.338	1.910	-	-	-
2.4. Altre variazioni in aumento	36.729	775	-	35.954	-	-	1.070	-
3. Diminuzioni	(143.277)	(845)	-	(142.432)	(21.365)	-	(275.351)	-
3.1. Vendite	(43.122)	(2)	-	(43.120)	(2.079)	-	(17.012)	-
3.2. Rimborsi	(23.322)	-	-	(23.322)	(1.304)	-	-	-
3.3. Perdite imputate a:	(44.493)	(843)	-	(43.650)	(17.521)	-	(191.089)	-
3.3.1. Conto Economico	(44.493)	(843)	-	(43.650)	-	-	(180.540)	-
- di cui minusvalenze	(31.773)	(843)	-	(30.930)	-	-	(162.845)	-
3.3.2. Patrimonio netto	-	X	X	X	(17.521)	-	(10.549)	-
3.4. Trasferimenti ad altri livelli	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Altre variazioni in diminuzione	(32.340)	-	-	(32.340)	(461)	-	(67.250)	-
4. Rimanenze finali	913.571	2.189	-	911.382	196.805	-	2.482.871	-

I "Trasferimenti da altri livelli" delle attività finanziarie si riferiscono al valore di bilancio di inizio esercizio di alcuni titoli per la cui valorizzazione, alla data di bilancio, non è più stato possibile fare affidamento a prezzi di transazione o a parametri osservabili che ne hanno comportato l'attribuzione del livello 3 della gerarchia.

Nelle sottovoci "2.2.1 Profitti imputati a Conto economico" e "3.3.1 Perdite imputate a Conto economico" figurano gli utili e le perdite complessivamente rilevate nel conto economico dell'esercizio in corrispondenza delle seguenti voci:

- "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione" per le "attività finanziarie detenute per la negoziazione";
- "110. b) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico" per le "altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*";

- “260. Risultato netto della valutazione al *fair value* delle attività materiali e immateriali” per l’adeguamento al *fair value* delle attività materiali valutate sulla base del criterio del *fair value* (IAS 40) o del metodo del valore rideterminato (IAS 16);
- “210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali” per le quote di ammortamento sugli immobili ad uso strumentale, misurati in base al criterio del valore rideterminato (IAS 16);
- “280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti” per la rilevazione del risultato realizzato a seguito della vendita delle attività materiali rappresentate dagli immobili o dalle opere d’arte e valutate in base al criterio del *fair value*/valore rideterminato.

Nelle sottovoci “2.2.2 Profitti imputati a Patrimonio netto” e “3.3.2 Perdite imputate a Patrimonio netto” sono esposti gli utili e le perdite complessivamente rilevate in contropartita della voce di patrimonio netto “120. Riserve da valutazione”, ed evidenziati nel prospetto della redditività complessiva in corrispondenza delle seguenti voci:

- “20. Titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”;
- “140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva” per gli altri titoli.
- “50. Attività materiali”.

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al *fair value* su base ricorrente (livello 3)

	Passività finanziarie detenute per la negoziazione	Passività finanziarie designate al <i>fair value</i>	Derivati di copertura
1. Esistenze iniziali	541	-	-
2. Aumenti	-	-	-
2.1. Emissioni	-	-	-
2.2. Perdite imputate a:	-	-	-
2.2.1. Conto Economico	-	-	-
- di cui minusvalenze	-	-	-
2.2.2. Patrimonio Netto	X	-	-
2.3. Trasferimenti da altri livelli	-	-	-
2.4. Altre variazioni in aumento	-	-	-
3. Diminuzioni	(541)	-	-
3.1. Rimborsi	-	-	-
3.2. Riacquisti	-	-	-
3.3. Profitti imputati a :	(541)	-	-
3.3.1. Conto Economico	(541)	-	-
- di cui plusvalenze	(541)	-	-
3.3.2. Patrimonio Netto	X	-	-
3.4. Trasferimento ad altri livelli	-	-	-
3.5. Altre variazioni in diminuzione	-	-	-
4. Rimanenze finali	-	-	-

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair value su base non ricorrente	31/12/2021			31/12/2020 (*)				
	VB	L1	L2	L3	VB	L1	L2	L3
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	140.448.388	19.268.151	284.849	126.955.952	141.249.323	21.747.434	387.498	126.674.823
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	140.448.388	19.268.151	284.849	126.955.952	141.249.323	21.747.434	387.498	126.674.823
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	166.561.146	12.153.100	1.175.513	153.500.607	151.420.894	13.059.867	1.871.203	136.929.751
2. Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	166.561.146	12.153.100	1.175.513	153.500.607	151.420.894	13.059.867	1.871.203	136.929.751

(*) I dati dell'esercizio precedente sono stati riesposti per tenere conto delle modifiche introdotte dal 7° aggiornamento della Circolare n. 262 della Banca d'Italia

Attività e passività non valutate al fair value

Le attività e le passività finanziarie classificate in corrispondenza del livello 1 e del livello 2 della gerarchia di *fair value* si riferiscono a titoli di debito/obbligazioni in portafoglio (attività) o di propria emissione (passività), per i quali si è fatto ricorso a quotazioni disponibili su mercati attivi o a tecniche valutative i cui parametri rilevanti sono osservabili sul mercato. In maggior dettaglio, i titoli detenuti nell'attivo sono in prevalenza rappresentati da titoli governativi classificati in corrispondenza del livello 1.

Le restanti attività e le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (finanziamenti, depositi, conti correnti, altri debiti) sono classificate nel livello 3, in quanto:

- il *fair value* è stato determinato sulla base di parametri non osservabili, prevalentemente riconducibili alle stime delle perdite attese determinate in base ad indicatori non osservabili sul mercato; o
- non si è proceduto ad una misurazione del *fair value* in quanto ritenuto essere approssimativamente pari al valore di bilancio, come consentito dal principio contabile IFRS 7.

Per le citate tipologie di strumenti finanziari, la selezione delle tecniche e dei parametri utilizzati nella stima del *fair value* da indicare in bilancio ai soli fini di *disclosure*, nonché l'apprezzamento in merito alla rilevanza degli input non osservabili, richiedono significativi elementi di giudizio; non si può quindi escludere che un differente apprezzamento di tali parametri o il ricorso a tecniche di valutazione alternative possano condurre a valori di *fair value* significativamente differenti, anche in funzione delle diverse finalità per le quali gli stessi sono stati determinati.

Per l'informativa sulla modalità di determinazione del *fair value* delle attività e delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato si fa rinvio a quanto illustrato nei precedenti paragrafi "Attività e passività finanziarie valutate in bilancio al costo ammortizzato".

Attività e passività misurate al fair value su base non ricorrente

In linea con le disposizioni previste dalla Circolare 262 per le attività e passività misurate al *fair value* su base non ricorrente è necessario fornire l'informativa della triplice gerarchia di *fair value*. A titolo di esempio, tale fattispecie ricorrerebbe qualora un'attività materiale, di regola misurata in base al criterio del costo, sarebbe valutata al *fair value*, al netto dei costi di vendita, a seguito della classificazione IFRS 5 quale attività non corrente in via di dismissione.

Al riguardo si deve precisare che al 31 dicembre 2021, così come per l'esercizio precedente, non viene fornita alcuna informativa sulla gerarchia di *fair value* delle attività o passività misurate al *fair value* su base non ricorrente, in quanto fattispecie non presente nel Gruppo.

A.5 INFORMATIVA SUL C.D. "DAY ONE PROFIT/LOSS"

Ai sensi dell'IFRS 7 paragrafo 28 nell'ambito degli strumenti finanziari del Gruppo, si rappresenta che alla data di bilancio non si rilevano impatti derivanti dal cosiddetto "Day 1 Profit/Loss", inteso come differenza tra il *fair value* al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l'importo determinato a quella data utilizzando una tecnica di valutazione.